

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

21.

SEDUTA DI LUNEDÌ 13 LUGLIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione:		MAZZUCONI DANIELA, Sottosegretario di	
(Annunzio della presentazione)	1001	<i>Stato per la giustizia</i> . . 1012, 1031, 1032,	1034
(Assegnazione a Commissione in sede		NUCCIO GASPARE (gruppo movimento per	
referente ai sensi dell'articolo 96-bis		<i>la democrazia: la Rete</i> 1007,	1025
del regolamento)	1001	PECORARO SCANIO ALFONSO (gruppo dei	
(Trasmissione dal Senato)	1001	<i>verdi</i> 1004,	1024
Interpellanze e interrogazioni (Svolgi-		PIVETTI IRENE (gruppo lega nord)	1029
mento):		VIOLANTE LUCIANO (gruppo PDS)	1004
PRESIDENTE . . 1002, 1004, 1007, 1009, 1012,		VITO ELIO (gruppo federalista europeo) . . 1004,	1021, 1031
1016, 1017, 1021, 1024, 1025, 1027, 1029,			
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036		Missioni	1001
BOATO MARCO (gruppo dei verdi)	1035		
BONINO EMMA (gruppo federalista euro-		Proposta di legge costituzionale (Seguito	
peo) 1002,	1016	della discussione):	
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (grup-		VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALAR-	
po PDS) 1017	1017	DO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CA-	
MAIOLO TIZIANA (gruppo rifondazione		STAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed	
comunista) 1010,	1027		

21.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1992

	PAG.		PAG.
altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055) (Prima deliberazione)		CICCIOMESSERE ROBERTO (gruppo federalista europeo).....	1047
PRESIDENTE.....	1036, 1039, 1040, 1043, 1047, 1052, 1055	FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (gruppo PDS).....	1052
BALOCCHI ENZO (gruppo DC).....	1040	MACERATINI GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale).....	1043
		ROSSI LUIGI (gruppo lega nord).....	1036
		Ordine del giorno della seduta di domani	1055

La seduta comincia alle 16.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 luglio 1992.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Formigoni e Morgando sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del Regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 10 luglio 1992, il seguente disegno di legge, già approvato dal quel Consesso:

S. 283 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia» (1286).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla I Commissione permanente (Affari

costituzionali), con il parere della III, della IV, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 15 luglio 1992.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del Regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, con lettera in data 11 luglio 1992, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» (1287).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del Regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), con il parere della I, della II, della IV, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e

della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 15 luglio 1992.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Cominciamo dalle interpellanze Taradash n. 2-00035, Correnti n. 2-00088, Bonino n. 2-00127, Pecoraro Scanio n. 2-00133, Nuccio n. 2-00136, Maiolo n. 2-00138, nonché dalle interrogazioni Taradash n. 3-00100, Maceratini n. 3-00153 e Pivetti n. 3-00155 sulla situazione degli istituti penitenziari (*vedi l'allegato A*).

Queste interpellanze ed interrogazioni, vertenti sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Bonino ha facoltà di illustrare l'interpellanza Taradash n. 2-00035, di cui è cofirmataria.

EMMA BONINO. Signor Presidente, desidero innanzitutto fare i miei auguri di buon lavoro al sottosegretario onorevole Mazzucconi, alla carissima collega alla quale d'ora in poi, almeno in questa sede formale, dovrò dare del lei, come peraltro mi sembra giusto; immagino, infatti, che insieme al ministro si troverà impegnata ad affrontare temi di grande rilevanza su diversi piani, a partire da quelli di cui discutiamo oggi.

Non intendo entrare nei dettagli dell'interpellanza in esame né dell'interpellanza n. 2-00127, di cui sono prima firmataria, relativa alle carceri piemontesi. Quest'ultima contiene un drammatico elenco di suicidi, verificatisi nei mesi scorsi, di detenuti nella grande maggioranza dei casi condannati per violazione della legge Jervolino-Vassalli in

materia di droga: per lo più giovani ed adolescenti trovati in possesso di modestissime quantità di stupefacenti. Il dibattito che stiamo svolgendo si ricollega ad una serie di iniziative assunte anche nella scorsa legislatura dal gruppo federalista europeo e ricordo che ad una delle ultime discussioni sulla materia era presente la collega Garavaglia, all'epoca sottosegretario al Ministero della Sanità.

Il problema delle carceri è strettamente collegato a quello dell'AIDS; di conseguenza si incrociano le competenze di diversi ministeri e di differenti istituzioni e, a volte, proprio per la mancanza di un unico centro di responsabilità, si producono una serie di inadempienze.

Da una parte, per esempio, ci siamo trovati di fronte a circolari emanate dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, dottor Amato, il quale si è particolarmente impegnato sul problema dell'AIDS, così come fanno fede, appunto, le diverse circolari diramate in materia, che tuttavia non hanno trovato attuazione a causa di una serie di meccanismi di competenza soprattutto del Ministero della sanità. Penso, in particolare, alla fase del ricovero in ospedale, con tutti i problemi connessi alla sorveglianza, oltre che alla questione della mancanza di posti letto da riservare a persone colpite da malattie infettive.

Sotto un diverso profilo, il problema dei detenuti affetti da AIDS ci ha visto impegnati su casi specifici, che abbiamo voluto sollevare non solo per ciò che ciascuna di queste vicende rappresentava in sé (ricordo, in modo particolare, il caso di Rosa Masci che, grazie anche all'aiuto del direttore Amato, riuscimmo a fare uscire dal carcere perché, almeno, morisse a casa sua, così come in realtà avvenne qualche giorno dopo), ma soprattutto per evidenziare la gravità di una situazione molto più vasta e generalizzata.

Signor sottosegretario, non mi soffermerò sui dati riportati nell'interpellanza n. 2-00035; preferisco, piuttosto, segnalare una nostra profonda convinzione. Riteniamo che l'emergenza carceri sia legata — nella stragrande maggioranza dei casi, e comunque in percentuale altissima (circa l'80 per cen-

to) — a violazioni della legge sulle tossicodipendenze, concretizzatesi in fenomeni di microcriminalità diffusa.

Abbiamo tutti appreso dalla stampa — nonostante non ne conosciamo ancora i dettagli che, presumo, lei sarà in grado di fornirci oggi — che il Consiglio dei ministri ha approvato venerdì scorso un decreto-legge in materia di detenuti ammalati di AIDS. Purtroppo non disponiamo ancora del testo del provvedimento, né sappiamo se lo stesso sia stato firmato dal Presidente della Repubblica. Sta di fatto che al riguardo vi sono vaste zone d'ombra. Non è ancora dato sapere, per esempio, se il provvedimento riguardi i detenuti affetti da AIDS conclamata o sieropositivi.

Mi è sembrato di capire, inoltre, che il decreto si limiti ad una enunciazione di principi; non so se siano previste norme di attuazione, con riferimento, per esempio, al comportamento che, al momento della sua entrata in vigore, dovrà essere adottato dalle USL e dalle altre istituzioni, soprattutto quelle collegate al Ministero della sanità. Spero comunque che nella sua risposta, signor sottosegretario, ella possa fornirci adeguati chiarimenti ed informazioni.

Vorrei ora sottoporre alla sua attenzione e a quella del Governo una mia profondissima convinzione: se non si arriverà ad un ripensamento generale della legge Jervolino-Vassalli, il problema dei detenuti affetti da AIDS, così come quello dell'affollamento carcerario, non si risolverà, anche se al riguardo potrà registrarsi un periodo di allentamento della tensione. In particolare, se continueranno ad essere confermati i dati attuali, che fanno registrare un ingresso medio mensile nelle nostre carceri di 1500 unità (il dottor Amato ha già dichiarato che, ove fosse confermata tale tendenza, ci sarebbero 53 mila detenuti alla fine dell'anno, a fronte di una capacità carceraria del nostro paese pari a 23 mila unità), e se non vi sarà un ripensamento in ordine al provvedimento legislativo sulle tossicodipendenze, che è quello che conduce in carcere il maggior numero di persone (ripeto, circa l'80 per cento!), non potrà essere compiuto alcun passo avanti verso la soluzione delle questioni fondamentali che ci troviamo ad affron-

tare. Ascolteremo comunque con molta attenzione i dettagli e le informazioni relative al decreto.

Vorrei però sottolineare che se tale decreto rappresenta davvero un primissimo passo per arrivare ad un ripensamento complessivo della materia, allora esso potrà essere considerato accettabile; se si ritiene, invece, di configurarlo come una norma *una tantum*, e solo come tale, credo che potrà forse servire ad allentare un minimo la tensione nelle carceri, senza riuscire tuttavia a risolvere, e neppure ad avviare a soluzione, il problema di fondo.

Signor Presidente, signor sottosegretario, vorrei ricordare che, nel corso del dibattito sulla fiducia, il Presidente del Consiglio in un accenno a tale questione, seppure non molto specifico e preciso, affermò che sarebbe stato forse necessario ripensare alla criminalizzazione del reato e all'utilizzazione delle carceri come unica forma per affrontare il problema. Ci sembra logico sperare che il decreto emanato rappresenti solo il primissimo segno che semplicemente riconosce un'emergenza non più accettabile.

L'altro problema che vorrei affrontare — ne hanno già parlato gli organi di stampa — è quello del *test* obbligatorio per i detenuti. Non so se tale argomento sia stato ripreso nel decreto e non sono comunque convinta dell'utilità del *test* obbligatorio; certo, se si prevedesse un test obbligatorio per la sola comunità dei detenuti, si tratterebbe davvero di una misura discriminatoria. Nel nostro paese, infatti, esiste una serie di comunità, che per altro non vivono in condizioni così restrittive: mi riferisco, per esempio, ai soldati di leva, nonché alle comunità che dispongono di più ore di aria rispetto a quella dei detenuti. Non capisco bene, dunque, se il *test* obbligatorio sia una misura riservata solo ai detenuti o se abbia una portata più ampia.

A partire da questi dati e dalla situazione oggettiva che oggi il Governo si trova ad affrontare, devo evidenziare che chi si è battuto contro la legge Jervolino-Vassalli aveva — ahimé! — previsto tale situazione. Non solo, ma l'aveva prevista cercando di mettere in guardia il Governo dai risultati e dagli effetti verso i quali si stava andando.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1992

Ritengo, poi, inaccettabile che i dati relativi all'applicazione della legge siano costantemente manipolati, come credo abbiamo dimostrato con gli elementi forniti dall'osservatorio delle leggi sulla droga, che non combaciano mai con quelli ufficiali. Forse le regioni non forniscono appunto, i dati o essi non sono tutti pubblici, ma quelli forniti ufficialmente dal Governo sono oggettivamente manipolati. Non intendo discutere le ragioni per le quali si verifica tale situazione, dico che questa è la realtà dei fatti!

Passiamo ora all'altro quesito che intendo porre al rappresentante del Governo, relativo al decreto-legge sulla scarcerazione dei malati di AIDS. Prevedete di applicare tale provvedimento a tutta la popolazione carceraria, cioè anche a coloro che sono in attesa di giudizio o unicamente ai detenuti già condannati?

Onorevole rappresentante del Governo, ho inteso formulare una serie di richieste di chiarimento sullo strumento legislativo di cui abbiamo tutti avuto modo di leggere sulla stampa, in merito al quale credo sia giusto informare il Parlamento nel dettaglio. Io nutro la convinzione di fondo che se tale atto legislativo rappresentasse il primissimo passo in grado di impegnarci tutti a rivedere la situazione, allora potrebbe anche essere accettabile; altrimenti, la cifra dei 53 mila detenuti alla fine del 1992 (cui si devono aggiungere quelli in conseguenza dei decreti antimafia e di altri fatti verificatisi di recente) sarà destinata ad aumentare. Se si considerano tutti questi dati, risulta oggettivamente vero che stiamo preparando una situazione esplosiva nelle carceri.

Le ricordo, ad esempio, che alla fine di giugno si sono verificate le prime reazioni dei detenuti ai diversi provvedimenti legislativi, reazioni che sono sfociate in iniziative non violente e governate dagli stessi detenuti. Credo però che, se non verrà dato un segnale vero, ci apprestiamo a creare con le nostre mani una situazione — ripeto — esplosiva all'interno di una comunità di 53 mila persone costrette in strutture adibite ad ospitarne 23 mila.

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha

facoltà di illustrare l'interpellanza Correnti n. 2-00088, di cui è cofirmatario.

LUCIANO VIOLANTE. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole Elio Vito ha facoltà di illustrare l'interpellanza Bonino n. 2-00127, di cui è cofirmatario.

ELIO VITO. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole Pecoraro Scanio ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00133.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, la mia interpellanza n. 2-00133, sottoscritta da tutti i deputati del gruppo verde, nasce in seguito ad una serie di iniziative ed a varie visite che personalmente — in alcuni casi insieme ad altri colleghi della II Commissione, in altri da solo — ho effettuato in alcune carceri italiane.

La situazione segnalata nella nostra interpellanza, alla quale vogliamo che il Governo dia quella risposta che purtroppo non è giunta nel periodo della crisi, ha creato non poche difficoltà: basti pensare che una forte protesta dei detenuti di Regina Coeli ha visto come unico interlocutore (che riuscì in quel momento a discutere con i detenuti ottenendo la revoca dello sciopero della fame già iniziato) una delegazione della II Commissione permanente della Camera dei deputati. Si trattava, obiettivamente, di un interlocutore anomalo, se vogliamo usare questo termine, dal momento che il referente della protesta ed il vero interlocutore avrebbe dovuto essere il Governo.

Vorremmo quindi che finalmente oggi quest'ultimo fornisca risposte chiare e soddisfacenti a tutta una serie di quesiti che, non a caso, vengono posti.

Il primo riguarda quale risposta il Governo intenda dare alla situazione che si è manifestata e continua ad esistere nelle carceri italiane. A quanto risulta, dall'8 giugno — data in cui è stato emanato il decreto n.

306 —, le proteste si sono svolte finora in modo estremamente civile in varie carceri (da Sollicciano a Regina Coeli, da Rebibbia all'Ucciardone, al nord e nel sud della penisola indistintamente) ed i detenuti hanno dato prova di una grande capacità di autocontrollo.

Inoltre, vi è una situazione di disagio assai forte da parte degli operatori del mondo penitenziario. La polizia penitenziaria ha dato vita a varie manifestazioni: ho persino assistito ad un corteo da parte di rappresentanti di questo organismo in Campania, probabilmente il primo in tale regione da quando si è proceduto alla smilitarizzazione del corpo. Quel che appare piuttosto sorprendente è il fatto che il Governo non abbia adottato alcun provvedimento per rafforzare, se non altro, le misure di sicurezza nelle principali carceri del paese.

Ciò non è avvenuto a Poggioreale, dove — peraltro — la popolazione carceraria è raddoppiata passando da 1.200 a 2.400 unità, a fronte di soli 850 operatori del corpo di polizia penitenziaria. Né alcun provvedimento particolare è stato assunto per garantire una maggiore sicurezza della struttura carceraria, dopo che il decreto di cui parliamo aveva obiettivamente creato in quell'istituto — nel quale una percentuale molto alta di detenuti è stata colpita dal decreto dell'8 giugno — condizioni piuttosto pericolose.

Mi sono poi recato all'Ucciardone, due o tre giorni prima che si svolgesse il tentativo di rivolta che conosciamo; ho parlato a lungo con la direttrice, Gandolfi Trabonella: ciò che emergeva da quel contesto era una totale assenza di interventi governativi che facessero seguito al decreto-legge che ho ricordato.

Quest'ultimo provvedimento è stato molto contestato e finalmente — vivaddio! — un giudice ha sollevato eccezione di incostituzionalità nei confronti di tale atto, che è fortemente contrario alla Costituzione. Esso crea condizioni pericolose, dal momento che si inserisce nella vicenda carceraria, seguendo una preoccupante logica di retroattività.

Anche ammettendo che il decreto fosse corretto o risultasse accettabile da parte della maggioranza di questo Parlamento,

risulterebbe comunque assai grave il fatto che, a fronte di segnali molto forti di insofferenza, di difficoltà, sembra non essere stato adottato nessun particolare provvedimento da parte dell'autorità governativa — ma spero che il Governo, attraverso il sottosegretario oggi presente, possa smentire tale fatto —, al fine di rafforzare in qualche modo le misure di sicurezza nelle diverse carceri del nostro paese.

Come ha già ricordato una collega, negli istituti penitenziari si è quasi raddoppiata nel giro di un anno la popolazione carceraria. Ecco, dunque, la prima delle nostre richieste. Non è pensabile che la crisi di Governo possa rappresentare una scusante rispetto ad un ritardo grave. Finora esso, per l'autodisciplina delle proteste, non ha generato fenomeni di violenza; ma credo che, qualora questo tipo di atteggiamento dovesse continuare, le responsabilità di quanto può accadere nelle carceri andrebbero poste completamente a carico dell'insipienza del Ministero di grazia e giustizia ed, innanzitutto, del ministro.

Il problema è grave, come ha testimoniato anche il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, dottor Nicolò Amato, in sede di audizione in Commissione giustizia. Egli ha detto che siamo in presenza di difficoltà molto gravi, che esiste un problema di sovraffollamento e che si registra un gravissimo ritardo nell'assunzione di nuove unità di polizia penitenziaria. Egli ha parlato anche del gravissimo ritardo nell'adeguamento di alcune strutture fatiscenti, contestandole (non si tratta, quindi, di un giudizio da attribuire a me). Non si capisce, allora, chi debba provvedere, se il direttore generale contesta, e giustamente, una serie di strutture, dal carcere di Genova a quello di Perugia, fino a Poggioreale.

In proposito, la condanna dei ritardi nella concessione dei permessi di costruzione da parte delle amministrazioni locali appare francamente un meccanismo da scaricabarile, soprattutto in un paese nel quale, in presenza di determinate emergenze, sono stati consentiti obbrobri indegni per edificare opere pubbliche molto più inutili, anche se probabilmente più lucrose, di quelle strutture carcerarie di cui si ravvisa la necessità

da anni; mi riferisco, per esempio, a quanto è stato realizzato per i campionati mondiali di calcio.

La contraddizione, quindi, risulta dal fatto che, mentre il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena nella sua audizione lancia un allarme relativamente al raddoppio della popolazione carceraria nell'ultimo anno, il decreto adottato dal Governo incide profondamente soprattutto a livello di civiltà giuridica. La contestazione che ho sentito maggiormente diffusa, per esempio nei documenti che mi hanno consegnato i detenuti di Rebibbia e di Regina Coeli, riguarda la retroattività del meccanismo contenuto nel decreto.

Insieme con altri componenti la Commissione giustizia ho incontrato alcuni detenuti, i quali hanno esposto le proprie lamentele. Una legge dello Stato aveva assicurato loro la possibilità di reinserimento nella società attraverso il meccanismo della semilibertà, con la possibilità di costituire una famiglia, di lavorare e, in sostanza, di redimersi, nella logica in cui la nostra Costituzione, fino a quando il Governo non la modificherà, magari tramite decreto, ha concepito la finalità della pena. In questo paese, infatti, la pena è tesa al ravvedimento del detenuto e non ad una mera restrizione della libertà o al tentativo di farne semplicemente un collaboratore della giustizia.

Eppure, una serie di persone si trovano in un primo momento ad usufruire di provvedimenti di semilibertà, con una concreta possibilità di reinserimento, e successivamente si vedono revocata tale possibilità senza aver commesso alcun reato, senza aver disatteso il principio — assai forte nella legge — del ravvedimento, ma a causa dell'adozione di un decreto-legge.

Si tratta di un provvedimento che suscita molta emotività e che, purtroppo, è apparso di natura spettacolare, con l'arresto di molti detenuti appena fuori dalla porta del carcere. Ecco il dramma: un decreto per arrestare i detenuti! Sicuramente, un grave segno di impotenza da parte dello Stato. Ho sentito lamentele su una simile scelta del Governo e non soltanto da parte dei detenuti stessi. Sulla base di questo decreto-legge la polizia ha arrestato detenuti che usufruivano della

semilibertà e che, addirittura, lavoravano (nei luoghi in cui prestavano la loro opera) senza che avessero commesso alcun reato, magari soltanto perché quindici anni prima erano stati incarcerati per associazione mafiosa.

Una legge dello Stato aveva dunque previsto la possibilità di tornare a lavorare per quei detenuti che avessero dato forti segnali di ravvedimento; costoro avevano accettato di rispettare tale normativa, ma, successivamente, sono stati arrestati non perché avessero commesso nuovi reati o disatteso quelle norme, ma perché con un decreto-legge si era deciso che la precedente legge, con cui erano stati istituiti determinati benefici, non aveva più valore per i detenuti arrestati per un determinato titolo di reato.

Sono fatti di obiettiva gravità, perché danno il senso dell'inaffidabilità dello Stato. Uno Stato, del resto, che predispone, nell'ambito della manovra economica, un provvedimento come quello annunciato qualche giorno fa, non può che risultare inaffidabile a tutta la popolazione. Ed a maggior ragione in una situazione così delicata. Quando si vuole cercare di ottenere il ravvedimento di chi ha commesso atti contrari alla legge, diversi sono i criteri di giustizia da seguire. I fatti ricordati, ripeto, sono estremamente gravi.

Per quanto riguarda l'altro problema richiamato, anche nel corso dell'audizione del dottor Amato è emersa una vera e propria stranezza: a detenuti in carcere, magari da quindici anni, che di fatto avevano reciso i rapporti con la malavita organizzata, si sospendono i benefici e si chiede loro di collaborare con la giustizia se vogliono ottenerli nuovamente. Essi devono allora mentire, inventare, calunniare; hanno un trattamento peggiore di un mafioso o di un camorrista che fino a un anno o a quindici giorni fa ha lavorato per la malavita organizzata ed è magari in condizioni di collaborare utilmente con la giustizia, perché ha i contatti con un certo mondo e quindi la possibilità di permettere la scoperta di fenomeni collegati alla malavita organizzata.

Si tratta di una disparità che è emersa con chiarissima evidenza durante il dibattito in Commissione e che dovrà essere tenuta presente dal Governo. Mi auguro che lei, onorevole sottosegretario, ci dia assicurazioni al

riguardo. Non è quindi possibile affermare la validità del decreto-legge n. 306. Il ministro ha sostenuto su alcuni giornali che non vi è motivo per modificarlo, se non in talune parti relative alla modifica del codice di procedura penale.

Questo non è vero; è vero invece che la parte concernente la struttura penitenziaria è estremamente grave e politicamente e giuridicamente rozza. Non si riesce, infatti, a mantenere un'equa differenziazione, anche ammesso che si voglia stabilire il principio di togliere i benefici previsti dalla legge Gozzini. Al riguardo, esprimiamo una perplessità di fondo, anche sulla base del confronto che il gruppo dei verdi ha avuto con i magistrati che si occupano in prima linea della lotta contro la mafia. Giustamente, essi non possono vedere nel decreto richiamato altro che un momento di spettacolarità: poichè ci si sente decisi e duri si arrestano i detenuti autorizzati ad uscire dal carcere! Mi pare che per un Governo sia indice di massima impotenza emanare un decreto per arrestare chi è già in carcere, senza neanche inviare un fonogramma ai direttori per invitarli a non far uscire i detenuti. Si decide, invece, di predisporre uno schieramento fuori dalle prigioni per arrestare chi da queste, e non da casa propria, sta uscendo...

C'è bisogno di approfondimenti al riguardo, così come sulla vicenda degli agenti di custodia, per conoscere quali provvedimenti il Governo ritenga di dover adottare, al di là delle dichiarazioni di principio e delle stesse leggi varate, che hanno messo a disposizione soldi e risorse. Per esempio, un problema di rilievo è relativo alle caserme in cui addestrare la polizia penitenziaria. Ebbene, il Ministero della difesa non ha mai messo a disposizione le caserme. Non so quali sollecitazioni siano venute in proposito dal Ministero di grazia e giustizia, ma sicuramente non si può sostenere di voler assumere cinquemila unità di polizia penitenziaria senza tener presente che dalla decisione alla sua realizzazione trascorre un certo periodo di tempo; si deve infatti, bandire il concorso e poi svolgere il corso di addestramento.

Circa l'AIDS, vorremmo sapere — e la richiesta proviene da più parti — perché il relativo decreto-legge non sia stato ancora

pubblicato a se, al di là della generica affermazione della volontà di recuperare le strutture ospedaliere, di concerto con il Ministero della sanità, sarà data la garanzia...

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro Scanio, ha a disposizione ancora un minuto.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Concludo, Presidente.

Ancora per quanto riguarda il problema dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge Gozzini — a meno che essa *de facto* non sia stata abrogata, come pare dal modo in cui si sta comportando il Governo — vorremmo sapere quali provvedimenti si intendano prendere per rafforzare gli strumenti di controllo. Infatti, due sono le strade che si possono seguire: o un Governo forcaiolo (come abbiamo definito in alcune dichiarazioni quello presieduto dall'onorevole Amato) ipotizza di sospendere e togliere i benefici della legge Gozzini, che costituiscono un atto di civiltà; oppure occorrerà rafforzare gli strumenti a disposizione e far capire all'opinione pubblica che quella legge non ha mai previsto di concedere benefici a chi non si sia ravveduto.

Chiedo quindi quali strumenti ulteriori gli operatori della giustizia si daranno per controllare che il beneficio corrisponda effettivamente al ravvedimento, soprattutto attraverso un controllo rigoroso e rigido, poichè non è nell'interesse di alcuno che persone non ravvedute siano in libertà (*Applausi dei deputati del gruppo dei verdi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Nuccio ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00136.

GASPARE NUCCIO. Signor Presidente, intendendo partire da alcuni dati che il sottosegretario conosce meglio di me e che, nella loro drammaticità, indicano pienamente quali siano le condizioni di vita della popolazione detenuta nel nostro paese. Quasi tutte le carceri hanno un numero di detenuti superiore del doppio rispetto alle possibilità di ospitalità. I dati di incremento sono impressionanti, come ha già detto la collega Bonino e come risulta dalle interpellanze presentate.

Nel corso della mia breve esposizione tenterò anche di illustrare quali siano le cause e le origini della situazione odierna.

Mi sembra che dalle interpellanze manchi un aspetto che mi auguro sia presente — in ogni caso lo sottolineo al rappresentante del Governo — nella risposta del sottosegretario, aspetto che misura il livello di civiltà di una comunità e che attiene alla possibilità che le carceri non diventino dei *lager* o dei ghetti in cui sostanzialmente la società si vendica. Ad un rapporto repressivo nei confronti di chi ha commesso dei delitti non deve corrispondere un'azione che ne mortifichi la dignità e le condizioni di vita.

È sufficiente compiere un giro nelle carceri del nostro paese per verificare quanto sto dicendo. Conosco le carceri della mia regione, la Sicilia, e le garantisco, signor sottosegretario, che presentano condizioni di vita che poco hanno a che vedere con la civiltà di una comunità. In stanze di meno di 12 metri quadrati vivono talvolta 12 o 18 detenuti in letti a castello di cinque o sei piani, in cui gli spazi di socializzazione sono assolutamente inesistenti, con un'edilizia carceraria che risale al secolo scorso. Basti dire che all'Ucciardone vi sono in una sezione le famose «bocche di lupo», che impediscono al detenuto di vedere ciò che accade all'esterno.

Credo che questo modo di intendere il carcere sia fortemente superato. È stato dimostrato come tali strutture non servano assolutamente a far pagare il conto a chi ha sbagliato; tendono, anzi, ad inasprire il rapporto di devianza e di emarginazione tra il detenuto e la comunità che ha prodotto il suo delinquere.

E, da questo punto di vista, mi chiedo quali siano le politiche concrete del Ministero di grazia e giustizia e segnatamente della direzione degli istituti di prevenzione e pena rispetto al problema. Vi è infatti un universo carcerario, soprattutto nelle piccole e medie carceri (parlo ovviamente delle realtà che conosco), che è angosciante per chi lo vive. Probabilmente sarebbe utile far conoscere alla gente come si vive in queste condizioni!

Inoltre, come credo sia palesemente dimostrato dai dati che lo stesso Ministero ci offre, la famosa legge Jervolino Russo-Vas-

salli, invece che migliorare la situazione nelle carceri del nostro paese ed affrontare e risolvere il problema del mercato della droga, dello spaccio e della detenzione di stupefacenti, non ha fatto altro che aggravare le condizioni delle carceri, in particolare rispetto ai tossicodipendenti. A tale proposito, tra breve leggerò alcune righe scritte da una malata di AIDS — pubblicate qualche tempo fa su un giornale — morta a 40 anni nel carcere di Rebibbia, a Roma.

La decisione di voler mettere in galera i consumatori di droga ha determinato una condizione di invivibilità nelle carceri: non solo è aumentata in maniera impressionante la popolazione detenuta, ma si sono aggravate le conflittualità all'interno degli istituti di pena con processi di emarginazione soprattutto per i malati di AIDS e i sieropositivi; sono aumentati i livelli di aggressività, come le tendenze alla rivolta.

Signor sottosegretario, i fenomeni di non vivibilità nelle carceri sono determinati in larga parte da modelli sociali che producono esaltazione della forza e della violenza, forza e violenza che lì si ritrovano in modo concentrato e che quindi risultano potenziate. E ciò è tanto più grave quando all'interno delle carceri mancano gli spazi della comunicazione, della socialità, e conseguentemente la possibilità per le diverse categorie dei detenuti — le definisco in modo eufemistico — di uscire dai ghetti della propria condizione.

Scriveva quella donna, di nome Maria, che ho prima ricordato: «Non è una bella idea quella di ghettizzare gli ex-tossicodipendenti anche qua dentro; così succede che non si parla altro che di eroina, cocaina, fumo, spacciatori, alcool, pasticche. A volte il tempo passa tanto velocemente che ci troviamo a sera che abbiamo ancora voglia di affrontare la discussione». Questa donna è poi morta di AIDS all'interno del carcere.

Si pone a questo punto il grande problema dell'informazione sanitaria nelle carceri. In genere i detenuti devono organizzarsi per conto proprio perché lo Stato non offre loro strumenti al riguardo.

Signor sottosegretario, come già ho fatto nella mia interpellanza, le chiedo nuovamente se sia prevista la possibilità per i

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1992

sieropositivi e soprattutto per i malati di AIDS di non dover scontare la pena in galera: credo che ciò sarebbe una buona cosa. Ascolterò con attenzione ciò che lei avrà da dire sul merito di un provvedimento che si muove in tale direzione, riservandomi di esprimere comunque un mio giudizio. Credo comunque che il fatto stesso che il problema della condizione dei detenuti malati sia stato posto e che il Governo se ne sia dovuto interessare dimostri, probabilmente, che si è presa coscienza della necessità di affrontare la questione non con risposte detentive.

Ritengo inoltre che nella lotta contro la mafia sia essenziale intervenire con la repressione per una ragione banale, come dimostrano anche le vicende di questi ultimi giorni. La mafia è un potere che contende allo Stato grandi zone del territorio e spesso anche il governo delle carceri. È quindi necessario predisporre strumenti che ostacolino il controllo del territorio e delle carceri da parte del potere mafioso. Tuttavia, ho la sensazione che ancora una volta il Governo tenda a fornire risposte facili: potrei fare tantissimi esempi di come in questi anni si sia amministrata la giustizia favorendo i grandi boss. Non basta ricordare il caso di Vernengo: tanti sono i casi simili nei quali si verificano condizioni di privilegio per taluni detenuti.

Ecco perché ritengo non siano sufficienti risposte puramente repressive, e soprattutto non siano sufficienti risposte che generalizzano la repressione. Bisogna verificare la capacità di affrontare in maniera convincente e forte questo dominio del territorio da parte del potere mafioso. Ma l'unico modo per agire in tal senso è essere presenti là dove più forte è la presenza della mafia, per costruire alternative serie e credibili per le comunità che vivono in quelle zone del nostro paese. Continuare a sfornare provvedimenti che servono solo ad ingrandire le carceri non basta! Inoltre, nella cultura mafiosa, essere in carcere non è segno di demerito, e significa avere la possibilità di manifestare comunque la propria potenza.

Non serve, o comunque penso serva molto poco, cercare di eliminare o contenere un fenomeno così esteso solo con strumenti repressivi. Sono convinto che alle risposte di

tipo preventivo debbano accompagnarsi risposte a carattere repressivo; credo peraltro che tali interventi non debbano essere realizzati per mettersi la coscienza a posto, bensì per affrontare le grandi contraddizioni che sta vivendo anche il «pianeta mafia». Si dovrebbe, per esempio, discutere ed approfondire il tema dei collaboratori della giustizia nei grandi processi di mafia.

Un altro aspetto sul quale voglio soffermarmi riguarda la polizia penitenziaria, che all'interno delle carceri versa in una condizione avvilente. Proprio in questi giorni molti agenti hanno sottoposto al nostro gruppo alcuni problemi che investono la loro categoria. Nella interpellanza di cui sono primo firmatario chiedo per quale motivo non siano stati ancora emanati (almeno così mi risultava alla data in cui essa è stata presentata) i decreti attuativi della legge n. 395 del 15 dicembre 1990 e perché, mentre per altri ruoli del Ministero di grazia e giustizia sono stati adottati strumenti incentivanti, ciò non sia avvenuto nei confronti della polizia penitenziaria. Quest'ultima è utile alla comunità penitenziaria in quanto serve a rendere meno tragica e meno dannosa la condizione dei detenuti; bisogna evitare che gli agenti di custodia diventino a loro volta dei reclusi.

In conclusione, signor Presidente e onorevole sottosegretario, credo che una comunità civile, uno Stato, misurino il proprio livello di civiltà anche in base alla capacità di rispondere ai problemi di cui stiamo parlando. Ritengo — lo ripeto — che lo scopo della detenzione consista nel ricostruire le condizioni affinché il detenuto possa inserirsi nella comunità evitando di acuire i fenomeni di emarginazione e di devianza. Se il carcere e gli strumenti che utilizziamo per combattere i fenomeni di grande e piccola criminalità servono semplicemente a produrre una cultura basata sulla forza e sulla violenza, essi non solo non serviranno a risolvere i problemi, ma soprattutto non permetteranno di costruire un futuro di civiltà per il nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo dei verdi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00138.

TIZIANA MAIOLO. Signor Presidente, interpello il Governo in merito ad un fatto specifico molto grave, accaduto a Milano, che va inquadrato nella situazione generale delle carceri italiane in questo momento ed apre problemi politici ai quali accennerò molto schematicamente in quanto altri colleghi si sono soffermati su di essi.

Nella serata del 30 giugno scorso, dalle ore 19 fino alle ore 23, una giovane donna, detenuta nel settore delle tossicodipendenze della sezione femminile del carcere di San Vittore a Milano, è stata sottoposta in modo continuato e violento a gravissime sevizie. È stata tenuta bloccata con un cuscino sul viso per evitare che gridasse, è di conseguenza svenuta tre volte e poi è stata fatta rinvenire con secchiate d'acqua; le sono state praticate numerose bruciature su tutto il corpo con delle sigarette, è stata sottoposta a sevizie con un manico di scopa, le hanno strappato tutti i capelli, è stata riempita di sputi e pugni. Al termine delle sevizie, la detenuta aveva il viso completamente sfigurato e gonfio, con un occhio reso quasi cieco (si spera temporaneamente) a causa di un grosso ematoma; quando l'ho vista, esattamente tre giorni dopo, diceva che sentiva mezza parte del viso paralizzata ed accusava fortissimi dolori alla testa e all'addome.

Tutto questo le è stato prodotto da un'aggressione da parte di quattro detenute (ed è ovviamente gravissimo anche il fatto che questa violenza venga da altre donne) che occupavano la sua stessa cella, perché il sovraffollamento a San Vittore ha raggiunto livelli intollerabili. La cella in cui alloggiavano queste detenute era per due persone; vi erano stati sistemati dei materassi per terra e vi si ospitavano cinque persone.

Secondo quanto risulta da tutte le testimonianze e dalle dichiarazioni della detenuta stessa, con la quale mi sono intrattenuta a lungo, pare che il motivo fosse rappresentato da una lettera che la giovane donna stava scrivendo al marito per lamentare le pratiche sessuali alle quali veniva invitata, più che sottoposta — perché fino a quel momento aveva resistito — da parte delle compagne di cella. Per dirla in termini molto più concreti, la donna scriveva: le mie compagne di cella sono lesbiche, io rifiuto questo

tipo di comportamento e di abitudini. Mentre scriveva, le sue compagne l'hanno vista, le hanno strappato la lettera e l'hanno sottoposta a violenza.

Io ho saputo tutto questo per caso, perché sono arrivata nel carcere di San Vittore il 3 luglio per discutere con i detenuti e le detenute del decreto legge n. 306, il cosiddetto decreto Martelli-Scotti, del quale altri colleghi hanno parlato prima. Ho riscontrato una situazione di estrema tensione nella sezione femminile del carcere; tutte le detenute urlavano, battevano sui blindati delle celle. Sostanzialmente chiedevano una cosa alla quale non poteva certo rispondere il direttore del carcere, cioè innanzitutto che qualcuno tenesse in carcere le quattro detenute (due delle quali dovevano uscire, una era agli arresti domiciliari e l'altra in libertà provvisoria). Inoltre, chiedevano soprattutto che il carcere diventasse un luogo trasparente. In definitiva, quello che hanno chiesto a me (sono poi riuscita a fare una riunione nel cortile del carcere con tutte le detenute, le quali a seguito di una mia promessa si sono relativamente tranquillizzate) è che all'esterno si sapesse ciò che succede all'interno delle carceri italiane. Le detenute dicevano: tutto quello che accade qui dentro non è conosciuto all'esterno, questo è un luogo abbandonato, non è vero che tutto va bene, non è vero che le carceri italiane siano luoghi dove regna la pace sociale. Questo è quello che ho visto.

In seguito, ho saputo dall'avvocato della ragazza che è stato aperto presso la procura della Repubblica un procedimento d'ufficio che ha ipotizzato addirittura il reato di tentato omicidio nei confronti della donna.

San Vittore ospita oltre 2 mila detenuti, di cui 130 donne, tra le quali moltissime sono tossicodipendenti. Di ciò hanno già parlato altri colleghi; io fornisco un elemento in più, tutto milanese. Proprio due giorni fa (la notizia è apparsa sui giornali di ieri) il prefetto di Milano ha detto che in quella città la microcriminalità sarebbe diminuita. Non dispongo ancora degli elementi necessari per verificare l'esattezza dei dati che il prefetto ha consegnato alla stampa, ma non ho nemmeno motivo per dubitare della veridicità di tale affermazione. Tuttavia si verifica

un fenomeno strano: a Milano diminuiscono i piccoli reati ma aumentano gli arresti per i piccoli reati. In definitiva, può darsi che sia diminuita la microcriminalità legata quasi esclusivamente alla tossicodipendenza, ossia alle condizioni di chi è consumatore di sostanze proibite nel nostro paese da una legge dello Stato — che a mio avviso ha prodotto soltanto risultati negativi —, ma aumentano gli arresti. I dati sono stati forniti anche dal ministro Martelli e dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena Amato. Nel giro di un anno nel nostro paese i detenuti sono raddoppiati perché gli arresti sono raddoppiati.

Mi domando allora come possiamo affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri se, anche in presenza di una diminuzione di reati, gli arresti continuano ad aumentare. È evidente che nelle nostre leggi qualcosa non funziona.

Vorrei sottolineare, signor sottosegretario, che la detenuta di cui ho parlato finora domani mattina alle ore 9, presso la quinta sezione penale del tribunale di Milano, sarà processata per la detenzione di un grammo di eroina.

È vero che la ragazza non è incensurata ed è recidiva; ma d'altra parte, essendo una tossicodipendente, non può che essere recidiva: ha 29 anni, ed evidentemente non è arrivata alla tossicodipendenza da un giorno e neanche da un mese. La ragazza — ripeto — verrà processata domani mattina per la detenzione di un grammo di eroina. Oltre tutto, afferma che la droga è stata collocata dai carabinieri (ma comunque non voglio entrare adesso nel merito della sua linea difensiva, perché a questo penserà il tribunale).

Quello che mi domando è se abbia senso che una persona consumatrice di una sostanza proibita dalla legge e che è stata trovata in possesso di una quantità minima di tale sostanza debba passare una simile vicenda. Da più di un mese (dai primi di giugno, e quindi all'incirca da un mese e dieci giorni) sta in carcere, dove ha subito appunto la violenza che ho poc'anzi descritto. E al riguardo non me la sento neanche di demonizzare le quattro detenute che hanno esercitato la violenza, perché mi rendo

conto che, oltre che violentatrici, sono anche loro persone che stanno subendo una grossa violenza. Siamo infatti spesso di fronte a tossicodipendenti costrette a stare in carcere e ad affrontare la vita in un luogo che non offre nient'altro che la reclusione, dal momento che nelle carceri, grazie anche al decreto del ministro De Lorenzo, non viene somministrato neanche il metadone. Questo viene infatti somministrato a dosi a scalare, e per pochissimi giorni, solo a chi era già in terapia metadonica all'esterno del carcere.

Mi domando allora (lo ha già chiesto anche l'onorevole Bonino) quale sia il senso di questo nuovo decreto-legge, di cui anch'io ho letto sulla stampa, e che non riguarda soltanto i malati di AIDS e i sieropositivi. A questo proposito poi mi chiedo chi, come e in che misura potrà controllare lo stadio di sieropositività o di ARC o di AIDS conclamato; e, ancora, a quale stadio questi malati detenuti potranno uscire dal carcere.

La parte più inquietante di questo decreto è comunque quella che riguarda i tossicodipendenti non malati di AIDS. Si afferma che essi potranno andare in comunità. Ebbene, anche in questo caso mi chiedo se abbia senso trasportare delle persone come se fossero dei pacchetti da un'istituzione totale all'altra. Nella comunità non si provvede infatti in modo diverso; questi detenuti finiscono per andare da un luogo di reclusione ad un altro. In comunità impareranno forse a coltivare le vigne e ad allevare cavalli, ma mi chiedo cosa sarà della loro vita e se questa cambierà davvero quando, tornati a casa, nei loro quartieri, nelle loro famiglie, rientreranno nella situazione in cui sono diventati consumatori di sostanze proibite. Mi sembrano provvedimenti davvero insufficienti! Comunque mi piacerebbe sapere al riguardo qualche cosa di più.

Vorrei inoltre sapere (lo hanno chiesto anche l'onorevole Pecoraro ed altri colleghi) che cosa intenda fare il Governo relativamente al decreto-legge n. 306, se cioè veramente non intenda rinunciare ad alcune delle disposizioni più gravi di quel provvedimento. Nelle carceri vi è infatti una grossissima tensione, soprattutto per il punto relativo alla retroattività. Numerosi detenuti,

quando giriamo per le carceri, ci pongono questo problema. Basta leggere i giornali o pensare, ad esempio, al caso del detenuto Lorenzo Bozano, un uomo che è stato condannato per un delitto gravissimo di cui si è proclamato sempre innocente. Ma anche se volessimo prendere per buona la sentenza di condanna passata in giudicato, si tratta indubbiamente di una persona che non è più quella di venti anni fa: in quest'ultimo periodo svolgeva tranquillamente il suo lavoro all'esterno del carcere e non dava fastidio a nessuno. Ebbene, ha senso che venga buttato tra le braccia dei mafiosi in un braccetto speciale di qualche carcere? Su un piano di ragionevolezza, prima ancora che di polemica politica, vorrei sapere sinceramente se il Governo non intenda recedere almeno dai punti più preoccupanti di questo decreto-legge.

Mi chiedo inoltre se il Governo si renda conto del fatto che se in questi anni nelle carceri non vi sono più state rivolte ciò è dovuto principalmente all'esistenza di una legge, la cosiddetta legge Gozzini, che ha dato ai detenuti la speranza di non diventare dei sepolti vivi. Ed ancora, se il Governo non si renda conto che sarebbe ora, a due anni dalla sua entrata in vigore, di rivedere almeno nelle sue parti più gravi la legge Vassalli-Jervolino sulla droga.

Personalmente sono contraria all'abuso dei decreti-legge, e quindi preferirei un tipo di revisione mediante una procedura ordinaria. Vorrei sapere cosa pensi il Governo dei livelli di tensione e di violenza che si creano nelle carceri, anche perché vi è un continuo *turn over* di giovani, giovanissimi, uomini e donne, tossicodipendenti che vengono «parcheggiati» in situazioni drammatiche: si finirà poi con l'imputare a loro il sovraffollamento. San Vittore è stato progettato per 700 detenuti, ed ora ne contiene 2.100!

Vorrei sapere se, davvero, il Governo di un paese democratico possa ritenere che per un consumatore o per una persona che dipende psicologicamente oltre che fisicamente da una sostanza più o meno nociva per la sua salute, il luogo più adatto per affrontare patologie o comportamenti sia l'istituzione totale, in un paese che ha abolito i manicomi. Per ora, in carcere vanno i

consumatori di quelle sostanze proibite che vengono chiamate droghe leggere!

Naturalmente vorrei una risposta anche e soprattutto in ordine alla vicenda che ho raccontato ed alla quale ho assistito (*Applausi dei deputati dei gruppi dei verdi e federalista europeo*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di rispondere alle interpellanze Taradash n. 2-00035, Correnti n. 2-00088, Bonino n. 2-00127, Pecoraro Scanio n. 2-00133, Nuccio n. 2-00136 e Maiolo n. 2-00138, nonché alle interrogazioni Taradash n. 3-00100, Maceratini n. 3-00153 e Pivetti n. 3-00155.

DANIELA MAZZUCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, ringrazio i colleghi che hanno illustrato le interpellanze. Vorrei, in premessa, rivolgere analogo ringraziamento anche all'onorevole Bonino, che è stata molto gentile nei miei confronti.

Evidentemente risponderò anche con riferimento al testo del nuovo decreto per quanto attiene alle parti che riguardano le interpellanze presentate. Quindi non esaminerò partitamente il nuovo provvedimento: lo faremo nelle sedi più opportune, ormai tra pochi giorni.

Inoltre, vorrei anticipare che non toccherò nella mia risposta tutta una serie di questioni che i colleghi hanno sollevato e che sono sicuramente attinenti con le interpellanze presentate, ma che tuttavia rappresentano una sorta di.... seconda puntata, rispetto ai documenti oggi all'ordine del giorno.

Desidero fare tali precisazioni perché non vorrei dare l'impressione di sottovalutare gli interventi dei colleghi, che pure sono stati molto interessanti. Tuttavia i dati oggi in mio possesso riguardano strettamente e rigorosamente i testi presentati. Credo però che vi saranno altre occasioni ed altri momenti nei quali chiariremo una serie di aspetti che giustamente sono stati sollevati oggi ed in ordine ai quali mi dichiaro già da adesso disponibile ad un dibattito.

Per quanto riguarda le interpellanze Taradash n. 2-00035, Correnti n. 2-00088, Boni-

no n. 2-00127, Pecoraro Scanio n. 2-00133, Nuccio n. 2-00136 e Maiolo n. 2-00138, nonché le interrogazioni Taradash n. 3-00100, Maceratini n. 3-00153 e Pivetti n. 3-00155, faccio presente innanzitutto che, essendo alcuni di tali documenti pervenuti a pochissimi giorni di distanza dal momento della risposta, gli ultimi dati per organizzarla sono giunti al mio ufficio oggi alle 13,30. La risposta, quindi, risentirà un po' anche di ciò. So che queste giustificazioni presentate dal Governo sono inusuali, ma mi pare doveroso, iniziando un rapporto, che si tenga conto di un fatto come questo, e che si rinviino eventualmente alcuni approfondimenti, anche su questioni sollevate nei testi in esame.

In ordine alla situazione di sovraffollamento delle carceri, di affezione HIV e AIDS della popolazione carceraria, di agitazione insorta nei detenuti a seguito dell'emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, di disagio e di malessere in genere nei luoghi di pena e, ancora, riguardo alle cause delle stesse e sulle soluzioni di contrasto, il ministero ritiene di far presente quanto segue.

Dal monitoraggio effettuato in data 15 marzo del corrente anno dal dicastero della giustizia è emerso un notevole aumento della popolazione carceraria, passata a 39.330 unità (allo stato lievitata a 44.420 unità), rispetto alla quale i tossicodipendenti presenti incidono per il 32,25 per cento (alla data del 31 dicembre 1990 la percentuale dei tossicodipendenti era pari al 29,59 per cento di tutta la popolazione ristretta, ammontante ad un totale di 24.670 unità).

La rilevazione statistica semestrale di fine anno (31 dicembre 1991), ha evidenziato inoltre che degli 11.540 detenuti tossicodipendenti, 3.030 erano anche sieropositivi, anche se l'accertamento dell'infezione da HIV, che ha fatto registrare fra i detenuti 3.169 casi al 31 dicembre 1991, non rispecchia l'effettiva incidenza del fenomeno che, allo stato, è rilevabile soltanto a seguito di adesione volontaria allo *screening*, a cui si sottopone una media pari al 51,26 per cento di coloro che fanno ingresso nel carcere. I suddetti dati, ed altri correlati al fenomeno, sono stati approntati anche per l'opportuna informazione periodica al Parlamento sul fenomeno dell'AIDS.

Occorre notare, a proposito della detta percentuale di detenuti tossicodipendenti, che una delle ragioni che portarono alla modifica della legge n. 685 del 1975 derivò dalla constatazione che il sistema della non punibilità per la detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti aveva prodotto — anche al di là della volontà del legislatore — un enorme aumento della diffusione di droga attraverso il piccolo spaccio.

Per questo motivo la nuova legge sulla droga — decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 — ha strutturato il sistema sanzionatorio della detenzione personale di sostanze stupefacenti graduando le sanzioni in amministrativa, per le quantità ritenute, da apposito decreto del ministro della sanità, «dose media giornaliera», e penale, per le quantità che superano tale dose.

L'intento non era certo quello di punire con il carcere quanti sono arrestati in flagranza per il delitto di sola detenzione illecita di sostanze stupefacenti, bensì di porre un deterrente allo spaccio di piccole quantità di droga.

Del resto, in base al comma 4 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, la facoltà di procedere all'arresto in flagranza è giustificata solo «dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto». A questo si aggiunge che, con il decreto dell'8 agosto 1991, n. 247, convertito con la legge 5 ottobre 1991, n. 314, l'arresto obbligatorio in flagranza fu escluso nel caso di riconosciuta lieve entità dei fatti (articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, del 1990).

Se poi si esaminano i reati per i quali i tossicodipendenti sono trattenuti in carcere, si osserva che il numero dei tossicodipendenti arrestati per violazione dell'articolo 73 del testo unico delle leggi contro la droga è sempre stato inferiore rispetto a quello dei non tossicodipendenti arrestati per lo stesso motivo. Più precisamente, al 15 marzo di quest'anno, i tossicodipendenti arrestati per violazione dell'articolo 73 (spaccio) erano 5.259, mentre i non tossicodipendenti erano 6.172.

Da un'analisi sui quantitativi delle sostan-

ze stupefacenti per i quali sono stati effettuati gli arresti, secondo i dati forniti dalla direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, si osserva che 1.040 dei 32.097 soggetti arrestati per spaccio di stupefacenti dall'entrata in vigore della legge (11 luglio 1990) erano in possesso di una quantità di droga di tre volte inferiore alla dose media giornaliera. Si tratta di poco meno del 3 per cento del totale degli arrestati!

A chi esaminasse con attenzione tutta la nuova normativa contro la droga non potrebbe sfuggire la continua preoccupazione del legislatore affinché la risposta a questo dramma sia essenzialmente preventiva, terapeutica e socio-riabilitativa.

Anche per gli istituti di pena vale questa impostazione, ed in tale senso la legge impone una stretta collaborazione tra gli istituti e le unità sanitarie locali per garantire effettiva assistenza sanitaria e socio-riabilitativa a favore dei detenuti tossicodipendenti.

In proposito si richiama l'attenzione sull'articolo 96 del testo unico n. 309 del 1990, che pone a carico delle unità sanitarie locali la relativa cura e riabilitazione, d'intesa con gli istituti penitenziari ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti.

Le reiterate richieste dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alle USL territorialmente competenti — e finalizzate alla realizzazione della suddetta collaborazione attraverso apposite convenzioni, da stipularsi secondo uno schema predisposto in sede di commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le regioni e con gli enti locali — non hanno ricevuto, a tutt'oggi, adeguate risposte da parte delle regioni.

Con riferimento specifico ai quesiti posti dall'interpellanza Bonino n. 2-00127, faccio presente che la USL di Torino 3 in data 10 febbraio 1992, ha evidenziato che l'ampliamento della pianta organica del servizio per le tossicodipendenze, previsto dal decreto del ministro della sanità n. 444 del 1990, non era stato ancora deliberato dalla regione Piemonte, talché non era possibile bandire i concorsi per il potenziamento numerico degli operatori.

L'assistenza sanitaria interna è adeguatamente assicurata mediante sei medici incaricati e venticinque unità per il servizio di guardia medica, previsto per un totale di 60 ore giornaliere. Sono altresì attivate tutte le maggiori branche specialistiche. Per il servizio parasanitario, a integrazione delle due unità di ruolo presenti, è stato autorizzato il convenzionamento di personale a parcella per la copertura di 3.500 ore mensili. È inoltre previsto un apposito presidio sanitario per detenuti tossicodipendenti, con funzioni di raccordo con la USL, nel quale sono impiegati giornalmente medici per sei ore ed infermieri per dieci ore. Non sono stati segnalati episodi di inefficienza da parte del personale sanitario.

Per contrastare efficacemente i fenomeni dell'incremento dei detenuti tossicodipendenti, della presenza dell'infezione HIV-AIDS nella popolazione carceraria e, in genere, del sovraffollamento, va notato che il decreto-legge adottato il 10 luglio dal Consiglio dei ministri prevede il divieto della custodia cautelare (a modifica dell'articolo 286 del codice di procedura penale) e la sospensione dell'esecuzione di pena detentiva (a modifica dell'articolo 146 dello stesso codice) nei confronti di persone affette da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione, e l'eventuale ricovero presso strutture sanitarie o la concessione degli arresti domiciliari per gli stati terminali di AIDS conclamato.

Nel medesimo decreto è prevista l'individuazione di apposite strutture negli ospedali per ospitare detenuti affetti da infezione HIV con piantonamento. Si prevede, inoltre, a certe condizioni, la revoca della misura cautelare della custodia in carcere per le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata residenziale.

Quanto alle ventisette case mandamentali acquisite dall'amministrazione penitenziaria e destinate a detenuti tossicodipendenti, il relativo decreto ministeriale 10 maggio 1991 è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Con riferimento allo specifico quesito nell'interrogazione Pivetti n. 3-00155, comuni-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1992

co che alla data del 30 giugno 1992 i detenuti ed i semiliberi presenti nelle carceri lombarde erano 5.774, a fronte di una capienza tollerabile di 4.040. Alla data del 31 dicembre 1991 i tossicodipendenti erano 1.787 ed i sieropositivi 573.

Quanto al generale fenomeno del sovraffollamento delle carceri, va notato che esso non dipende tanto da carenze di edilizia, quanto da carenze negli organici della polizia penitenziaria. In proposito, va rilevato che per fare fronte alle dette carenze e rendere così possibile anche l'espletamento dei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti, l'articolo 17 del recente decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, ha disposto l'aumento del relativo organico di 2 mila unità nel ruolo degli agenti ed assistenti e la copertura dei relativi posti vacanti mediante l'impiego di agenti ausiliari.

Inoltre, nel citato decreto-legge adottato il 10 luglio scorso dal Consiglio dei ministri è prevista l'assunzione a tempo determinato, in eccedenza all'organico, di mille agenti di polizia penitenziaria, che potranno essere attinti dai contingenti di militari in ferma prolungata da congedare il 31 dicembre 1992 e, in caso di necessità, da militari di leva congedati entro il 31 agosto 1992.

Per quanto riguarda le problematiche più generali sollevate dagli onorevoli interpellanti in materia di assetto del personale, di potenziamento degli organici e di formazione professionale faccio presente che gli schemi dei decreti legislativi, previsti dalla legge n. 395 del 1990, di istituzione del corpo di polizia penitenziaria sono all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto concerne le esigenze evidenziate di riduzione dei rischi di atti di autolesionismo o di eteroaggressioni determinati dal trauma del primo ingresso in carcere (interpellanza Bonino n. 2-00127 ed altre), informo che la citata circolare del gennaio 1988 relativa al servizio per detenuti ed internati nuovi giunti dalla libertà non è stata mai revocata ed è tutt'ora operante. Il servizio ha avuto efficacia nella riduzione dei menzionati rischi.

Quanto all'episodio segnalato dall'onorevole Maiolo nella sua interpellanza n. 2-00138, ricordo che dello stesso è stata subito

informata la competente autorità giudiziaria. Sono stati inoltre adottati provvedimenti disciplinari nei confronti delle responsabili individuate e, a tutela della sicurezza interna dell'istituto, ne è stato disposto l'immediato trasferimento altrove.

Pertanto, come emerge dalla relazione del direttore della casa circondariale di Milano in data 4 luglio scorso, sembra che la dedotta violenza sessuale sia ancora da accertarsi e che la vittima dell'aggressione non ne avrebbe fatto menzione nella prima ricostruzione dei fatti. Io personalmente ritengo comunque che il fatto sia gravissimo in sé.

La protesta delle altre detenute, seguita all'episodio di cui sopra, non è da ritenersi, comunque, legata a problematiche più generali, quali il sovraffollamento, pur noto, dell'istituto milanese, né tanto meno alla recente emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, bensì alla circostanza che il personale penitenziario non aveva consentito alle stesse detenute di picchiare — come era loro intenzione — le quattro compagne autrici della violenza.

Per quanto attiene allo stato di agitazione della popolazione carceraria connesso con l'emanazione del citato decreto-legge n. 306, il ministro di grazia e giustizia ha ripetutamente dichiarato la sua disponibilità — che conferma in questa sede, per mio tramite — a rivedere alcune disposizioni del decreto-legge menzionato tenendo conto dei suggerimenti e delle osservazioni avanzate da politici, parlamentari ed operatori giudiziari.

Quanto in particolare alla cosiddetta retroattività delle disposizioni che incidono sulla condizione penitenziaria, preciso che il provvedimento ha inteso eliminare benefici e misure alternative nei confronti di condannati per determinati gravissimi delitti, salvo per chi decida di collaborare, mostrando così per un verso la definitiva rottura di vincoli associativi e di solidarietà criminali, per altro verso quel ravvedimento atteso e quella scelta collaborativa che giustificano la concessione di benefici. Dunque nessuna retroattività, bensì applicazione delle nuove regole a situazioni in corso.

Mi rendo perfettamente conto che la risposta, così come formulata, risponde ad

alcuni quesiti, ma non a tutti. Certo, la situazione è particolarmente grave, e credo sia chiaro a tutti come né una risposta come quella che ho fornito in questa sede, né le stesse interpellanze e interrogazioni presentate, per quanto positive, possano risolvere una questione — ripeto — particolarmente grave, che credo verrà avviata ad un esito più positivo se sapremo migliorare le leggi dello Stato. Si tratta comunque di una questione che, a mio avviso, non potrà comunque essere risolta in via definitiva dagli eventuali miglioramenti che potrebbero essere introdotti a livello legislativo.

Ciò chiarito, riconfermo ai colleghi la mia disponibilità, anche per il futuro, a seguire questi problemi particolarmente rilevanti. La loro risoluzione rappresenterà certamente il segno di una civiltà che deve mutare per adeguarsi in modo efficace ai tempi attuali.

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche degli interpellanti. L'onorevole Bonino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interpellanza Taradash n. 2-00035, di cui è cofirmataria.

EMMA BONINO. Signor sottosegretario, nell'indicare all'inizio del suo intervento i limiti della sua risposta, ella ha dichiarato che si sarebbe attenuta esclusivamente al testo letterale delle interpellanze ed ha testimoniato una serie di difficoltà a verificare i dati che le sono stati segnalati in queste ultime ore.

Da questo punto di vista, devo dire che la sua disponibilità ad un riaggiornamento del tema, nella prospettiva di avviare un diverso tipo di discussione più approfondita — magari in Commissione — rappresenta la parte positiva della sua risposta. Un altro elemento positivo lo riscontro nella disponibilità dichiarata dal ministro Martelli — e da lei riconfermata in questa sede — a modificare alcune parti del cosiddetto decreto anti-mafia, sulla base di una discussione che presumo avverrà in Commissione.

Per il resto, staremo a vedere quali siano i dettagli del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì. La mia opinione è che si tenti di far fronte ad una situazione gravissima giorno per giorno,

possibilmente giorno dopo per giorno dopo, e che non si tenti mai di prevenire o di governare fenomeni che sembrano quantomeno prevedibili. Non ho la vocazione a fare la Cassandra, cioè colei che preannuncia le sventure, ma è certo che i dati che lei stessa, onorevole sottosegretario, ci ha fornito parlano abbastanza chiaro. Dal loro esame emerge chiaramente che, se non troveremo una soluzione all'attuale stato di sovraffollamento e di invivibilità delle carceri ma, anzi, gli interventi legislativi successivi tenderanno ad inasprire la situazione, prepareremo una situazione insostenibile di rivolta negli istituti penitenziari.

Per quanto riguarda il caso specifico dei detenuti malati di AIDS, mi consenta (salvo poi vedere cosa sta scritto nel decreto) di dire che, alla luce di tutti gli elementi che ci ha fornito, sono molto perplessa circa la possibilità che essi possano essere trasferiti nelle strutture sanitarie. Chiunque di voi o di noi si sia trovato nella necessità di far ricoverare qualcuno — detenuto o no — negli ospedali di Roma o di altra città, sa che, neppure supplicando, è possibile trovare un posto letto e che i reparti di malattie infettive, pur esistenti (come quelli dell'ospedale Spallanzani di Roma), sono chiusi per mancanza di personale. Lei ci ha detto: stiamo cercando di ovviare a questi problemi ricorrendo sia al reclutamento di nuovi agenti di polizia penitenziaria (ha parlato di mille unità in più per i piantonamenti), sia ad altre possibilità. Onorevole sottosegretario, il problema vero — come lei stessa ha sottolineato — è un altro e riguarda il personale sanitario vero e proprio. Si sono determinate situazioni come quella del carcere di Torino (che conosco bene!) o di altri istituti di pena piemontesi: i responsabili delle strutture carcerarie chiedono di trovare, insieme alle USL, una soluzione a tale problema, ma questa soluzione non viene individuata per tutta una serie di ragioni!

I dati da lei forniti, onorevole sottosegretario, potranno variare di qualche unità ma, francamente, ritengo si avvicinino al vero: siamo ad una capienza di 25 mila unità, a fronte di una presenza effettiva di detenuti di 44 mila unità: andando di questo passo, arriveremo a 53 mila unità! Poi, potremo

pure discutere se sono 52.526, ma il fenomeno è quello!

Onorevole sottosegretario, credo che sulla base di queste risposte e di questa discussione non ci rimanga altro da fare che continuare ad agire attraverso iniziative non più molto solitarie che portino ad una riconsiderazione della legge sulla droga, almeno per quanto attiene al consumo individuale. Prendo atto che, a seguito di alcuni suicidi particolarmente drammatici (i suicidi sono sempre drammatici!) di adolescenti arrestati per il possesso di 15 grammi di *hashish*, il ministro è intervenuto per auspicare la non reclusione per tali soggetti. Ciononostante, credo che questa decisione non debba essere lasciata alla discrezionalità del magistrato, ma che debba essere rivista la legge chiarendo, per lo meno, che il consumo individuale, di qualunque sostanza si tratti — ivi compresa la stricnina — non è un reato perché, in questo senso, non provoca alcuna vittima. Ciò rappresenterebbe comunque solo un primo passo e bisognerebbe arrivare ad affrontare davvero il problema — non siamo più isolati nel sostenere tale opinione — della elaborazione di programmi di riduzione del danno, ivi compresi gli aspetti della legalizzazione e della distribuzione controllata della droga. Questo sarebbe davvero un atto di buon governo, ma non sta a significare affatto che intendiamo costituirci a sindacato dei consumatori! Anzi, devo dire che sono preoccupata, per lo meno in egual misura, per coloro che consumatori non sono, e cioè per la grande maggioranza dei cittadini italiani che sono vittime, invece, non della droga, ma del proibizionismo, e quindi della criminalità che esso comporta.

Credo che dovremo davvero avere il coraggio di affrontare il problema in modo non cinico. Resto piuttosto sconvolta quando mi si dice che la mia tesi sarebbe quella di qualcuno che si arrende alla droga: non è affatto così! Si tratta di capire come governare meglio un certo fenomeno e non di cedere a qualcosa. Senza questo coraggio si potranno forse solo trovare soluzioni più o meno temporanee a casi specifici. Per quanto riguarda, ad esempio, la questione dei detenuti malati di AIDS, il Governo adesso interviene (e vedremo in che modo); ma il

direttore Amato segnala da anni il problema, che ora deve essere risolto: ciò finora non è avvenuto e le carceri sono ridotte ad un lebbrosario.

Noi radicali abbiamo la tradizione di passare molto tempo in carcere, per così dire, per renderci conto delle varie necessità. Ci siamo quindi potuti accorgere della misura in cui la situazione si è deteriorata, anche perché non stiamo parlando di malattie facilmente curabili; esse, al contrario, hanno un decorso drammatico.

Mi auguro, quindi, che si confermi la disponibilità del Governo a rivedere quelle parti del decreto antimafia, da molti segnalate, che ritengo non siano francamente accettabili. Per quanto riguarda il tema dei detenuti, tossicodipendenti o meno, lei faceva giustamente rilevare come i primi siano di numero inferiore agli spacciatori, cioè a coloro i quali smerciano droga ma non la consumano, che si aggiungono ai cosiddetti venditori gratuiti. Quella della droga è una delle poche industrie i cui rappresentanti sono i tossicodipendenti, che a loro volta diventano poi rivenditori per forza, e nella quale non vengono pagate né le spese né i salari, dal momento che queste persone fanno ciò che fanno perché vi sono costrette.

So perfettamente che si tratta di un problema che va affrontato a livello nazionale ed internazionale. Credo, però, che dobbiamo avere quel coraggio di cui parlavo ed usarlo non solo per affrontare il problema delle carceri e della delinquenza, ma a favore della stragrande maggioranza dei cittadini italiani, che sono vittime non della droga, ma del proibizionismo su quest'ultima (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interpellanza Correnti n. 2-00088, di cui è cofirmataria.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni svolte dal sottosegretario ed anch'io, come l'onorevole Bonino, devo dire che probabilmente sarà la «seconda puntata» — come l'ha definita l'onorevole Mazzuconi — la parte più sod-

disfacente della risposta del Governo alle interpellanze ed alle interrogazioni che sono state presentate e che oggi stiamo discutendo.

Francamente — specie dopo l'audizione del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena presso la II Commissione lo scorso 1° luglio — ritenevamo che la presa di posizione del Ministero di grazia e giustizia e le risposte a questi atti parlamentari potessero essere di tenore e di spessore diversi. Voglio brevemente prendere in esame le questioni che hanno formato oggetto della nostra interpellanza e valutarle alla luce delle cose che sono state dette oggi, nonché dei dati preziosi che ci sono stati offerti dallo stesso dottor Nicolò Amato.

Per quanto riguarda anzitutto il problema del sovraffollamento, devo ovviamente ritenere assolutamente attendibile quanto riferito dal dottor Amato; sulla base delle sue dichiarazioni, possiamo dire che vi sono più di dieci istituti penitenziari già pronti, che potrebbero porre rimedio alla situazione del sovraffollamento ormai endemico che affligge tutti i penitenziari d'Italia. Tali istituti sono pronti, dicevo, dal maggio del 1991, ma restano inutilizzati per mancanza di personale.

Mi chiedo come, di fronte ad una situazione di continuo aumento della popolazione carceraria, con una progressione costante riconosciuta dallo stesso sottosegretario di stato per la giustizia, una gestione razionale, intelligente e saggia della questione carceraria nel nostro paese possa trascurare di rendere attive una serie di strutture nuove che potrebbero contribuire a risolvere alcune carenze igienico-sanitarie e determinati problemi di sovraffollamento.

La seconda questione sulla quale vorrei soffermarmi riguarda l'«improvvisa» agitazione che sta percorrendo le carceri italiane. Ovviamente, si tratta di una protesta del tutto prevedibile a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge antimafia. Negli ultimi anni all'interno del carcere si era stabilito una sorta di patto fra detenuti ed istituzione carceraria, basato sulla possibilità di applicazione della legge Gozzini. Non entro nel merito della concreta operatività della suddetta legge, che probabilmente è stata

alcune volte applicata in maniera non oculata; in realtà, in tante altre occasioni essa ha aperto ai detenuti la speranza della possibilità di un reinserimento, di una risocializzazione e, quindi, di una vita diversa.

Il patto al quale mi riferisco ha consentito comunque all'universo-carcere di resistere in una condizione di relativa, accettabile tranquillità. Ciò, al di là delle condizioni di sovraffollamento, di carenze igienico-sanitarie, di insufficienza di assistenza sanitaria, di mancanza di lavoro, di inadeguatezza del personale sia dal punto di vista quantitativo sia da quello professionale, come gli stessi operatori di polizia penitenziaria hanno denunciato.

È ovvio che un decreto incidente in maniera retroattiva sull'applicazione della legge Gozzini e, quindi, sull'adozione di misure alternative al carcere, distruggendo speranze, progetti di vita e, se volete, gli stessi processi rieducativi e risocializzanti, semina all'interno del mondo carcerario — già così provato, come ho ricordato in precedenza — una serie di reazioni che, ci tengo a sottolinearlo, sono state civilissime rispetto ai motivi ed alle ragioni di una disperazione comprensibile.

Un altro problema riguarda la riforma del corpo degli agenti di custodia. Soltanto adesso cominciamo ad esaminare in Commissione giustizia i decreti di attuazione di quella normativa; credo che tanto e troppo tempo prezioso sia stato nel frattempo perduto.

Una questione ancora più delicata e di forte impatto sull'opinione pubblica riguarda la presenza all'interno delle carceri di tossicodipendenti e in particolare di tossicodipendenti affetti da patologie di deficit immunitario. Nella sua audizione in Commissione giustizia il dottor Amato ha fornito un dato di circa 12.000 tossicodipendenti detenuti; con questa cifra si sottostima la gravità della situazione, poiché essa indica una media nazionale, mentre, in realtà, negli istituti carcerari delle grandi città la percentuale dei detenuti tossicodipendenti supera il 70-75 per cento.

Tale dato, già notevolmente allarmante ed inquietante, viene sottolineato da un'altra precisazione: nelle case circondariali di Ro-

ma, Milano, Torino e Genova la percentuale di detenuti non spacciatori di droga, ma semplicemente tossicodipendenti, è veramente molto elevata. Non voglio qui sviluppare un'ulteriore ennesima critica alla legge Jervolino Russo-Vassalli, né rifarmi a quanto molti dissero in quest'aula durante la discussione a proposito degli effetti devastanti che la normativa avrebbe avuto sull'universo carcerario. Tuttavia, credo che di fronte a determinati dati di fatto non possiamo più nasconderci.

La presenza di un numero così alto di detenuti tossicodipendenti e la non collaborazione, esplicitamente denunciata dal dottor Amato (mi pare che la questione sia oggetto di un'interpellanza presentata dall'onorevole Taradash e oggi in esame), del servizio sanitario nazionale con le strutture carcerarie per l'assistenza ai tossicodipendenti medesimi e agli affetti da AIDS sono altri dati con i quali fare i conti.

Il sottosegretario ci ha esposto brevemente il contenuto del decreto-legge approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. Ovviamente non posso fondare un giudizio serio, né politico né di merito, sui pochi elementi che ci sono stati forniti oggi; mi pongo, tuttavia, alcune domande. Se questa è la strada che il Governo ritiene di dover seguire sulla questione della diffusione dell'AIDS nelle carceri, credo che occorrerà fare un riferimento a quanto accade nel mondo, ad esempio rispetto alla definizione di incompatibilità tra regime carcerario e affezione immunodepressiva. È un dato ormai acquisito anche dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità che le patologie da HIV sconsigliano qualunque forma di vita promiscua come quella del carcere e quindi, di per sé, rendono incompatibile la convivenza di un soggetto affetto da sindrome immunodeficitaria con altri, tanto più vista l'attuale situazione dei nostri istituti di pena, nei quali una consuetudine, un costume di convivenza non soltanto fa scegliere, ma spesso impone, lo scambio di alcuni oggetti quali rasoi, lamette, coltelli, ed altri che possono essere il tramite del contagio, dell'infezione. Gli istituti penitenziari nazionali sono caratterizzati da condizioni di sovraffollamento; essi, quindi, non appaiono sicuramente

l'ambiente più compatibile con una situazione di affezione da sindrome di immunodeficienza acquisita.

Per quanto riguarda le patologie non conclamate, se ho ben compreso — e vorrei essere corretta se sbaglio —, il decreto ricordato dovrebbe sancire la possibilità del ricovero presso un istituto ospedaliero specializzato, con la previsione del piantonamento. Capisco che si sia fatto riferimento all'eventuale ricorso ai militari di leva: questo è un paese nel quale non si riesce a piantonare neanche un *boss* mafioso, mi sembra quindi complicato che si possano piantonare migliaia di detenuti affetti da patologie non conclamate di AIDS. E questo per tacere di ogni altro rilievo; ad esempio, non credo — probabilmente si tratta di un'ambizione, velata anche di un filo di utopia — che il ricovero in ospedale di un detenuto debba essere inteso come un vuoto nel processo rieducativo e risocializzante che dovrebbe caratterizzare l'intero arco dell'espiazione della pena. Francamente mi chiedo come, dunque, possa essere adeguatamente svolta quest'opera da militari di leva, al di là della preparazione specifica che possono avere, anche solo per il piantonamento.

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non verrebbero adibiti a quel servizio.

MARCO BOATO. Sarebbero addetti alla vigilanza esterna!

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Appunto, nei fatti non verrebbe adibito alcuno all'attività che ho indicato.

Detto questo, poiché credo di avere ancora qualche minuto a disposizione, vorrei spendere poche parole su un'altra questione che ci sta particolarmente a cuore. Come ha ricordato lo stesso Nicolò Amato — e anche il sottosegretario lo ha ribadito poc'anzi —, l'entità della popolazione carceraria del nostro paese registra in questo momento una punta particolarmente alta.

Mi chiedo se possiamo davvero pensare a costruire tante carceri quante il regime del nostro sistema penale sostanziale e di rito ne richieda. Forse bisognerebbe cominciare a

riflettere sul fatto che non è necessario che in carcere ci vadano proprio tutti, dal *boss* mafioso a colui il quale riporta, per esempio, una condanna a tre anni.

Voglio citare alcune osservazioni fatte in proposito dal professore Guido Neppi Modona qualche giorno fa su *la Repubblica* e il suggerimento che in esse era contenuto: fare sì che quelle che finora sono state considerate misure alternative al carcere diventino invece pene principali, comminate quindi dallo stesso magistrato giudicante e che possono ovviamente, in caso di inottemperanza delle misure e delle prescrizioni proprie della misura alternativa, trasformarsi in detenzione vera e propria. Ritengo che ciò sia valido rispetto, tra l'altro, al codice Rocco, un codice sostanziale, che presenta una misura della pena non più condivisa dall'opinione pubblica. Infatti, vi sono reati di scarsissima rilevanza oggi nella coscienza della collettività che vengono puniti con pene severissime e reati che sono avvertiti come particolarmente gravi, contraddistinti da un particolare disvalore sociale, che sono ancora puniti con pene miti.

Credo, allora, che questa potrebbe essere una delle strade che l'esecutivo potrebbe seguire, in un momento in cui il ripensamento del codice penale sembra essere uno dei compiti che il nuovo Governo vuole assumersi, per evitare che l'attuale *trend*, che sembra inarrestabile e che conduce un numero sempre maggiore di persone in carcere, diventi alla fine una sorta di corda tesa sino al limite, che non può non spezzarsi, con conseguenze che speriamo non siano tragiche.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro Fidelbo, mi scusi. Onorevole Vito, la pregherei di non voltare le spalle alla Presidenza.

MARCO BOATO. Sono stato io a distrarlo, signor Presidente, e me ne scuso.

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. L'ultima osservazione che volevo aggiungere è la seguente. Mi auguro che l'impegno

che lei si è assunta poc' anzi venga mantenuto al più presto. Non ho infatti dubbi sul fatto che venga mantenuto, ma occorre che ciò avvenga al più presto possibile, poiché il momento particolarmente delicato che stiamo vivendo è destinato a perdurare, se non per ragioni strettamente collegate all'entrata in vigore del decreto, comunque per qualunque altra misura che possa poi comportare (mi sembra un *trend* che negli ultimi anni, e fino a questo momento, è apparso inarrestabile) ulteriori difficoltà o limitazioni all'applicazione della legge Gozzini. La situazione, quindi, rischia di rimanere particolarmente delicata.

Mi auguro che questa sia l'occasione per affrontare la problematica, anche perché spesso i giornali trattano le situazioni carcerarie delle grandi città, che sono, per impatto emotivo, le più spendibili dai *mass media*.

Vi sono però altre realtà, ed io voglio accennarne soltanto due. In primo luogo, vorrei ricordare il carcere di Caltanissetta, che ospita 150 detenuti invece dei 70 che dovrebbe contenere. Di questi 150, più di un centinaio sono indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso di cosche operanti nel gelese. Non so se lei, onorevole sottosegretario, abbia idea di cosa significhi una tale concentrazione di personaggi di quel calibro e di quella pericolosità sociale in un piccolo carcere di provincia, in una situazione del personale penitenziario ormai alle corde per quantità, mezzi e strutture.

Il secondo esempio non è più sulle pagine dei giornali, vi è apparso solo perché un'autobomba era stata collocata davanti all'ingresso principale di piazza Lanza: mi riferisco al carcere di Catania. Anch'esso, ormai, è afflitto da disfunzioni storiche per quanto riguarda le strutture ed il personale. Dall'interno delle mura di questo carcere, negli anni, la potenza mafiosa ha continuato ad esercitare il proprio ruolo di dominio e anche di comando, spesso (come stabili un'ispezione ministeriale) con qualche responsabilità tra gli stessi operatori carcerari. Tutto ciò a detrimento di quanti, invece, in quel carcere continuano a lavorare spesso in condizioni di assoluto abbandono da parte delle istituzioni.

Noi prenderemo pertanto molto sul serio

l'impegno che lei, onorevole Mazzuconi, si è assunta oggi pomeriggio a nome del Governo. Pur dichiarandoci insoddisfatti della risposta che è stata fornita dal suo Ministero ai quesiti che avevamo posto, auspichiamo che la sensibilità del Governo — che dovrà dimostrarsi da oggi in poi — sia adeguata ed all'altezza dei problemi da affrontare. Ci riserviamo quindi di valutare la capacità dell'attuale Governo di intervenire nei confronti della situazione carceraria, in nome della civiltà, del rigore e della giustizia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei verdi e federalista europeo*).

PRESIDENTE. L'onorevole Elio Vito ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Bonino n. 2-00127, di cui è cofirmatario, nonché per l'interrogazione Taradash n. 3-00100, di cui è cofirmatario.

ELIO VITO. Signor Presidente, credo che il sottosegretario si renda conto che, al di là delle dichiarazioni conclusive della sua replica alle interpellanze e alle interrogazioni presentate, per quanto ci riguarda sia abbastanza facile — purtroppo! — dichiararci ampiamente insoddisfatti delle risposte fornite.

Vorrei svolgere una prima considerazione in relazione al decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992: ci rendiamo conto che il sottosegretario è venuto questa sera a illustrare la posizione del Governo su un provvedimento assunto prima che l'onorevole Mazzuconi facesse parte dello stesso e comprendiamo quindi la sua oggettiva difficoltà. Tuttavia, dobbiamo ritenere che il decreto-legge — la cui decadenza per mancata conversione in legge nei termini stabiliti dalla Costituzione è scontata — sarà ripresentato, sia pure con le modifiche che potranno essere introdotte dalle Commissioni competenti in seguito all'ampio dibattito che si è aperto nel paese.

Questa non è certo una buona notizia, perché noi riteniamo che detto provvedimento non debba essere riproposto all'esame del Parlamento, essendo inefficace ed anche ampiamente controproducente. Cercherò di parlare solo degli effetti che il decreto-legge n. 306 sta provocando nelle

carceri, in una situazione già devastata dalle conseguenze della legge Jervolino-Vassalli in tema di tossicodipendenze.

Il decreto-legge è completamente inefficace nella lotta alla mafia, semplicemente perché la mafia ha come primo obiettivo quello di far venir meno lo Stato di diritto nel nostro paese. Un decreto-legge il quale sancisce che, per combattere la mafia, lo Stato deve rinunciare ad alcuni dei capisaldi del proprio ordinamento giudiziario, ad alcune delle norme basilari sulle quali si fonda lo Stato di diritto, più che a combattere la mafia serve evidentemente a riconoscere il successo che le organizzazioni criminali mafiose stanno cominciando ad avere. Ciò con riferimento sia alle modifiche introdotte nel nuovo codice di procedura penale (tra l'altro con una ritualità, quella del decreto-legge, che fu esplicitamente negata al momento dell'approvazione del nuovo codice di procedura penale), sia alle modifiche introdotte al regime carcerario, ed in particolare ad alcune misure sostitutive di misure repressive, che fanno ritornare i rapporti all'interno del carcere indietro di 10 anni.

È questa una visione ricorrente soprattutto dopo l'approvazione della legge Gozzini, ingiustamente e clamorosamente criminalizzata dagli organi di informazione; una legge alla quale non è stato invece riconosciuto il merito importante non solo di introdurre all'interno delle carceri un clima di serenità e di convivenza civile, ma anche di restituire al periodo di detenzione quella che è la caratteristica prevista dalla Costituzione: una misura non vendicativa da parte dello Stato, ma tendente al reinserimento nella vita sociale e civile del cittadino detenuto.

Pur comprendendo le circostanze tragiche e drammatiche che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge n. 306 in tema di lotta alla mafia, il provvedimento pare esprimere un senso di impotenza e di vendetta: non essendovi la capacità di intervenire direttamente nei confronti dell'organizzazione criminale, nei confronti dei materiali responsabili ed esecutori della strage di Capaci, si preferisce prendersela con chi è già nelle carceri.

Il Governo quindi adotta una misura quasi di ritorsione, di vendetta indiretta, prenden-

dosela con persone che materialmente non hanno nulla a che fare con quella strage, in quanto già detenute. Si arriva fino agli episodi paradossali che sono già stati illustrati dai colleghi intervenuti in precedenza: per esempio, si mostrava questa grande operazione di polizia all'opinione pubblica attraverso le telecamere, senza spiegare che in realtà si arrestavano in modo spettacolare persone già detenute che, essendo sottoposte a misure alternative alla detenzione totale, stavano rientrando in carcere.

Questa è la situazione nella quale ci troviamo, che ci induce ad affermare che il decreto in questione è inefficace, controproducente e non deve essere riproposto. Riteniamo peraltro importanti le sue dichiarazioni, signor sottosegretario, e quelle del ministro di grazia e giustizia in merito alla volontà del Governo (credo che difficilmente avrebbe potuto essere diversamente) di recepire le modifiche che saranno introdotte, nonché le critiche e le perplessità avanzate.

Per quanto riguarda la situazione determinatasi nelle carceri in seguito all'entrata in vigore della legge Jervolino-Vassalli, la nostra interpellanza sulla condizione delle carceri piemontesi è tristemente indicativa. Ritengo utile ricordare che nel carcere di Alessandria, in un solo mese, vi sono stati tre tentativi di suicidio; nel carcere di Biella, nel luglio 1991, due detenuti tossicodipendenti si sono impiccati, un altro è stato salvato *in extremis* ed un altro ancora, nel gennaio 1992, si è impiccato; il 10 aprile 1992, sempre nel carcere di Biella, un detenuto si è suicidato per aver aspirato gas metano; nel carcere di Cuneo, nel febbraio 1992, è stata data notizia di due aggressioni ad agenti di custodia da parte di detenuti e il 18 maggio 1992 un detenuto di 28 anni, tossicodipendente, si è impiccato.

Nella interpellanza si ricorda inoltre che nel carcere di Ivrea, il 23 gennaio 1991, un detenuto di 18 anni, arrestato per detenzione di 25 grammi di *hashish*, si è impiccato poche ore dopo il suo ingresso in carcere; nel carcere di Saluzzo, il 30 gennaio 1992, il detenuto Massimo Malgaritta ha tentato il suicidio e nel carcere di Vercelli, il 17 maggio 1992, si è impiccato il detenuto Damiano Condello. A ciò si aggiunge la situazione

drammatica ed esplosiva del carcere Le Vallette di Torino. Quello delle carceri piemontesi è solo un esempio di ciò che sta accadendo nelle carceri italiane a causa degli effetti devastanti e perversi della legge Jervolino-Vassalli.

Tale legge, oltre ad aver sconvolto l'attività ordinaria di funzionari di polizia, magistrati e prefetti, ha anche reso oggettivamente invivibile ed esplosiva la situazione all'interno delle carceri (lei, signor sottosegretario, ha ricordato che vi sono 44 mila detenuti). A due anni dall'entrata in vigore di questo provvedimento, quindi, il dato oggettivo da registrare è che esso è stato semplicemente inutile nella lotta alle tossicodipendenze ed ha prodotto gli effetti drammatici che ho ricordato. Una legge che è stata basata su principi etici e morali e non su principi di diritto ha prodotto conseguenze devastanti sul piano della vita privata dei detenuti ed ha provocato danni sociali in relazione ad aspetti non marginali all'interno del carcere.

Riteniamo quindi che, dopo due anni, il Governo, come promettevano i suoi promotori, dovrebbe perseguire una seria politica di revisione della legge Jervolino-Vassalli, che non può non constatare il totale fallimento della stessa. Ci aspettiamo che non solo il Ministero di grazia e giustizia, ma anche gli altri ministeri ai quali ci rivolgiamo con le nostre interrogazioni ed interpellanze, ci forniscano risposte puntuali.

Voglio sottolineare che abbiamo sollevato contestazioni ampie e puntuali sull'attendibilità e spesso sulla stessa veridicità dei dati forniti annualmente e semestralmente dal Ministero degli affari sociali e da quello della sanità sullo stato di attuazione della legge Jervolino-Vassalli, sostenendo che essi non servono a dimostrare in modo puntuale lo stato di fallimento di tale provvedimento.

Anche al riguardo ci troviamo di fronte ad uno Stato che non cerca di rimuovere le cause del fenomeno della tossicodipendenza e di combatterne effettivamente la diffusione, quindi di togliere al mercato della criminalità organizzata quella fonte immensa di guadagni illeciti derivante dal fatto che la criminalità organizzata ha oggi il monopolio del mercato delle sostanze stupefacenti; que-

ste ultime sono formalmente illegali, ma in realtà la loro vendita da parte della criminalità organizzata è libera. Lo Stato, anziché occuparsi di tutto ciò, pensa semplicemente a sancire, attraverso una norma etica, la punibilità del cittadino tossicodipendente, punendo quindi scelte individuali, senza preoccuparsi di ridurre e di combattere gli enormi danni sociali — a carico cioè dell'intera collettività — che questo tipo di politica, questo modo di «combattere» (lo dico tra virgolette) la tossicodipendenza e la criminalità organizzata in effetti producono sulla società.

Limitandoci agli effetti che tale situazione produce sulle carceri nell'interrogazione Tardash n. 3-00100 abbiamo fatto riferimento al noto episodio che si è verificato all'interno del carcere di Sollicciano domenica 14 giugno. Dobbiamo subito dire che le diverse manifestazioni che i detenuti stanno effettuando in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992 si svolgono in genere con grande senso di responsabilità. È del resto comprensibile che l'entrata in vigore del suddetto decreto abbia prodotto, nelle carceri e tra i detenuti, un determinato clima e condizioni psicologiche particolari, per le quali effettivamente è possibile che si creino situazioni di grande gravità. Ciò nonostante, ad eccezione di pochi fenomeni, le manifestazioni verificatesi da parte dei detenuti in quasi tutte le principali carceri del nostro paese sono state condotte con grande responsabilità. Riteniamo che questo debba costituire un elemento di riflessione in ordine ai caratteri del decreto-legge in questione ed ai soggetti ai quali esso è rivolto.

Lei, onorevole sottosegretario, si è riferito al fatto che il decreto-legge non è retroattivo, ma sopprime misure alternative alla restrizione, a meno che il detenuto non collabori. Vogliamo segnalare alcune enormità che sono contenute in tale decreto e che certamente non saranno sfuggite al Governo e al ministro. Ci auguriamo che si sia fatto riferimento a queste enormità quando si è parlato di modifiche in caso di una reiterazione, che noi continuiamo a non ritenere scontata, da parte del Governo. Per esempio, il mantenimento delle misure alter-

native alla detenzione in caso di collaborazione scatta solo qualora l'autorità di polizia giudiziaria ritenga di dover comunicare al magistrato lo stato di collaborazione da parte del detenuto. Crediamo che questa sia una clamorosa enormità; evidentemente contrasta non solo con il codice di procedura penale, ma anche con la stessa Costituzione, la disposizione con la quale si lascia all'ufficiale di polizia giudiziaria la decisione se quel detenuto debba usufruire o meno di misure restrittive; dipende infatti dalla polizia giudiziaria comunicare o meno certe cose al magistrato, il quale potrà quindi poi far scattare o meno le misure di polizia giudiziaria.

Riteniamo che questo sia uno dei caratteri più abnormi e deteriori del decreto-legge. Ciò vale anche per la norma in base alla quale accade che ad un detenuto che da diversi anni si trova in stato di detenzione e che beneficia di misure alternative alla detenzione che, come dicevo prima, hanno avuto l'effetto positivo di ridurre la conflittualità e migliorare il rapporto di convivenza ed il clima di serenità all'interno delle carceri, ad un detenuto che magari ha già svolto tutti i tipi di collaborazione e magari ha già collaborato con la giustizia per il reato al quale ha partecipato, si chiedono certe cose. Ma non si possono sollecitare ulteriori collaborazioni a chi non abbia da offrire elementi materiali. Pensiamo ai casi, che ci sono stati segnalati, di detenuti che si sono denunciati e che hanno riconosciuto di essere colpevoli per reati che hanno commesso da soli. Sono state quindi tolte loro le misure alternative alla detenzione affinché non collaborino con la giustizia. Essi si trovano tuttavia nella condizione di non poter collaborare con la giustizia, perché hanno commesso da soli il reato per il quale hanno già riconosciuto la propria colpevolezza.

Tutte queste situazioni ci fanno pensare che il modo in cui il Governo conduce la lotta alla criminalità organizzata e fornisce risposta alle tragedie del nostro tempo, come quella della tossicodipendenza, sia profondamente inadeguato. L'esecutivo tende infatti, sempre più spesso, a rispondere all'emotività dell'opinione pubblica, all'emotività suscitata da stragi come quella di Capa-

ci, piuttosto che a cercare risposte puntuali, responsabili, serie, mature e soprattutto efficaci.

Per queste ragioni, pur cogliendo lo spirito con il quale, a nome del Governo, lei ha risposto stasera alla nostra interpellanza e alla nostra interrogazione, non possiamo che ribadire di essere profondamente insoddisfatti per le risposte forniteci (*Applausi dei deputati del gruppo dei verdi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pecoraro Scanio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00133.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Io sono un po' perplesso, perché il dichiarare se sia soddisfatto o insoddisfatto presuppone una classificazione della risposta del Governo. Direi invece che il Governo in questo caso merita un «non classificato» (il che poi equivale a dire che sono insoddisfatto), perché c'è una sorta di schizofrenia, signor sottosegretario, nei dati che probabilmente le hanno fornito gli uffici.

Da una parte abbiamo una serie di cifre e di dati che sono senz'altro allarmanti, quasi una bomba innescata: una popolazione carceraria che nel giro di un anno raddoppia, una situazione di grave difficoltà con oltre 12 mila tossicodipendenti nelle carceri e migliaia di detenuti sieropositivi; dall'altra parte ci troviamo di fronte ad una risposta obiettivamente burocratica, che probabilmente non dipende dalla sua volontà politica. Al riguardo sarebbe forse molto opportuno che le risposte che vengono fornite all'Assemblea fossero formulate (magari non dagli uffici, che non possono certo avanzare opinioni o rispondere alle perplessità che alcuni provvedimenti del Governo suscitano) in termini più politici e non meramente tecnico-burocratici. Perché questa è appunto una sede politica e non tecnico-burocratica. E dal punto di vista politico (per quanto riguarda me e il mio gruppo), deve considerarsi contraddittorio fornire una serie di elementi che suscitano grave allarme e contestualmente limitarsi a ribadire la disponibilità del ministro a rivedere il decreto-legge: un minimo di disponibilità in tal senso mi sembrerebbe ovvia, a meno che

l'esecutivo non voglia porre la fiducia sulla conversione in legge di un decreto-legge varato dal Governo precedente!

Incredibile è che, a fronte delle nostre domande, ci si limiti ad affermare (e questo credo dipenda dall'ufficio che le ha fornito la risposta e non da lei, signor sottosegretario, perché sono convinto della sua disponibilità ad ampliare ed approfondire positivamente la discussione su provvedimenti indispensabili) che il decreto non è retroattivo e che in pratica sospende i benefici per coloro che sono stati condannati per un certo tipo di reato, salvo che collaborino con la giustizia. Se mi permette, questa è una non risposta.

Non posso neanche dichiararmi insoddisfatto, perché lei non ha fatto altro che confermare quanto è scritto nel decreto-legge. Viene meno così lo stesso meccanismo dell'interpellanza e dell'interrogazione; non vi è infatti una vera risposta, dal momento che l'ufficio (che forse sarà il caso di richiamare) che le ha fornito questi dati, probabilmente in ritardo (e sono molto contento della sua spiegazione iniziale), si è limitato a trascrivere quello che già sta scritto nel decreto. Ciò non ha senso. Io sono in grado di leggere il testo di un decreto-legge! Nel provvedimento in questione è scritto appunto quello che lei ha ripetuto.

La domanda che si faceva e si fa al Governo era un'altra, e cioè quali provvedimenti abbia allo studio, tenendo conto che il precedente Governo (perché di questo stiamo parlando) ha varato un decreto-legge che è stato criticato da quasi tutti. Sono infatti contrari al provvedimento buona parte di questa Assemblea — almeno credo — e gran parte del mondo giuridico. Rispetto a quel decreto tutto il mondo giuridico, quello dei tribunali, quello forense, quello della dottrina, si è espresso — ripeto — in senso contrario. Alcuni importanti componenti della commissione Pisapia si sono dimessi. E giustamente i detenuti hanno protestato, anche se questo aspetto potrebbe essere considerato scontato e dunque marginale. Tutto il mondo del sistema penitenziario è comunque scontento.

A chi fa dunque riferimento il Governo?

Ad un'opinione pubblica generica? All'opinione pubblica che il giorno dopo una strage grave come quella di Capaci chiedeva un provvedimento duro? Anch'io sicuramente faccio parte di quell'opinione pubblica che chiede al Governo di bloccare la mafia, la camorra e la 'ndrangheta.

Ma non è una risposta affermare che si sospendono i benefici a chiunque sia stato condannato per un certo tipo di reato, salvo che intenda collaborare. Che risposta è questa? Come fa a collaborare una persona che è stata condannata quindici anni fa per un reato di associazione a delinquere di stampo mafioso? Magari dopo quindici anni ha reciso determinati rapporti, ha rispettato la legge che prevedeva che potesse ravvedersi, ha ottenuto una semilibertà e la possibilità di continuare a lavorare, non ha commesso altri reati né ha violato le leggi di questo Stato... Ebbene, a questa persona si risponde: lo Stato ha previsto che siano bloccati i benefici a coloro i quali sono stati condannati per un certo titolo di reato!

Non so quale funzionario abbia scritto tale risposta, ma andrebbe quanto meno richiamato, se non trasferito ad altro ufficio. Questa non è risposta da fornire ad un quesito chiaro posto al Governo in ordine ad una situazione che è ovviamente di ingiustizia sostanziale, oltre che allarmante. Una situazione nella quale si cerca di insegnare a chi ha violato la legge che essa, invece, va rispettata; la legge deve essere giusta, deve essere chiara, deve essere rispettabile.

Quindi l'insoddisfazione è forte. Ove possibile, io ripresenterò un'interrogazione dello stesso tenore, magari a risposta scritta, se sarà possibile ottenerla in tempi ragionevoli, pur se temo che la situazione delle interrogazioni a risposta scritta sia ancora più tragica.

Rispetto a questo punto, dunque, ritengo che il giudizio sulla risposta del Governo sia «n.c.», non classificato, perché si tratta di una non risposta, della riproduzione di quanto è scritto nel decreto. Non vi era bisogno di rivolgere una domanda al Governo per avere questa risposta, perché, nonostante vi sia un grande scadimento della classe politica e del Parlamento, una parte di noi riesce ancora a leggere il testo di un decreto!

Detto ciò, termino prendendo atto positivamente della disponibilità del sottosegretario ad un ulteriore confronto, spero in varie sedi. Ritengo che ciò sia molto importante e colgo l'occasione per ricordare al Governo che sarebbe molto grave il ventilato tentativo di reiterare il decreto soltanto in base ad un voto presumibilmente ottenibile al Senato entro l'8 agosto. Sarebbe invece giusto, visto che la Camera lavorerà fino al 7 agosto, che si facesse il possibile perché vi fosse un esame in questo ramo del Parlamento e che il Governo si impegnasse in questa direzione insieme all'Assemblea.

In caso contrario, il decreto non dovrebbe essere reiterato, perché è forte la ribellione sociale diffusa contro norme dalle quali non derivano benefici diretti — si tratta di un provvedimento alquanto generico — a meno che non si vogliano modificare le stesse con riferimenti specifici ai detenuti particolarmente pericolosi o che abbiano costanza di rapporti con la malavita organizzata. È molto importante che si recuperi un concetto di correttezza nella modifica di uno strumento tanto importante qual è il codice di procedura penale, attraverso i meccanismi che la legge-delega e le leggi di approvazione del codice medesimo avevano già previsto per tale eventualità.

Spero dunque in ulteriori confronti e, ripeto, in relazione a questo elemento di ingiustizia sostanziale presenterò una interrogazione a risposta scritta per ottenere, finalmente, una risposta.

Ribadisco, tuttavia, che l'Assemblea richiede risposte di carattere anche politico e non di mera riproduzione di atti burocratici; altrimenti, si finisce con il recitare un gioco delle parti che non serve né a noi, che perdiamo tempo, né al nostro paese (*Applausi*)

PRESIDENTE. L'onorevole Nuccio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00136.

GASPARE NUCCIO. Ritengo che dovrò ribadire una parte delle cose dette dai miei colleghi, sottolineando tuttavia che apprezzo molto lo stile dell'intervento dell'onorevole sottosegretario, soprattutto per la parte

non scritta. Auspico che troveremo i luoghi ed i modi per approfondire il tema, che credo necessiti di risposte di carattere non solamente burocratico.

Nella sua risposta vi sono alcuni aspetti che mi lasciano interdetto, perché con un tono rassicurante si forniscono dati che rassicuranti non sono. Ad esempio, lei ha affermato che nelle carceri vi sono 3 mila sieropositivi, ma al contempo ci ha detto che soltanto il 51 per cento dei detenuti si è sottoposto al test. Ebbene, questo solo dato ci mette in allarme perché, come ha rilevato la collega Finocchiaro Fidelbo, la presenza di malati di AIDS e di sieropositivi in carcere, dove mancano gli elementi necessari ad assicurare un'adeguata prevenzione e cura di tale infezione, dovrebbe essere motivo di profonda preoccupazione.

Vorrei rifarmi ad un articolo letto su *la Repubblica*, nel quale viene riportata la testimonianza di una tossicodipendente poi morta in carcere di AIDS. In quell'articolo si metteva in evidenza come sia caratteristico in carcere un particolare atteggiamento. Un malato di AIDS alla fase terminale, sapendo che sta per morire, se ne frega degli altri ed anzi cerca di propagare il contagio all'interno del carcere stesso attraverso limette, forbicine, aghi e usando lo spazzolino da denti degli altri. Ciò dimostra come le condizioni carcerarie siano le peggiori per questi soggetti.

Ma nella sua risposta lei ha affermato che l'ipotesi di scarcerazione è prevista solo quando il malato di AIDS si trovi allo stadio terminale. Ebbene, è una misura che non serve a niente!

Spero che il vostro intervento non si limiti a ciò e mi auguro che il decreto-legge affronti il problema dei sieropositivi e dei malati di AIDS in modo globale. Se così non fosse, infatti, non solo la risposta sarebbe inadeguata, ma il Governo dimostrerebbe di non essere in grado di affrontare la «bomba» innescata dalla legislazione sulla droga.

A tale proposito vorrei avanzare un ulteriore rilievo, signor sottosegretario. Nella sua replica lei ha affermato che obiettivo dell'arresto sarebbe quello di fornire un deterrente nei confronti dello spaccio di droga. Per rafforzare la sua affermazione ha

esposto alcuni dati dai quali risulta che il numero di soggetti non tossicodipendenti arrestati sarebbe maggiore di quello dei tossicodipendenti.

Anche in questo caso mi sembra che la risposta sia espressione di una visione burocratica del problema. Infatti, chi ha mai circoscritto il problema all'arresto dei tossicodipendenti? Sarebbe importante, invece, fare una statistica di quante persone (conosco la realtà dalla quale provengo e quindi la mia è una testimonianza) sono letteralmente costrette a spacciare eroina o cocaina nei quartieri a rischio di Palermo, perché è l'unico mezzo che questo sistema economico offre per guadagnare un salario.

Ne consegue, onorevole sottosegretario, che il dato da lei sottoposto alla nostra attenzione non mi conforta affatto, anzi mi allarma, perché dimostra che il problema non è costituito solo dai tossicodipendenti, ma dal circuito perverso del proibizionismo — che non proibisce niente — che consente la vendita al minuto e all'ingrosso nelle vie e nelle piazze del nostro paese di piccole e grandi quantità di droga. Questi dati dimostrano il totale o meglio, il parziale (perché non mi piace usare toni apocalittici) — fallimento di una legislazione incoerente e incapace di affrontare i grandi nodi del piccolo e grande spaccio di droga.

Credo — lo hanno già fatto rilevare altri colleghi — che nel caso dei tossicodipendenti non sia soltanto questione di pene alternative, soprattutto se queste sono ancora una volta di tipo detentivo, come il soggiorno in alcune comunità terapeutiche del nostro paese. Il problema va affrontato nel suo insieme, e non mi pare che finora i governi abbiano avuto la capacità di farlo.

Per quanto riguarda la lotta contro la mafia, il problema non è la risposta emotiva della gente. Questa infatti è sacrosanta, e deriva dal fatto che negli ultimi dieci anni si è assistito ad una vera e propria mattanza di personaggi importanti della società politica e civile, con la sostanziale latitanza dello Stato o, peggio ancora, a volte con la complicità e la collusione di parti dello Stato con il potere mafioso. Il vero problema, quindi, è che lo Stato non fornisce risposte adeguate, ma soltanto parziali o insufficienti.

Sono assolutamente convinto — lo ripeto a scanso di equivoci — che il fenomeno mafioso vada represso e vada represso duramente, poiché si ha di fronte un'organizzazione militare che controlla parti consistenti del nostro territorio. Sono altrettanto convinto, però, che non si possa risolvere il problema con generalizzazioni che, anzi, aggravano la situazione invece di migliorarla e rendono assolutamente tranquilli coloro che continuano indisturbati a governare il territorio in alcune regioni del paese.

Nella situazione descritta dal sottosegretario, con una popolazione carceraria smisuratamente superiore alla ricettività degli istituti di pena, qualunque causa può determinare le condizioni per lo scoppio di una rivolta. Sono d'accordo con i colleghi sul fatto che la legge Gozzini abbia avuto una funzione di calmiera, abbia rappresentato una sorta di patto sociale. Ma il vero problema è che — lo ripeto — in questa situazione anche la causa più banale può provocare una rivolta.

Non è utile limitarsi a fare i profeti, se è possibile aggredire le ragioni che determinano il malessere. Auspico dunque che il Governo abbia la voglia e la capacità di fornire risposte adeguate, per evitare che tra poco tempo dobbiamo discutere di qualche grave sommossa nelle carceri.

PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interpellanza n. 2-00138.

TIZIANA MAIOLO. Onorevole sottosegretario, la ringrazio per la sua disponibilità. Devo però anch'io dichiararmi insoddisfatta, perché per gran parte della sua risposta lei non ha fatto altro che ripetere, e in alcune parti anche in modo piuttosto lacunoso, il contenuto di leggi dello Stato. Mi riferisco, in particolare, al decreto-legge Martelli-Scotti ed alla legge Vassalli-Jervolino.

Voglio tornare, però, sull'episodio specifico verificatosi nel carcere di San Vittore. Non voglio entrare nel merito di quello che ho visto, né discutere se vi sia stata o meno violenza sessuale nei confronti di una detenuta il 30 giugno. Vorrei semplicemente farle presente che la detenuta si è spogliata

davanti a me, e che mi provoca una forte emozione ricordare le lesioni presenti in tutto il suo corpo, in particolare bruciature di sigarette ed ematomi nella zona inguinale e sul pube. La ragazza è anche svenuta per ben tre volte. Non entro nel merito di quello che ha dichiarato prima o dopo; non credo comunque che vi siano state influenze e condizionamenti di alcun tipo. La stessa detenuta ha chiesto una perizia di parte e, segnatamente, un controllo ginecologico, una visita oculistica ed un accertamento neurologico. Vedremo se da questa perizia emergerà qualcosa di nuovo.

D'altra parte, non ho certo intenzione di drammatizzare alcunché: se le violenze fossero state più contenute di quelle che mi sono state raccontate o di quelle di cui ho verificato direttamente le conseguenze, sarei la prima ad essere contenta.

Quanto alla protesta delle altre detenute, mi sembra abbastanza ovvio — considerata la situazione — che queste abbiano potuto avere anche una reazione emotiva; anzi, devo dire che hanno avuto senz'altro una fortissima reazione di questa natura. Ciò è tanto vero che nel corso di una lunghissima riunione — durata circa un'ora e mezza — che ho avuto con loro, ho dovuto riscontrare difficoltà di dialogo, dal momento che le detenute parlavano tutte insieme a voce alta.

Bisogna stare bene attenti. Poiché in base al decreto Scotti-Martelli si parla anche di ripristinare l'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, cioè la disposizione che sospende non soltanto i benefici ma anche i più elementari diritti riconosciuti ai detenuti qualora si ravvisino situazioni di disordine o di emergenza — non vorrei che quella da me definita come «situazione emotiva», e che il direttore di San Vittore ha invece considerato come reazione delle detenute che volevano picchiare le autrici dei gesti di violenza, diventasse un alibi per un intervento nocivo. Credo, infatti, che le detenute si siano ora relativamente tranquillizzate. Non vorrei, insomma, data la situazione di tensione generale dovuta ai motivi richiamati in precedenza, che vi fossero reazioni violente, fortemente emotive e, quindi, negative.

Per quanto riguarda l'obiettivo della protesta — se cioè fosse dovuta esclusivamente

al fatto che si volessero picchiare le quattro detenute che avevano seviziato la compagna di cella, o se invece fosse collegata ad altri motivi — devo smentire (e me ne dispiace) il direttore del carcere, che pure è persona molto civile e capace. Infatti posso rendere una testimonianza sulla base della riunione con le detenute alle quali mi sono in precedenza riferita, cui non ha partecipato il direttore del carcere. Sto per dire qualcosa che può sembrare controproducente al mio interesse politico, ma voglio riferire che, esaurito il tema relativo agli avvenimenti che si erano verificati, mentre io avrei avuto interesse a parlare del decreto Scotti-Martelli, ho dovuto invece riscontrare come le detenute insistessero per discutere sulla legge Jervolino-Vassalli. In particolare, hanno protestato per il sovraffollamento carcerario conseguente a quella legge. Erano infatti detenute in attesa di giudizio, e quindi il decreto Scotti-Martelli non le riguardava.

Conosco il carcere di San Vittore da tantissimi anni, anche in ragione di mie attività pregresse, sia professionali sia politiche, e devo dire che la popolazione femminile là detenuta è molto cambiata. Una volta in carcere vi erano pochissime donne, per esempio, la vivandiera che aveva partecipato ad un sequestro di persona o l'anziana detenuta che aveva commesso un uxoricidio. Si trattava, cioè, di persone accusate di altri tipi di reato. Adesso San Vittore è pieno di ragazze giovanissime, tossicodipendenti o — come si ostina a definirle il ministro — non tossicodipendenti, ma semplicemente piccole spacciatrici. Il ministro non si rende conto, ad esempio, del fatto che non tutti i tossicodipendenti in carcere dichiarano la propria condizione. A San Vittore, per esempio, vi è un reparto, il COC (Centro di Osservazione Criminale), presso il quale sono detenuti alcuni tossicodipendenti, che non è detto presenti condizioni di vivibilità migliori rispetto a quelle riscontrabili negli altri bracci.

Di conseguenza, è molto difficile accertare il numero effettivo dei tossicodipendenti detenuti. Allo stesso modo è molto difficile stabilire l'entità del fenomeno del piccolo spaccio attuato dai tossicodipendenti (lei, onorevole sottosegretario, ha fatto riferi-

mento in precedenza alla funzione di determinazione della legge nei confronti del piccolo spaccio). Delle volte, nella valutazione di vari reati, viene da chiedersi se non sia meno peggio il piccolo spaccio rispetto, ad esempio, alla rapina o allo scippo, che sono reati che comportano violenza sulle persone.

Veniamo ora al nuovo decreto, di cui si è parlato sui giornali.

Tralascero la parte relativa ai detenuti malati di AIDS (ne hanno già parlato diffusamente molti colleghi), per sviluppare un ragionamento relativo alla questione del tossicodipendente e della sua possibilità di andare a scontare la pena in una comunità.

A tale riguardo, vorrei fare due considerazioni. La prima è che il concetto di disintossicazione comporta per forza talune differenziazioni tra le sostanze proibite: disintossicarsi da una sostanza che dà dipendenza infatti, è, forse, possibile mentre disintossicarsi da altre sostanze che non danno dipendenza è impossibile! Per cui, io posso andare a disintossicarmi dal caffè (una sostanza che dà dipendenza), ma mi sarà molto difficile disintossicarmi da una presunta dipendenza da una sostanza come l'*hashish*, che non dà dipendenza, non solo, ma che è accertato non provoca neanche rischi per la vita: nessuno al mondo, infatti, è morto per il consumo di *marijuana* o di *hashish*!

Per quanto riguarda l'altro punto che vorrei approfondire (questa è la seconda considerazione), credo che lei, onorevole sottosegretario, sia in grado di dirmi una parola in più di quelle che dirò io, essendo, al contrario di me, cattolica. Per una terapia come quella della disintossicazione del tossicodipendente, è fondamentale la libera determinazione della propria volontà. Tutti sappiamo, anche senza essere laureati in psicologia, che se una persona non può liberamente determinare la propria volontà di smettere il consumo di una sostanza più o meno nociva per la salute, è inutile mandarla a fare o a subire una qualunque terapia. Perché ho fatto riferimento alla sua fede cattolica? Perché durante una conversazione con dei sacerdoti del carcere di Milano mi venne detto, ad esempio, che la Chiesa è molto restia a celebrare matrimoni tra dete-

nuti, perché ritiene che la volontà del detenuto non sia libera di determinarsi. I sacerdoti quindi sono tenuti ad insistere per cercare di scongiurare matrimoni tra detenuti.

Devo dire che questo è molto interessante. A fronte di tale esempio, mi immagino nella concretezza quotidiana un detenuto tossicodipendente, cui qualcuno dica: «Preferisci restare in carcere o andarti a disintossicare nella comunità di Muccioli?». Con molta probabilità, il detenuto sceglierà la seconda ipotesi. Tale soluzione non servirà a nulla. Questo detenuto, probabilmente, o cercherà di evadere, oppure ritornerà in carcere, perché in realtà è molto difficile che la sua volontà sia libera nel momento in cui fa questa finta scelta, dato che in realtà non si tratta di una vera scelta. Sarebbe libera la volontà di un individuo non detenuto, che dicesse: «Fino ad oggi ho tenuto questo comportamento. Da domani cercherò di tenerne un altro, proverò quella strada».

Ritengo però opportuno evidenziare che la strada della comunità e della disintossicazione non è l'unica al mondo. Essendo una donna, e quindi più pragmatica e ragionevole di quanto non siano i politici di professione, che sono a volte più astratti, sono esterrefatta di fronte al fatto che in Italia non vi sia mai stato un Governo che abbia avuto la curiosità di andare a mettere il naso nelle esperienze di altri paesi. Non esistono soltanto l'ONU e la politica di «eradicazione» delle piantagioni.

PRESIDENTE. Onorevole Maiolo, la invito a concludere il suo intervento.

TIZIANA MAIOLO. Certamente, signor Presidente.

Mi limiterò soltanto a citare alcune esperienze europee. In un paese proibizionista vicino a Liverpool è stata avviata dal 1985 una esperienza di somministrazione controllata di eroina. Tale esperienza ha dato risultati veramente notevoli, quali il crollo della microcriminalità, la totale assenza di tossicodipendenti malati di AIDS; e il consumo di sostanze proibite non è aumentato.

Signor Presidente, se mi consente mezzo minuto soltanto...

PRESIDENTE. Onorevole Maiolo, lei ha superato di due minuti il tempo a sua disposizione. Noi la ascoltiamo con piacere, ma purtroppo il regolamento è sovrano.

TIZIANA MAIOLO. Ha perfettamente ragione!

Mi associo alle dichiarazioni fatte dai colleghi sulla questione della retroattività relativa al decreto Martelli.

Aggiungo che le informazioni fornite dal ministero sono lacunose, perché non è vero che questo decreto-legge venga applicato soltanto nei confronti di chi sia stato condannato per quei tre gravissimi reati citati nel provvedimento. Vi è una seconda categoria di reati (omicidi, estorsioni e rapine aggravate) in relazione ai quali verranno applicate le stesse restrizioni ove risulti che il detenuto ha avuto contatti con qualcun altro che fuori dal carcere continua a commettere reati di quel tipo.

Mi scuso per aver superato il tempo, signor Presidente (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche degli interroganti.

Poiché l'onorevole Maceratini non è presente, si intende che abbia rinunciato alla replica per la sua interrogazione n. 3-00153.

L'onorevole Pivetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-00155.

IRENE PIVETTI. Rispondendo alla mia interrogazione il sottosegretario ha corretto i dati da me proposti circa il sovrappopolamento delle carceri lombarde.

Egli ha parlato di 5.774 detenuti, a fronte di una capienza di 4.040 posti, numero ritenuto tollerabile. A parte il fatto che la valutazione appare quanto meno discutibile (se la capacità ricettiva è comunque di 2.900 posti, come se ne possono ritenere tollerabili 4.040, dato che si tratta quasi del 30 per cento in più?), ma anche ammettendo che si tratti di cifre tollerabili, la popolazione effettiva è di 5.774 detenuti, cioè quasi una volta e mezzo il tollerabile: due terzi di essi vivono comunque — per ammissione stessa del Governo — in condizioni intollerabili.

Ci si chiede inoltre che cosa si intenda per

«tollerabili». Quali sono i criteri per stabilire che cosa è tollerabile e cosa non lo è? Si tratta della stessa genericità riscontrabile nell'articolo 5 della legge sull'ordinamento penitenziario, secondo il quale gli istituti devono accogliere un numero «non elevato» di detenuti. A fronte di ciò, l'articolo 6 è molto preciso: agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camera ad un posto. Si parla chiaramente di «imputati»; ma tale è la condizione di molti dei detenuti, ad esempio, nel carcere di San Vittore. Ad ogni modo, i detenuti in attesa di giudizio sono la grande maggioranza dei reclusi in quel carcere.

Questo è l'offensivo paradosso che si verifica ogni volta che si fanno elevate enunciazioni di principio senza avere la volontà di tradurle in attuazione pratica; una volontà che — riferita allo Stato — significa responsabilità e conseguente credibilità. Pertanto questo Stato dimostra di non essere responsabile né tanto meno credibile se, all'articolo 1 della legge sull'ordinamento penitenziario, enuncia il principio del rispetto della dignità della persona detenuta e poi lascia che si creino le condizioni per episodi indegni come quello testé illustrato dalla collega Maiolo.

Quanto allo stratagemma di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri mettendo fuori i malati di AIDS ed i tossicodipendenti, secondo i criteri esposti nel decreto, vanno fatte alcune osservazioni. In primo luogo, vi è il più che legittimo sospetto che l'attuazione pratica della norma, nella carenza di criteri certi più volte rilevata in quest'aula da altri colleghi, sarà assai difficoltosa e comunque destinata all'inefficacia. È quindi legittima la sfiducia del cittadino circa il fatto che attraverso tale via si possa trovare una soluzione al problema.

Inoltre, un procedimento del genere non è volto a risolvere il problema del sovrappopolamento, ma semmai a spostare quello dell'AIDS fuori dalle carceri, scaricandolo comunque sulla società, che già ora non dispone di strutture sufficienti per assorbire i tossicodipendenti o i malati di AIDS, anche senza considerare quelli che dovrebbero provenire dalle carceri. Prospettare questa soluzione non è altro se non — mi si passi

il termine, magari plebeo, ma veritiero — un vergognoso scaricabarile, voluto perché il problema almeno passi alle competenze di un altro ministero. Peraltro, non vedo rappresentato in questa sede il Ministero per gli affari sociali, al quale pure avevo rivolto la mia interrogazione.

Questa è una soluzione che non si può non definire pilatesca, indegna di uno Stato che si vorrebbe civile. Nonostante le riserve che ho espresso, si può ammettere che in alcuni casi l'espulsione dalle carceri di alcune categorie di detenuti potrebbe essere una, sia pur parziale e transitoria, ma possibile, valvola di sfogo.

Ci si chiede allora perché non si sia pensato di applicare questo criterio a cominciare dalle ipotesi già previste dalla legge: mi riferisco al caso degli extracomunitari, un gran numero dei quali — almeno a San Vittore, ma non è certo l'unico esempio — affolla le carceri a seguito di reati che comporterebbero, invece, l'espulsione dal territorio nazionale. Ci si domanda, allora, perché tenerli in carcere in attesa di sentenza definitiva, invece di accompagnarli alla frontiera.

Quanto al proponimento di far ricorso a vari espedienti per elevare il numero degli agenti di custodia, vorrei sottolineare, innanzi tutto, che si tratta di misure estremamente aleatorie (non possono che essere definite, appunto, espedienti); in secondo luogo, il problema non riguarda solo la quantità degli agenti di custodia, ma anche la qualità della loro formazione e della loro preparazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Pivetti. Vorrei pregare i colleghi di non distrarre l'attenzione dell'onorevole sottosegretario, nel momento in cui gli interpellanti e gli interroganti dichiarano se sono soddisfatti o insoddisfatti della risposta del Governo. È importante, infatti, che il Governo possa ascoltare queste dichiarazioni, che rientrano nel quadro dello svolgimento degli strumenti del sindacato ispettivo.

La prego di riprendere il suo intervento, onorevole Pivetti.

IRENE PIVETTI. La ringrazio, signor Presidente. La formazione degli agenti di custo-

dia, dunque, deve essere tesa a far fronte ai problemi della popolazione carceraria, che — come è stato osservato anche in quest'aula — sono molto mutati rispetto al passato.

Vi è, inoltre, una questione relativa alle condizioni generali nelle quali si deve svolgere il lavoro degli agenti di custodia. A questo proposito, il Governo non ha detto una parola.

È per queste ragioni che non posso ritenermi soddisfatta della risposta alla mia interrogazione n. 3-00155.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Elio Vito n. 3-00039, sulla visita agli istituti penitenziari di parlamentari e di consiglieri regionali (*vedi l'allegato A*).

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere.

DANIELA MAZZUCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione in esame, per i motivi ampiamente illustrati nella circolare del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria in data 4 febbraio 1992, non sembra che gli argomenti prospettati dagli onorevoli interroganti siano tali da giustificare una rilettura ed una conseguente interpretazione maggiormente estensiva dell'articolo 67, comma 2, dell'ordinamento penitenziario.

Invero, la disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 67, che prevede la visita agli istituti penitenziari senza autorizzazione anche per coloro che accompagnano le persone di cui al comma 1 (tra gli altri e, per quanto interessa, i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali) per ragioni del loro ufficio, va intesa nel senso dell'esigenza di un'effettiva relazione fra le specifiche attribuzioni funzionali proprie della persona dell'accompagnatore e le ragioni che consentono il libero accesso agli istituti penitenziari del soggetto cui tale facoltà è accordata in via primaria, derivandone per conseguenza che le dette ragioni d'ufficio non sussistono in presenza di qualunque tipo di collaborazione tra il parlamentare o consigliere regionale ed il suo accompagnatore, ma soltanto quando tale rapporto di collaborazione sia stabile, continuativo, professionale.

Peraltro, non è mai accaduto che agli accompagnatori, come si legge nel testo dell'interrogazione, sia stato negato l'ingresso negli istituti penitenziari, ove non vengano esibiti documenti attestanti l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo con le persone indicate nell'articolo 67, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. In forza della richiamata circolare, infatti, i visitatori, nel caso, sono soltanto invitati, con la dovuta forma e con la massima cortesia, a rilasciare sotto la propria responsabilità un'attestazione da cui risulti il rapporto intercorrente con l'accompagnatore, onde consentire all'amministrazione di effettuare le proprie valutazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Elio Vito ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00039.

ELIO VITO. Signor Presidente, colleghi, onorevole sottosegretario, noi riteniamo che la circolare del 4 febbraio 1992, della quale illustrerò brevemente i contenuti, sia gravemente lesiva delle prerogative e dei diritti dei parlamentari e dei consiglieri regionali in merito alla funzione di sindacato ispettivo. Siamo negativamente sorpresi del fatto che il Governo riconfermi sostanzialmente nella sua risposta il contenuto della richiamata circolare.

L'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario prevede che, tra gli altri, i parlamentari e i consiglieri regionali, nell'ambito della loro circoscrizione, possano effettuare visite agli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Quest'articolo, ampiamente utilizzato negli anni scorsi da parlamentari del nostro gruppo e anche da altri, è servito sostanzialmente ad aprire le carceri alla pubblica opinione, a far conoscere la situazione in esse esistente e anche a denunciare gravi episodi che avvenivano al loro interno.

L'ordinamento penitenziario riconosce anche la facoltà del parlamentare di essere accompagnato nelle visite che egli compie in ragione delle proprie funzioni; e neppure per tali accompagnatori è richiesta l'autorizzazione. A nostro giudizio, non deve essere data un'interpretazione estensiva dell'articolo 67 richiamato, ma esso deve essere

semplicemente letto: e infatti, stabilisce che i detenuti possano essere visitati da persone che accompagnano i parlamentari per ragioni del loro ufficio, senza assolutamente sindacare sul tipo di rapporto (continuativo, stabile o meno) che deve intercorrere tra parlamentare e accompagnatore. Una interpretazione restrittiva comporta, ad esempio, che i deputati possano entrare accompagnati solo dal collaboratore assegnato loro dalla Camera, e ciò per le visite alle carceri che vanno dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, dal Veneto alla Calabria. Viene così meno la possibilità per i deputati, di avere al loro fianco, in ragione del proprio ufficio, come prevede la norma ricordata, soggetti che possano essere a conoscenza di specifiche situazioni locali. Lo stesso discorso vale per i consiglieri regionali.

Riteniamo che il parlamentare abbia il diritto di scegliere le persone delle quali intenda avvalersi nella visita di un determinato istituto penitenziario; ripeto che un deputato, in ragione del suo ufficio, può avere interesse ad essere accompagnato da una certa persona nella visita di un carcere a Napoli e da un'altra nella visita di un carcere a Roma o in Sardegna. Tutto ciò, a nostro giudizio, è conforme alla legge e rientra nelle prerogative del parlamentare, prerogative che la circolare del 4 febbraio scorso lede gravemente.

Non vorremmo che, se l'articolo 67 è servito, come ho detto in precedenza, ad aprire le carceri alla pubblica opinione, questa circolare restrittiva (che lede, lo ripeto, le prerogative del parlamentare), servisse in qualche misura a chiuderle, proprio nel momento in cui si registrano il sovraffollamento degli istituti penitenziari, che stanno esplodendo, e gli episodi che sono stati denunciati poco fa in sede di svolgimento delle interpellanze e interrogazioni all'ordine del giorno: mi riferisco ai tossicodipendenti, ai casi di AIDS conclamato e ai tentati, e in alcuni casi purtroppo avvenuti, suicidi.

Come i benefici introdotti dalla legge Gozzini, anche le visite dei parlamentari e dei consiglieri regionali hanno spesso permesso di introdurre elementi di serenità, di tranquilla convivenza, di dialogo all'interno delle

carceri. Il fatto che il Governo cerchi di scoraggiare certe iniziative, di limitare o ledere il diritto dei parlamentari di effettuare visite, che spesso hanno avuto effetti molto positivi, a nostro giudizio costituisce in assoluto una controtendenza rispetto alle attuali necessità degli istituti penitenziari. Per questa ragione abbiamo presentato l'interrogazione in esame e ribadiamo la richiesta di ritiro della circolare del 4 febbraio 1992.

Non possiamo che sentirci dispiaciuti, oltre che pienamente insoddisfatti, per la risposta del Governo, che ha manifestato l'intenzione di mantenere in vigore, considerandola pienamente legittima, una circolare lesiva dei diritti costituzionali del parlamentare e che viola apertamente il dettato dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, il quale non fa alcun riferimento al tipo di rapporto intercorrente fra parlamentare e accompagnatore, ma solo — ovviamente — alle ragioni d'ufficio per le quali il deputato, nel pieno esercizio delle proprie funzioni, effettua le visite medesime.

Ecco le ragioni per le quali siamo profondamente insoddisfatti, ripeto, della risposta fornitaci.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza Elio Vito n. 3-00040, sul lavoro dei detenuti negli istituti penitenziari (*vedi l'allegato A*).

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere.

DANIELA MAZZUCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Con riferimento all'interrogazione Vito ed altri n. 3-00040, non può non osservarsi che la riforma penitenziaria del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354 e decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431) non ha introdotto un malinteso egualitarismo salariale tale da produrre la fuga di tutte le imprese che operavano negli istituti penitenziari.

Al contrario, essa ha previsto che le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori siano equamente stabilite in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato e all'organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (ar-

articolo 20, comma 1, della citata legge n. 354 del 1975). Ha altresì affidato direttamente alla direzione degli istituti penitenziari il compito di organizzare e gestire le elaborazioni penitenziarie anche per quanto riguarda l'espletamento delle commesse di lavoro provenienti da imprese private, al fine di evitare il pericolo di sfruttamento della manodopera dei detenuti da più parti denunciato.

Si aggiunga che, proprio per incrementare le lavorazioni penitenziarie, con la successiva riforma di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, si è previsto che le direzioni degli istituti, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, possono vendere i prodotti delle suddette lavorazioni a prezzo pari o anche inferiore al loro costo (vedi articolo 20, comma 7, della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'articolo 5 della citata legge n. 663 del 1986).

Sulla pratica attuazione della previsione legislativa innanzi citata e sui motivi per i quali non è allo stato possibile assicurare il lavoro a tutti i detenuti e gli internati, ivi compresi quelli obbligati per legge a svolgere un'attività lavorativa, va rilevato anzitutto che l'attuale situazione di sovraffollamento in cui versano gli istituti penitenziari ha inciso negativamente sul settore in questione, rendendo più difficile alle direzioni l'espletamento dei compiti loro demandati.

Si deve poi considerare che le ultime direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri hanno sospeso fino al 30 settembre 1992 la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio per tutte le amministrazioni dello Stato. In particolare, tutte le spese relative al pagamento delle mercedi, dei materiali e delle attrezzature necessarie al funzionamento delle officine presenti negli istituti, che superino il 25 per cento dei fondi assegnati in bilancio sui capitoli n. 2.091 (Servizi industriali) e n. 2.092 (Bonifiche agrarie), devono essere, caso per caso, documentate alla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'attuale politica di contenimento della spesa pubblica, quindi, si riflette negativamente e pesantemente anche sul settore in

questione, rendendone difficoltosi la gestione e lo sviluppo.

Per quanto attiene poi alle iniziative di carattere normativo, va ricordato che è stato predisposto uno schema di disegno di legge, in collaborazione con la Commissione nazionale per il lavoro penitenziario, contenente previsioni finalizzate a risolvere quei problemi che maggiormente ostacolano lo sviluppo del lavoro penitenziario. Il testo, che dovrebbe modificare l'ordinamento penitenziario, prevede l'organizzazione di attività produttive all'interno degli istituti, il collocamento lavorativo dei detenuti e degli ex detenuti, la concessione di incentivi per gli imprenditori esterni, la valorizzazione ed il sostegno delle forme di cooperazione fra persone soggette a misure restrittive della libertà e persone libere e, in tale contesto, la totale equiparazione dei lavoratori detenuti ai lavoratori liberi.

PRESIDENTE. L'onorevole Elio Vito ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00040.

ELIO VITO. Anche per quest'interrogazione, che il Governo risponda che non è possibile attuare in pieno quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per le limitazioni introdotte alla spesa pubblica e per le condizioni di sovraffollamento delle carceri, è una contraddizione in termini che non può che lasciare insoddisfatti gli interroganti.

L'articolo 20 del regolamento penitenziario prevede l'obbligatorietà del lavoro per i condannati e stabilisce che in ogni modo deve essere favorita la destinazione lavoro dei detenuti.

Il fatto che da parte dell'amministrazione e del Governo non si riesca ad attuare questa norma è gravissimo. Infatti, sulla piena attuazione dell'articolo 20 attualmente si fonda uno degli elementi per i quali la condizione del detenuto non è meramente punitiva, ma anzi è una condizione che in qualche misura viene ad incoraggiare il successivo reinserimento nella vita sociale dello stesso, laddove si dice che per i detenuti che non sono in possesso di particolari mansioni lavorative vanno organizzati corsi di tiroci-

nio retribuito. Dai dati in nostro possesso, che non possono essere facilmente smentiti perché corrispondono al vero (anche se con piccole approssimazioni), risulta che solo il 10 per cento della popolazione carceraria riesce a lavorare all'interno degli istituti penitenziari. Pertanto, ci troviamo di fronte ad una sostanziale non applicazione, non attuazione, di una parte così specifica della legge.

In riferimento, poi, all'espressione usata nell'interrogazione sul «malinteso egualitarismo» introdotto dalla riforma del 1975, credo sia opportuno un chiarimento: noi riteniamo che favorire lo svolgimento di un lavoro, come prevede la legge, significhi per lo Stato l'assunzione di particolari costi ed oneri sociali. Non è possibile, infatti, che tutti gli oneri debbano ricadere sulle aziende per le quali lavorano i detenuti; ciò significherebbe evidentemente che, a parità di oneri, le aziende potrebbero preferire di rivolgersi ad altri tipi di lavoratori. Ecco perché noi diciamo che lo Stato viene meno all'impegno assunto di favorire in ogni modo il lavoro all'interno delle carceri.

Infatti, noi riteniamo che all'interno degli istituti penitenziari sia importante lavorare e lavorare comunque, anche a condizioni diverse da quelle esterne, piuttosto che non lavorare affatto. L'amministrazione della giustizia, quindi, deve farsi carico di ciò riuscendo anche a garantire la differenza per la quale diventa conveniente per il datore di lavoro esterno servirsi di lavoratori detenuti piuttosto che di altri.

Ecco perché noi parlavamo di malinteso egualitarismo: riteniamo comunque prioritario l'obiettivo, tra l'altro previsto dalla legge, di fare in modo che tutti i detenuti lavorino; e lo Stato deve favorire tale condizione. Il fatto, poi, che le limitazioni della spesa pubblica facciano venir meno questo aspetto, che è uno dei compiti fondamentali dello Stato e che dà il carattere di costituzionalità alla detenzione, è estremamente grave.

Ci preoccupa infine — e ci perdoni l'onorevole sottosegretario — il tono non direi tanto superficiale, ma soprattutto burocratico, con il quale da parte degli uffici vengono fornite le risposte alle interpellanze ed alle

interrogazioni. Sembra infatti che il tono burocratico non intenda cogliere le profonde preoccupazioni politiche che il nostro gruppo nutre di fronte alla situazione attuale delle carceri. Credo che la soluzione al problema degli istituti penitenziari possa essere trovata solo se l'amministrazione della giustizia viene condotta in modo diverso; intendo riferirmi soprattutto alla freddezza burocratica delle circolari emanate e dei fogli di carta che, se possono rispondere a motivazioni formali, difficilmente riescono a comprendere, e quindi a risolvere, le situazioni drammatiche di fronte alle quali ci troviamo.

Per queste ragioni ci auguriamo che l'onorevole sottosegretario, al di là della freddezza delle comunicazioni burocratiche, possa in fin dei conti condividere, se non i contenuti, quanto meno lo spirito delle diverse interrogazioni ed interpellanze che abbiamo presentato sulla situazione delle carceri. Comunque, per quanto riguarda gli strumenti del sindacato ispettivo che portano la nostra firma, non possiamo che continuare a dichiararci insoddisfatti delle risposte fornite.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Boato n. 3-00063 sulla situazione della casa circondariale di Bolzano (*vedi l'allegato A*).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

DANIELA MAZZUCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, nell'interrogazione dell'onorevole Boato n. 3-00063 si osserva che il personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Bolzano (solo 60 unità, di cui 2 assegnate nel maggio ultimo scorso dalla scuola allievi di Parma) coincide attualmente con l'organico previsto dalla circolare n. 107372/3670 del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria datata 31 agosto 1991.

Quanto alle prospettate situazioni di disagio riscontrabili all'interno del suddetto istituto, si fa presente che, in accoglimento delle richieste avanzate dalla direzione, è stato disposto il trasferimento ad altra struttura di alcuni detenuti ad alto indice di

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1992

pericolosità o con particolari esigenze di ordine sanitario.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00063.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor sottosegretario, a me dispiace che lei debba inaugurare il suo rapporto con la Camera dei deputati in qualità di membro del Governo ricevendo una serie di dichiarazioni di insoddisfazione per le risposte fornite alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate. Ciò però non mi esime dal farle i migliori auguri per il suo lavoro che, come avrà già capito dalla seduta di oggi, è estremamente delicato, dal momento che non sarà facile andare incontro alle esigenze diverse e, al tempo stesso, convergenti espresse dai gruppi parlamentari e dai singoli deputati.

Noi abbiamo presentato un'interrogazione specifica per quanto la situazione del carcere di Bolzano.

Il fatto che sia stata iscritta all'ordine del giorno della seduta di oggi ha consentito di porre in evidenza che quanto si sta verificando nel carcere di Bolzano rappresenta un sintomo molto rilevante. Mi riferisco, anzitutto, al sovraffollamento. Il numero attuale dei detenuti è aumentato: non sono più 145, come riportato nella mia interrogazione, ma 150; tra qualche mese, probabilmente, saranno 155 o 160 per cui la consistenza degli agenti di custodia, che sarebbe sufficiente per un numero di detenuti pari alla metà di quello indicato, appare del tutto inadeguata. La direzione del carcere di Bolzano mi ha informato che, attualmente, gli agenti di custodia in servizio sono 58: un numero — ripeto — assolutamente inadeguato in rapporto ai detenuti, che sono pressoché il doppio.

Il problema dell'inadeguatezza del personale di custodia dal punto di vista quantitativo, il sovraffollamento dei detenuti, la percentuale altissima di tossicodipendenti, la condizione molto seria dei detenuti extracomunitari e la situazione di grave carenza sotto il profilo sanitario rappresentano aspetti che lei, signor sottosegretario, o chi le ha preparato la risposta, non ha neppure

ritenuto di toccare, ma che sono invece significativi. Quello di Bolzano è un piccolo carcere, che sicuramente versa in una condizione meno drammatica di quella di altri istituti penitenziari italiani, ma che, comunque, è la spia di una situazione generale di enorme gravità.

Il dibattito di oggi, con mia scarsa soddisfazione, mi ha consentito di ringiovanirmi di dieci anni. Dieci anni fa, infatti, ero in quest'aula, deputato dell'VIII legislatura e membro della Commissione giustizia; devo osservare che allora il dibattito sulle carceri (il presidente Labriola lo ricorda) si poneva, purtroppo, all'incirca negli stessi termini in cui si sta svolgendo oggi (in un'aula semideserta). Anche allora si parlava di sovraffollamento, di inadeguatezza del personale di custodia e via dicendo.

Il problema è che la situazione non è rimasta la stessa di dieci anni fa. A partire da allora, dalla metà degli anni ottanta, ad oggi, si è verificata una svolta che — vivaddio! — si sarebbe potuta considerare di segno positivo: è intervenuta (anche se solo dall'inizio del 1990) una riqualificazione del ruolo del corpo degli agenti di custodia (che è diventato corpo di polizia penitenziaria), vi è stata una forte riduzione del numero dei detenuti ed è stata introdotta la possibilità di applicare misure alternative al carcere. Quello che sta succedendo dieci anni dopo (allora c'era l'emergenza terrorismo, ora quella della criminalità organizzata) dimostra che si stanno compiendo, tali e quali, gli stessi errori del passato. Ciò significa che ci dovremmo aspettare altri cinque-sei anni di proteste, denunce e rivolte nelle carceri (per adesso pacifiche: mi auguro che rimangano tali!). Abbiamo visto già dieci anni fa quali sono le conseguenze di una situazione di questo tipo.

Nei due minuti che mi restano voglio lasciare da parte la situazione del carcere di Bolzano, sulla quale la risposta del sottosegretario è stata, ahimé, molto riduttiva. Voglio dire per inciso che non è mai corretto affermare: non ne ho colpa, hanno colpa gli uffici. Lei, signor sottosegretario, sa benissimo che quando un rappresentante del Governo interviene in quest'aula, si assume la responsabilità di ciò che dice. Se posso darle

un consiglio, amichevole e cordiale, le suggerisco di leggere sempre con attenzione ciò che le viene sottoposto, prima di venire a rispondere in quest'aula; la responsabilità, infatti, non è degli uffici, quali che essi siano, ma sua. Gli uffici rispondono per il settore specifico di loro competenza, ma non possono mettere in discussione la legge contro la droga, il decreto antimafia, l'applicazione (che ancora non c'è stata) della riforma del corpo di polizia penitenziaria. L'ufficio, infatti, risponde per quella che, in base alle leggi esistenti, è la situazione burocratica (non nel senso dispregiativo del termine).

La responsabilità politica sua, signor sottosegretario, poi del ministro e del Governo nella sua collegialità, è di affrontare questi temi dal punto di vista di un'intelligente politica criminale che non consideri la questione carceraria come un problema isolato, rispetto al quale si tratta principalmente di accentuare la custodia (tant'è vero che il principale provvedimento adottato pochi giorni fa è consistito nel dislocare gli addetti al servizio di leva o i raffermati fuori dalle carceri a tale scopo), ma cerchi di capire perché, nel giro di due anni, la popolazione carceraria è raddoppiata, perché si abbassa enormemente l'età media dei detenuti mentre aumenta spaventosamente quella dei tossicodipendenti o di coloro che sono in carcere per reati connessi alla tossicodipendenza: e prescindendo ora dai detenuti per reati connessi al traffico di droga e alla grande criminalità organizzata, che sono una percentuale minima della popolazione carceraria.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la avverto che il tempo a sua disposizione è terminato.

MARCO BOATO. Concludo, signor Presidente. Questo è un modo intelligente — dicevo — di affrontare la questione delle carceri dal punto di vista di una politica di lotta alla criminalità; diversamente, ci troveremo, fra due o tre mesi, ad affrontare gli identici problemi di oggi ma moltiplicati con una percentuale di crescita esponenziale quale quella che lei stessa, nelle cifre che ci ha fornito all'inizio, ha ricordato.

È in questo senso che mi dichiaro insoddisfatto sia per l'interrogazione n. 3-00063, concernente il carcere di Bolzano, sia soprattutto, signor sottosegretario, per il modo in cui è stata affrontata la questione della politica carceraria; e non lo dico in termini demagogici e di opposizione precostituita. Credo dunque che lei possa inaugurare il suo nuovo incarico assumendo con maggior forza anche quella parte di responsabilità politica che le compete per dare una svolta in tale direzione. In questo senso, le rivolgo un augurio di buon lavoro.

PRESIDENTE. Desidero rivolgere un vivo apprezzamento al sottosegretario di Stato per la giustizia, per quell'accento critico — che così raramente si avverte nelle parole del rappresentante del Governo — sulla insufficiente istruttoria delle risposte da parte degli uffici ministeriali. Desidero incoraggiarla a proseguire su questa strada, onorevole Mazzuconi, perché non potrà che derivarne un concreto beneficio non solo ai fini di un corretto e costruttivo rapporto tra Governo e Parlamento per quanto riguarda la funzione di ispezione politica, ma anche ai fini dell'azione stessa del Governo. Ecco perché ho ritenuto giusto sottolineare con grande favore quell'accento critico che abbiamo ascoltato in apertura del dibattito.

È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi, Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055) (prima deliberazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, della proposta di legge costituzionale

d'iniziativa dei deputati: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali, iniziata nella seduta del 10 luglio scorso.

È iscritto a parlare l'onorevole Luigi Rossi. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI. Signor Presidente, onorevoli deputati, tutti conosciamo le origini e le motivazioni che storicamente hanno sollecitato e provocato la necessità dell'istituto immunitario, recepito anche nella nostra carta nel testo varato il 22 dicembre 1947. Ma il dubbio immediato, e certo non cervelotico, o peggio provocatorio, è questo: come è stato applicato finora questo articolo? È veramente necessario, sia pure modificandolo, mantenerlo? Una legge è valida e utile, diceva Giustiniano, finché ha la sua ragione d'essere. Il diritto è come un albero: se si vuole che mantenga il suo vigore, bisogna potarlo, eliminare i rami secchi e farne respirare le radici, togliendo le foglie caduche quando sono troppo numerose. Questa è la prima domanda che mi sono posto: l'articolo 68 è forse uno dei tanti rami secchi che tuttora indeboliscono la nostra Costituzione?

La seconda domanda è la seguente: mantenerlo serve effettivamente a proteggere dal sempre possibile *fumus persecutionis* il parlamentare mentre esercita la sua funzione, oppure al contrario serve, in molti casi specifici, a creare inaccettabili privilegi a favore di alcuni parlamentari eccellenti, contro la massa dei cosiddetti *peones*?

Sono queste considerazioni che hanno provocato, mentre elaboravo il mio intervento, gravi dubbi e forti perplessità. Voi tutti, colleghi che ritenete necessario soltanto modificare e comunque mantenere l'articolo 68, potreste rispondermi che non siamo più nel Medioevo, quando Luigi XIV firmava in bianco le *lettres de cachet* ai suoi amici e cortigiani perché potessero far imprigionare alla Bastiglia i loro avversari o chiunque,

in un modo o nell'altro, intralciasse i loro interessi.

Tuttavia, anche se oggi l'Italia è considerata uno Stato democratico (e in apparenza lo è), sussiste sempre la prevaricazione del più forte sul più debole. Assistiamo allora al paradosso per cui la legge, che non è più uguale per tutti, protegge chi comanda e punisce chi ha il coraggio di uscire dal branco e di dissentire.

È inutile dissentire. Non dimenticate che sono un giornalista parlamentare da cinquant'anni; ed il mio mestiere impone una memoria lunga. Ho assistito, registrato e commentato casi clamorosi di stravolgimento dell'articolo 68: parlamentari che hanno abusato delle loro funzioni e della loro qualifica politica per sottrarsi alle condanne per autentici reati da loro commessi; ma ho anche visto vittime sacrificate indegnamente dai loro partiti perché la difesa di un innocente, secondo le leggi delle correnti partitiche e del «manuale Cencelli», può provocare fastidi e determinare squilibri politici precostituiti. Il caso dell'onorevole Gui, vittima innocente, è emblematico. Ma emblematici sono anche, in senso contrario — ad esempio —, i casi degli onorevoli Longo, Nicolazzi e Toni Negri.

Oggi dunque l'Italia è uno Stato costituzionale e democratico (questa la dizione ufficiale). Il che significa che davanti alla legge tutti i cittadini debbono godere degli stessi diritti. Le differenze sussistono solo in rapporto alle diverse attività professionali, ai livelli di lavoro e di censo, ai titoli di studio, a funzioni particolari previste appunto dalla «trilogia» di Montesquieu, la pianta triangolare dello Stato di diritto. E in base al «trilogismo» costituzionale, il tutto ha le sue fondamenta nella sovranità popolare.

Non per nulla, quando fu votato l'articolo 1 della Costituzione (ed è agli atti), l'onorevole Fanfani dichiarò: «Nella nostra formulazione, l'espressione 'democratica' vuole indicare i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di uguaglianza, senza dei quali non vi è democrazia». E sempre a proposito dell'articolo 1, Fanfani aggiunse: «Le parole 'fondata sul lavoro' non esprimono un concetto giuridico costituzionale e non hanno alcun significato classista, ma usando questa

formula si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui».

E sul secondo comma dell'articolo 1, che recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», furono condensati tre concetti: primo, il possesso: il popolo è sovrano per diritto naturale originario; secondo, la proprietà: il popolo si riconosce in senso giuridico titolare della sovranità e ne autodefinisce i modi e le forme di esercizio; terzo, la irrinunciabilità: il popolo non può mai rinunciare in tutto o in parte ad essere sovrano a favore di una parte di se stesso o di un uomo.

Orbene, io mi chiedo, chiedo a tutti voi, se questo articolo 1, che apre la nostra Costituzione, sia mai stato rispettato; se la sovranità popolare da quarant'anni a questa parte non sia stata usurpata, non solo in parte ma in tutto, dal Palazzo, ossia dal simbolo che raffigura alcuni partiti eternamente al Governo, secondo le regole eterne del «manuale Cencelli»; e se la DC ed i suoi condòmini, a turno, nelle fittizie rivoluzioni copernicane delle formule governative, non abbiano, in barba alla Costituzione, introitato tutto il potere riservato alla sovranità popolare. Io chiedo a voi se oggi la sovranità popolare non sia esclusivamente nelle mani dei segretari dei partiti al Governo, impegnati, magari servendosi di procuratori *ad negotia*, non a difendere il popolo ma a dibattersi nelle loro risse interne e nei loro patteggiamenti.

Eppure Fanfani, durante la discussione sull'articolo 1, disse esplicitamente che la parola «appartiene» (nel progetto originario si diceva «emana») è sufficiente ad incidere ad un tempo la fonte, il fondamento e il delegante della sovranità, cioè il popolo.

Fu anche aggiunto che il popolo esercita la sua sovranità in maniera diretta e indiretta, attraverso i suoi rappresentanti. La esercita in maniera diretta con due istituti: l'elezione dei deputati e dei senatori, oltre che degli organi regionali, provinciali e comunali, ed il referendum. A proposito degli organi regionali, provinciali e comunali, ritengo superfluo insistere su quanto sta accadendo in questi giorni a Milano.

Ma, tornando al problema che stiamo dibattendo, i miei dubbi, le mie perplessità riguardano appunto la questione se l'articolo 68 abbia ancora una funzione costituzionale, se abbia una forza di coercizione costituzionale, se sia giustificato tentare di applicarlo, adeguandone restrittivamente la procedura, o se addirittura esso, visti i risultati finora conseguiti, non sia anticostituzionale.

Infatti, lo Stato costituzionale sorge storicamente come reazione allo Stato assoluto. Per alcune scuole di diritto esso sarebbe la proiezione giuridica dell'Illuminismo, in contrasto con qualunque espressione di integralismo assolutista, sia monarchico sia religioso, per sollevare l'uomo dallo stato brado della nascita fisiologica a quello di cittadino, ossia al rango di soggetto sociale.

Durante un mio studio sulla Rivoluzione francese mi colpì la risposta che Danton diede ai familiari di alcuni condannati a morte che ne chiedevano la grazia. La moglie di uno dei reclusi nella prigione del *Temple* disse: «Come potete voi disporre della vita di un uomo? Per quale diritto?»; «Per il diritto della rivoluzione, certamente. Ricordatevi che l'uomo, come voi dite, non rappresenta nulla se non è un cittadino».

Dunque, l'uomo non è nulla, se egli, secondo Danton, non è un cittadino, ossia un legittimo membro della società nuova retta dalla nuova norma costituzionale rivoluzionaria.

Ma possiamo noi dire oggi che l'Italia è una Repubblica costituzionale, così come i partiti della coalizione l'hanno ridotta? Certo, la Gran Bretagna è l'esempio illuminante: essa si basa ancora sulla *Magna Charta*, poi seguì la Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Anche lo statuto piemontese fu la radice, nel 1848, della Carta costituzionale italiana: dalla coniugazione dell'integralismo centralista cavouriano e quello clericale nacque la formula per cui il re fu tale «per grazia di Dio e per volontà della nazione». E fu proprio per avviare il ripristino della sovranità popolare, e quindi del cittadino come soggetto costituzionale, che durante il periodo della luogotenenza fino all'abdicazione di Vittorio Emanuele III, nella formula di rito in testa ai documenti ufficiali si sopprime la

dizione «per volontà della nazione» e si lasciò solo quella «per grazia di Dio».

Nel dibattito in corso sull'articolo 68, quindi, che si anticipi quella revisione costituzionale che avrebbe come suo punto di partenza la Commissione bicamerale annunciata dai Presidenti delle Camere e confermata dal Capo dello Stato è auspicabile, ma — e il dubbio non è infondato — starebbe veramente iniziando la stagione delle riforme? La revisione o l'abolizione dell'articolo 68 in funzione dell'uguaglianza tra tutti i cittadini sancita dal rispetto assoluto della sovranità popolare è solo un'altra manovra per mantenere le differenze tra cittadini eccellenti e *peones* nell'esercizio della loro funzione di deputati e senatori o per placare l'opposizione e consentire alla nomenklatura di continuare a prevalere come prima e peggio di prima?

Guardiamo i fatti: questa Costituzione, scritta per riscattare la democrazia dal penoso, drammatico esilio ventennale imposto dalla dittatura fascista, è fallita. Avrebbe infatti dovuto cancellare la più ignobile delle pagine storiche italiane, quando il fascismo fece la sua folle politica hitleriana del *Lebensraum*, il famoso spazio vitale riservato esclusivamente alla purezza della razza ariana, che si è concluso con l'olocausto della «soluzione finale».

Ebbene, solo la guerra perduta e la Resistenza hanno mutato quel percorso storico aberrante, perché la DC e i suoi consoci non hanno affatto difeso la democrazia basata sulla sovranità popolare durante gli ultimi quarant'anni. La DC ed i suoi consoci hanno difeso esclusivamente il loro potere. Le prove aumentano ogni giorno, mentre crollano gli scheletri dagli armadi del Palazzo.

Se Machiavelli al suo Principe assegnava il predominio assoluto, io chiedo se il centralismo partitocratico che da quarant'anni opprime l'Italia non sia l'*alter ego* del Principe di Machiavelli. E mi chiedo ancora come la DC e i suoi correi — uso il termine dell'onorevole Craxi — possano sostenere di essere stati non solo i difensori, ma anche gli interpreti della sovranità popolare. Se Diogene — scusate il paradosso — venisse in quest'aula per cercare i cittadini che in Parlamento sono venuti a rappresentare sul

serio la sovranità popolare, sono certo — e lo dico senza enfasi e senza arroganza — che egli spegnerebbe la sua lampada e si sederebbe sui banchi della lega nord.

Allora (siamo seri!), non cerchiamo di ingannare i nostri elettori dicendo loro che, modificando l'articolo 68 della Costituzione ed eliminando una parte delle immunità parlamentari, ripristiniamo la piena uguaglianza fra i cittadini ed applichiamo le regole della trasparenza e delle mani pulite!

Diciamo invece che l'Italia è uno Stato formalmente costituzionale, dove sono infiniti i privilegi a favore di una nomenklatura partitica rapace, scialacquatrice, ladra e mafiosa, dove sussistono le regole ferree della diarchia politica ed economica conservate nel patto di mutua assistenza tra il grande capitale della Confindustria ed il socialismo reale delle partecipazioni statali.

E tutto questo ha odore di mafia, un odore di mafia che è ormai diffuso ovunque. Forse che le tangenti non hanno odore di mafia? E l'articolo 68 della Costituzione è servito forse a rendere meno intenso questo odore o non è servito piuttosto ad espanderlo, assicurando l'immunità a chi ha «pescato» senza preoccupazioni nei 4 milioni di voti dei quali le cosche che fanno capo alla «cupola» dispongono, soprattutto nel Mezzogiorno? Forse che l'articolo 68 non è servito piuttosto a proteggere, strumentalizzando il *fumus persecutionis*, situazioni più che equivoche, confermate dalle indagini compiute dalla Commissione Scalfaro e dalla Commissione antimafia?

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Rossi, devo informarla che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

LUIGI ROSSI. Le chiedo ancora cinque minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Rossi, le faccio presente che sono iscritti a parlare altri cinque oratori del suo gruppo. La Presidenza, trattandosi di dibattito contingentato, in mancanza di diverse indicazioni del gruppo interessato, ha ripartito il tempo complessivo assegnato al gruppo stesso in parti uguali fra tutti gli oratori; conseguentemente, se lei

utilizza un tempo maggiore, lo sottrae ai suoi colleghi di gruppo che devono ancora intervenire.

In sostanza, le ho segnalato semplicemente che lei ha già utilizzato per il suo intervento il tempo che le ho riservato nel rispetto della pari condizione tra i deputati della lega nord iscritti a parlare.

LUIGI ROSSI. La ringrazio, signor Presidente.

Oggi, nelle rivisitazioni emblematiche sollecitate dalle folgorazioni riformiste, si santifica Gramsci, quasi che Gramsci fosse un precursore della grande svolta. Io ho letto Gramsci e l'ho commentato in alcuni articoli e mi chiedo se nella costituzione ideale del Principe di Gramsci, cioè il partito, l'articolo 68 sarebbe mai esistito.

«Datemi un punto di appoggio» — disse entusiasticamente Archimede — «e vi sollevò il mondo». Ebbene, per fare un discorso serio, il punto di appoggio per risollevare l'Italia non è rappresentato certo da un Parlamento che sembra iniziare la revisione costituzionale dall'articolo 68, mentre si prepara a subire i prossimi pronunciamenti di un quadripartito che, ai limiti della sfiducia, è già pronto a scaricare sul popolo italiano un programma di lacrime e sangue.

Andreotti, certamente il più furbo capitano di lunghissimo corso nella democrazia cristiana, ha dichiarato in un'intervista: «In certe giornate le ore del tramonto sono le più belle e con l'ora legale si guadagna anche uno spazio supplementare». Andreotti, che ama e conosce il latino, pensa forse, ignorando deliberatamente il passato, alla serenità del pastore Tityro, quello che Virgilio descrive nella prima egloga: «*Tityre recubans sub tegmine fagi*». Quindi, nella dolcezza di un tramonto, disteso lui sull'erba sotto la cupola frondosa di un grande faggio o forse di una quercia.

Ma questa volta il capitano di lunghissimo corso non ha calcolato bene la rotta. È giusto che egli intoni il canto del cigno sui torrioni del palazzo, perché quest'ora del tramonto andreottiano per questo regime non sarà bella, ma buia e procellosa e la sua storia sarà scritta, con le parole di Carducci, «con la penna che sa le tempeste». Gli spazi

supplementari dell'ora legale serviranno per seppellire gli ultimi *zombies* del quadripartito. Il vento del nord infuria sulla nomenclatura, il vento del nord sta finalmente pulendo il cielo italiano!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Enzo Balocchi. Ne ha facoltà.

ENZO BALOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima si discuteva di carceri affollate, noi, invece, parliamo in un'aula che non ha simili problemi anche se stiamo affrontando una questione che, secondo la pubblicistica dei quotidiani e dei settimanali, avrebbe dovuto attirare l'attenzione dell'opinione pubblica.

Io porto una voce solitaria, anche se non credo sia sola; quella di colui che vorrebbe mantenere intatto l'articolo 68 della Costituzione, di colui che non vede la necessità di modificarlo, salvo una piccola appendice di cui parlerò al termine del mio intervento. Malgrado il mio essere una minoranza assoluta, ritengo sia un dovere di coscienza esprimere francamente il proprio pensiero sapendo che molti colleghi che non interverranno lo condividono, anche se non sono qui questa sera.

Perché nella Costituzione vi è l'articolo 68? Perché vi è questa norma apparentemente diversificatrice tra cittadini, secondo la quale un membro della Camera o del Senato non può essere arrestato né condotto in giudizio se non con l'autorizzazione dell'Assemblea di cui fa parte?

Questa norma — lo ricordo a me stesso — è di origine rivoluzionaria, è una norma giacobina nata nel fervore delle assemblee, quando nacquero le assemblee con le tribune (ora deserte), simbolo di una libertà sconosciuta nei regimi precedenti alla rivoluzione. Tale articolo nacque nel continente e le ragioni storiche per le quali gli anglosassoni non lo conoscono — troppo lunghe per essere esposte in questo momento da me, che tra l'altro non ho una specifica competenza in materia — sono tuttavia assai note. Le troviamo anche nello statuto del Regno d'Italia: quando Mussolini volle arrestare o inviare al confino i deputati aventiniani, fu costretto prima, in questa stessa aula, a farli

dichiarare decaduti perché venuti meno al giuramento di agire per il bene inseparabile del re e della nazione, altrimenti non li avrebbe potuti arrestare.

Ci sono dei segni formali nella storia che hanno un valore intrinseco; questo articolo non difende le singole posizioni dei deputati, ma la libertà del Parlamento. Analogamente, nella Costituzione vi sono le norme relative all'indipendenza del giudice, le quali non significano che il magistrato può fare ciò che vuole, ma soltanto che quando giudica nell'osservanza della legge non deve subire interferenze e non deve nemmeno temere che il suo lavoro sereno di interprete della legge possa essere turbato. Consiste in questo l'indipendenza del magistrato, che ha come corollario la sua inamovibilità. Del resto (tanto per richiamare il mio *status* di professore universitario), la mia inamovibilità dalla cattedra non ha un significato di privilegio rispetto, per esempio, ad un direttore provinciale delle poste, che è un servitore dello Stato come io mi onoro di essere un impiegato dello Stato. Significa invece che qualunque cosa io insegni quando faccio lezione non posso essere punito dalla legge penale, magari sotto forma di premio, ed essere, per esempio, trasferito in un'altra università! Al contrario, siamo in presenza di difese di libertà, non certo di privilegi!

Allo stesso modo, la cosiddetta immunità parlamentare rappresenta l'usbergo di questa libertà, perché si può essere sicuri che l'espressione del proprio pensiero non sarà mai turbata da una denuncia. Quando l'altro giorno un nostro collega ha dato dell'«assassino» ad un impiegato dello Stato di alto rango, lo ha fatto utilizzando questa sicurezza, che altri non hanno.

Perché abbiamo questa sicurezza, che del resto nessuno mette in dubbio? Perché quando ci alziamo in piedi a parlare, come hanno fatto alcuni autorevoli colleghi che poco fa hanno denunciato episodi avvenuti nelle carceri italiane e lamentato le manchevolezze del Governo, abbiamo non soltanto il diritto di dire certe cose, ma la serena consapevolezza di poterle dire. Tutto ciò si trasforma anche nella impossibilità che noi veniamo sottoposti a procedimento penale senza l'autorizzazione del Parlamento.

Io difendo l'istituto dell'autorizzazione, anche se so di non essere in linea con la demagogia imperante fuori dell'aula, in particolare con quella di certi giornali, i quali credono che con l'immunità si difendano ladri ed assassini! Se poi ci sono state delle rare, non frequenti, distorsioni della disposizione costituzionale in casi gravi (più che altro si è trattato di distorsioni in casi minori), questo non condanna il principio, in sé. Se l'applicazione che ne ha fatto la Camera qualche volta è risultata deludente rispetto ad un supremo valore etico, questo non significa che la Camera, richiamata ad una riflessione più pacata e seria (in fondo la storia non evolve inutilmente!), non possa applicare questo articolo, consegnando — come si può dire? — al braccio secolare della giustizia i suoi membri perché vengano giudicati.

Si dice che questo articolo nacque, sì, come difesa della libertà del Parlamento, ma nei confronti del Principe. Intanto, quando nacque questo istituto in Europa continentale, il Principe non contava più niente... Si è detto che esso nacque in realtà contro il potere esecutivo, che poteva avere qualche incidenza quando i magistrati inquirenti, i procuratori del re, non avevano quella assoluta indipendenza di cui oggi godono nel nostro ordinamento. Ci sono stati tramandati degli episodi in proposito. Siccome l'immunità nel vecchio statuto era riconosciuta solo per la durata della sessione, quando stava per finire ciascuna sessione certi deputati che immagino sedessero su quei banchi (vedo Turati e gli altri), prendevano il treno ed andavano di corsa in Svizzera, perché, finita la sessione, veniva meno l'immunità!

Ora, certo, questi rischi non ci sono. Ma il rapporto, anche allora, era tra Parlamento e magistratura; non è mai stato un rapporto diretto tra Parlamento e potere esecutivo. La magistratura è un corpo che definisco politico, utilizzando l'immunità che mi deriva dal parlare in questa sede, corpo politico oggi variegato in partiti, correnti e sottocorrenti. Non è un'assemblea di tecnici angelici: è un'assemblea di uomini, è un corpo organizzato che si pone addirittura in potenziale conflitto (la Costituzione regola specificamente tali conflitti) con gli altri vertici

costituzionali dello Stato. Non vi è la sicurezza matematica che questo ordine, questo potere, non possa mai, in qualunque modo, interferire nella libertà del Parlamento. Per tali ragioni, l'autorizzazione a procedere è necessaria.

Non citerò frasi latine. La presenza in quest'aula di un cultore di latino mi fa astenere da qualsiasi citazione. Ma l'importante non è tanto quel *fumus persecutionis*, probabilmente rarissimo, quanto l'analisi della situazione del parlamentare nei confronti del procedimento penale che inizierà, così come stanno per iniziare quelli per i quali abbiamo concesso l'autorizzazione. A mio avviso, quello è stato un momento drammatico per la storia parlamentare italiana, mentre forse ha rappresentato una festa per alcuni, che pensano di trovarsi di fronte ad un'associazione di ladri, così come qualche volta hanno dichiarato in questa sede. In quel momento drammatico abbiamo autorizzato il giudice a procedere, e domani, *quod deus avertat*, a condannare! Dico *quod deus avertat* perché non desidero che in quest'Assemblea vi siano dei colleghi condannati.

Si dice inoltre che bisogna dare l'autorizzazione all'arresto. Perché c'è questo articolo sugli arresti, che fa tanta impressione alla gente? Proprio per impedire che sia potenzialmente diminuito il numero dei membri, cioè che sia sminuita la capacità decisionale di quest'Assemblea.

Questo non perché il cittadino che viene arrestato non debba avere diritto alla discrezione, nell'orgia di diritti umani di cui si parla da anni, anche se pare che la Costituzione non ne parli. Ma si discute del diritto alla discrezione che dovrebbero avere i «poveri» mafiosi, o altri soggetti! Quel tipo di discrezione non esiste, ma pare che non sia un diritto! Gli altri diritti il cittadino li ha, allo stesso modo in cui li deve avere il parlamentare. Ma qui si tratta di ben altro: si parla della perquisizione e del controllo del telefono di qualcuno che ha spesso non solo il dovere di mantenere segreti di Stato, ma anche quello di occuparsi in via esclusiva di determinati problemi, mentre gli altri cittadini non lo hanno.

E viene avanzato un altro argomento ter-

ribile: si dice che io sono contro la storia, perché in questo momento i cittadini avrebbero voluto vedere arrestati all'ingresso di Montecitorio alcuni nostri colleghi (la televisione e i giornali sarebbero stati sicuramente pronti a riportare tale fatto). Credo che si debba stare attenti a questi moti improvvisi della gente. Se si facesse il referendum sulla abrogazione della legge Gozzini (di cui parlavano alcuni autorevoli colleghi, che io ascolto sempre, traendo grande nutrimento spirituale, dalle loro parole), credo che essa scomparirebbe dal nostro ordinamento, perché l'opinione pubblica non è sempre indirizzata a tutelare grandi valori etici. Quando nel 1846 — mi pare — venne eseguita l'ultima grande condanna a morte (cinque parricidi a Lucca), Francesco Carra, allora giovinetto, se ne andò dicendo: «Sento odore di sangue a Lucca!». Ma i contadini della piana lucchese — notoriamente molto cattolici — erano i primi ad entrare nella piazza sotto le mura per vedere tagliare la testa a cinque persone!

Che mi interessa che la gente desideri che Tizio o Caio siano arrestati, o insista per assistere a queste manifestazioni? Io devo ragionare freddamente sul fatto se l'istituto in questione abbia o meno ancora una sua ragione d'essere. A mio avviso ce l'ha. Ce l'ha proprio per il motivo a cui ho accennato (spero che altri colleghi condividano tale posizione) della potenziale conflittualità tra l'ordine della magistratura e il Parlamento, dei rischi che possono correre i parlamentari, in quanto membri delle Camere, nella difesa della libertà del Parlamento stesso, della sua vera indipendenza, che è anche la chiave della serenità del nostro lavoro. Non parlo di impunità! Certo, tra di noi vi sarà anche qualcuno che ridendo dirà che non paga la contravvenzione, avendo l'immunità parlamentare. Vi è certamente qualcuno che ragiona in questa maniera. Credo però che, di fronte a queste piccole miserie, ci sia la realtà storica di una norma che non a caso è prevista negli ordinamenti di quasi tutti i paesi figli della rivoluzione francese. Non solo, ma era in vigore anche in alcuni regimi comunisti, nonché nel regime fascista (della cui caduta tra pochi giorni ricorre il quarantunesimo anniversario).

Queste norme sono sempre esistite, anche laddove non c'era il Parlamento, ma un simulacro di Parlamento. È infatti connotata all'esistenza stessa del Parlamento una sua difesa aperta e consapevole, allorquando esista anche soltanto il rischio che un procedimento penale o di altro tipo, una misura cautelare o un arresto (come si diceva una volta) possano mettere in dubbio la libertà e l'indipendenza di questo supremo organo dello Stato.

Volevo esprimere tali convinzioni, sperando che non siano fondate soltanto su una profonda fede nel Parlamento, ma anche nella sua capacità di rinascere: *multa resuscitantur quae jam cecidere*. Anche il rispetto verso tale istituto forse non c'era in altri tempi. L'ho sentito dire da vecchi parlamentari, magari giovani d'età rispetto a me, che sono un giovane parlamentare, ma vecchio d'età (sono le contraddizioni della vita, che sono anche divertenti). Vi è stato forse l'abbandono ad una interpretazione di questo articolo magari non rigida e rigorosa, come diceva poc'anzi il collega della lega nord.

Può darsi: questa stessa discussione potrà essere utile al riguardo.

Affrontando ora per pochissimi secondi un ultimo argomento, debbo sottolineare che stiamo per iniziare — almeno ce lo auguriamo — una discussione approfondita ed un esame analitico della riforma costituzionale del nostro paese. Ebbene, possiamo ora ragionare su un particolare tassello, di non grande importanza, semplicemente perché i giornali, dopo il nostro assenso alle richieste di autorizzazione a procedere, si lamentavano — questi giornalisti così sanguinari! — per il fatto che non si fosse concessa anche l'autorizzazione agli arresti?

Stiamo per cominciare a discutere — venti o trenta di noi, e poi l'Assemblea — sul problema più importante tra quelli per i quali i cittadini ci hanno mandato in Parlamento: le riforme istituzionali, e forse anche costituzionali. Occorre attendere — invocherei la pazienza dei nostri uditori — la discussione generale, dal momento che, nell'ambito di riforme della Costituzione e di un discorso organico relativo a quello che di nuovo occorre introdurre nelle istituzioni, potrà anche emergere una visione diversa e

non del tutto particolare di questo articolo, il quale — viene fatto di pensare — è preso in esame semplicemente perché ci sono stati casi clamorosi che hanno coinvolto membri del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

Onorevole Maceratini, dal momento che c'è stata una variazione...

GIULIO MACERATINI. La accetto volentieri, signor Presidente: anzi, la interpreto come una sorta di compensazione rispetto a quell'involontaria assenza...

ROBERTO CICCIOMESSERE. Ma che fa, Presidente, modifica l'ordine degli interventi? Io avevo letto un altro ordine degli interventi!

PRESIDENTE. Non c'è stata alcuna modifica nell'ordine degli interventi, onorevole CiccioMessere. Lei sa bene che è possibile consentire lo scambio di turno tra due colleghi, cosa che stiamo facendo.

Onorevole Maceratini, ha facoltà di parlare.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, potremmo cominciare il dibattito di questo lunedì prendendo atto che si sono insabbiate le grandi attese, l'ansia, l'interesse e la volontà di cambiare che si erano create agli inizi di maggio. Di esse la stampa aveva dato ampia testimonianza allorché l'allora Presidente della Camera, da poco eletto, l'attuale Presidente della Repubblica Scalfaro, annunciò, nel breve periodo della sua presidenza e sotto la spinta di quella che appariva una richiesta unanime che saliva dal paese, che il Parlamento si sarebbe immediatamente occupato del riesame e della modifica dell'articolo 68.

Può farlo credere l'aspetto desolante delle vuote sedie dell'aula questa sera. Eppure, inizio il mio intervento dicendo che l'apparente disinteresse è probabilmente frutto delle difficoltà logistiche che la nostra Assemblea ha sempre incontrato in giorni difficili, come è indubbiamente il lunedì.

In questo momento l'attenzione della pub-

blica opinione si è fatta, se è possibile, ancora più acuta riguardo al problema che è di fronte a noi. Non è vero che sia caduta l'ansia di rinnovamento: anzi, questa si va facendo più consapevole, più cosciente e più capace di stabilire determinati obiettivi da raggiungere. È in questa ottica che mi permetterò, signor Presidente, di valutare, da un lato, il testo che costituirà la base della nostra valutazione nei prossimi giorni e, dall'altro, le diverse proposte, tra le quali si iscrive quella del Movimento sociale italiano che propone drasticamente l'abolizione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68, sui quali di fatto si appuntano le critiche della pubblica opinione.

Vorrei subito sgombrare il campo da un possibile equivoco, più semantico che reale. Nessuno nel paese, nell'ambito del dibattito culturale o politico, pensa di poter mettere in discussione il primo comma dell'articolo 68, che non parla di immunità, ma di insindacabilità dell'operato dei parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni. Non è questo il problema; non lo è mai stato. Anzi, da questo punto di vista non ho alcuna difficoltà ad ammettere che la modifica terminologica proposta — quella di sostituire nel suddetto primo comma l'espressione «perseguiti», che ha dato luogo a tanti equivoci, con il termine «responsabili» — rappresenta indubbiamente un miglioramento qualitativo, e ancor più concettuale.

Non vi potrà infatti più essere discussione — come è accaduto in passato — circa la possibilità che con quella norma i parlamentari siano coperti soltanto a livello di responsabilità penale. Sappiamo che in molti casi una certa parte della magistratura aveva ritenuto di poter aggirare la dizione letteraria, che faceva riferimento alla non perseguibilità, sostenendo che da quella insindacabilità rimanevano fuori le responsabilità civili pur conseguenti all'operato espresso in adempimento del mandato parlamentare.

L'occasione di questo dibattito, dunque, è stata utilmente colta per migliorare il primo comma dell'articolo 68, sul quale confermo che non esiste contrasto e non vi sono polemiche. Possiamo, dunque, tranquillamente procedere nel senso di acquisire alla cultura giuridica del paese ed alla nostra

Costituzione la formulazione proposta dal testo della maggioranza.

I problemi, signor Presidente, onorevole relatore, sorgono per quanto riguarda i commi successivi, laddove si è appuntata tutta la discussione in materia di immunità. In proposito occorre premettere che, come è noto, dal punto di vista scientifico non si può parlare di immunità, perché tutte le norme tendono alla salvaguardia di uno *status*, ma operano a livello processuale e non dal punto di vista sostanziale. Dunque, come lo stesso relatore si è preoccupato di chiarire, sul piano sostanziale non vi è immunità, mentre essa si è realizzata di fatto per l'uso improprio ed improvvisto dell'istituto da parte di quest'Assemblea e dell'omologa Assemblea di palazzo Madama.

Potremmo affrontare il problema in discussione partendo da un triplice ordine di considerazioni: vi è una questione politica, una giuridica ed una morale.

L'ultima delle tre questioni fa da sfondo al dibattito che si è riaperto, ma che non si era mai acquietato, nel nostro paese per quanto riguarda la difendibilità concettuale dell'articolo 68, posto che i vertici della cultura giuridica italiana ed europea nel ventesimo secolo hanno rilevato che questa norma rappresenta un residuo del passato e che solo forzature dialettiche possono giustificare la conservazione.

Credo che la questione morale non possa da alcuno essere né pretermessa né sottovalutata, in quanto è sullo sfondo e ci spinge a trovare soluzioni che riconducano lo *status* del parlamentare nel quadro di quella *par condicio* dei cittadini che è il fulcro non solo dello Stato di diritto, ma anche di uno Stato che pretenda di vedere nel popolo e nell'uguaglianza fra i cittadini il centro della sovranità, e quindi il binario sul quale marciare.

Vediamo tuttavia che la questione politica in quest'aula sta prendendo il sopravvento, sulla base di preoccupazioni che non si fondano sull'articolo 68, ma su tutto ciò che avviene nel mondo politico e giudiziario, in quel torbido intreccio che spesso vi è stato e che vi è e che lei stesso, onorevole Carlo Casini, ha ricordato quando ha parlato da un lato di una pretesa politicizzazione della

magistratura, per giustificare la conservazione di alcune norme, e dall'altro della mania di protagonismo che ha afflitto e affligge taluni magistrati e che, sullo sfondo, sappiamo costituire un pericolo per la libertà dell'esercizio del mandato parlamentare, della quale indubbiamente anche noi dobbiamo essere tutori.

Queste considerazioni di carattere generale servono a spiegare la difficoltà di trovare un'intesa, che invece avrebbe dovuto marciare *de plano*, senza problemi, perché l'invito dell'allora Presidente della Camera ed oggi Capo dello Stato, onorevole Scalfaro, era — non lo si può disconoscere — nel senso di eliminare questo privilegio del quale noi parlamentari godiamo.

Ci dobbiamo domandare se sia stato adempiuto l'ideale mandato che ha investito il Parlamento nello scorso maggio (il 6 maggio Scalfaro ha annunciato questa iniziativa), o se invece non si stia compiendo un'operazione di mistificazione, di sostanziale tradimento dell'impegno al quale siamo stati chiamati.

Affrontiamo il problema della procedibilità, che può essere bloccata dal Parlamento.

Intanto sul piano pratico, onorevole Carlo Casini, mi permetta di farle osservare che i sessanta giorni concessi al Parlamento in alcune circostanze possono essere terribilmente pochi. Pensi al periodo estivo, ma soprattutto al caso di scioglimento del Parlamento, anticipato o per naturale scadenza della legislatura: il termine di sessanta giorni potrebbe dar luogo a disparità di trattamenti ancora più perverse di quelle alle quali abbiamo assistito. Il parlamentare autorevole vedrà discutere e magari respingere la richiesta di autorizzazione — o di sospensione, come lei la chiama, onorevole Casini — nei suoi confronti, mentre quello meno autorevole, non provvedendo il Parlamento, sarà travolto dall'autorizzazione a procedere che è nelle cose attraverso la forma del silenzio-assenso. Quindi già in punto di fatto il termine di sessanta giorni fa riflettere e lascia perplessi; e la mia parte politica è contraria a questo meccanismo.

Le faccio anche osservare, onorevole Casini, proprio per il carattere che lei conferisce alla richiesta di autorizzazione a proce-

dere (che non è più quella antica, ma si pone come un ostacolo che interviene a procedimento penale già avviato), che si dovrebbe prevedere espressamente che in qualunque momento la magistratura possa riproporre tale richiesta.

Le faccio un esempio, ma la sua sensibilità giuridica glielo avrà già suggerito. Se il magistrato, avendo alcuni elementi di prova, li sottopone al Parlamento, per quei famosi adempimenti da espletarsi nei 60 giorni, e le Camere rifiutano l'autorizzazione a procedere, è evidente che il magistrato non può proseguire la procedura nei confronti di quel deputato o senatore. Ma se nel corso dell'istruttoria che riguarda anche altri imputati emergono nuovi elementi che riconducono, magari con maggiore efficacia probatoria, alla responsabilità di quel deputato o quel senatore, non possiamo sostenere che la vecchia sospensione del procedimento, che ha quel carattere interinale, provvisorio e precario che lei ha voluto riconoscerle, faccia da ostacolo ad una nuova riproposizione della richiesta di autorizzazione a procedere, perché proprio l'emergere dei nuovi elementi di prova pur sullo stesso fatto (non intendo fare un paragone con le vicende di Milano) impone che quel magistrato chieda nuovamente, per lo stesso fatto, ma sulla base di ulteriori elementi, una nuova autorizzazione a procedere.

Nel primo caso si dovrebbe ritenere che la negazione dell'autorizzazione al magistrato di procedere sia avvenuta sulla base di un *fumus persecutionis*, essendo questo l'unico elemento valido per bloccare l'azione del giudice. Ma se gli elementi di prova, successivamente ed *aliunde* acquisiti, dovessero inchiodare un parlamentare a nuove responsabilità, non si vede perché tale proposizione non potrebbe essere nuovamente prospettata al Parlamento.

Come si nota, la questione, sia per ragioni temporali sia per i meccanismi previsti dal nostro ordinamento costituzionale, necessita di maggiore riflessione.

Il punto è un altro e riguarda il piano politico e morale che emerge in ordine alle questioni giuridiche. Nella tempesta che l'Italia attraversa in questa fase storica, che non è cominciata oggi (né può dirsi che

stiamo legiferando sull'onda di passioni, di emozioni o di risentimenti che solo la congiuntura attuale può suscitare in noi), giacché la discussione è antica e risale al varo della Costituzione, noi sentiamo che il privilegio dell'immunità parlamentare ha fatto il suo tempo.

È forse discutibile — parlo a titolo personale, non so se il gruppo al quale mi onoro di appartenere mi seguirebbe — che la privazione della libertà personale (ma allora in qualunque momento, anche di fronte alle sentenze passate in giudicato) possa essere sottratta alla valutazione del Parlamento. Infatti, entrano in considerazione altri elementi: il *plenum* dell'Assemblea e la possibilità che si possa in qualche modo alterare il rapporto di forze all'interno delle Assemblee. Ripeto, tutto ciò per quanto riguarda la libertà personale del parlamentare inquisito. Ma per quanto concerne la libertà della magistratura di inquisire sempre e in ogni circostanza il parlamentare, considerandolo un cittadino come qualunque altro, non vedo quale possa essere, al di là di difficilissime argomentazioni — che, se riflettiamo bene, si annidano in altre lacune del nostro ordinamento giuridico ed amministrativo, ma che non riguardano la Costituzione in quanto tale —, la ragione che si possa seriamente opporre per non ammettere che il filtro che le Camere si autoattribuiscono con l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, costituisce di fatto una violenta alterazione del principio della parità tra i cittadini, che nessuna norma può giustificare.

Dal mio punto di vista, il magistrato deve poter sempre procedere, ferma restando la libertà personale del parlamentare, poiché essa deve essere garantita per altre motivazioni. Si tratterebbe di un problema di responsabilità politica dell'Assemblea, ove un suo componente fosse raggiunto da una severa censura di carattere morale e da una severa condanna di carattere penale, il non concedere l'autorizzazione alla privazione della libertà personale. Ci si troverebbe, infatti, di fronte ad un parlamentare che ha mancato e che per ciò ha ricevuto una ferma e irrevocabile sanzione in sede penale.

Noi restiamo, invece, alla sostanziale permanenza dell'autorizzazione a procedere;

noi restiamo all'impedimento, nello stesso ambito, delle misure cautelari che riguardano la perquisizione personale e domiciliare. Questo appare un privilegio ingiustificabile, che si va a collegare in maniera evidente alla volontà di impedire alla magistratura di arrivare alla verità, verità che solo attraverso quelle misure spesso può essere raggiunta.

Pertanto, anche da questo punto di vista noi creiamo uno status particolare che rende estremamente odioso il privilegio riconosciuto ai parlamentari, dal momento che qualunque altro cittadino può essere oggetto di quelle iniziative a sorpresa, che noi sappiamo quanto siano efficaci nella ricerca della verità, che è poi il bene che il processo tutela attraverso l'espletamento dei suoi vari adempimenti. In tal modo sembra che si creino le condizioni per far risorgere, in sostanza, il vecchio istituto.

Da tale punto di vista è veramente insufficiente la novità che si vuole far passare per dar seguito alla discussione che si è aperta nel paese in questi giorni e che noi riprendiamo e concludiamo con il voto che ci apprestiamo a dare sul provvedimento. Mi riferisco a quel miglioramento — perché non si può negare che di miglioramento si tratti, anche se è largamente insufficiente — secondo il quale di fronte a sentenze penali irrevocabili di condanna non occorre d'ora in poi nessuna particolare autorizzazione. Ma è troppo poco, colleghi!

In realtà, si va a toccare l'istituto nella parte che, in un certo senso, aveva già una sua giustificazione. L'aspetto fondamentale della parità tra cittadini e del diritto-dovere del magistrato, in presenza dell'azione penale obbligatoria, di inquisire chiunque senza riguardo verso alcuno, viene profondamente vulnerato perché non solo si salva — come ho ricordato — la libertà personale del parlamentare (e qui potremmo anche essere d'accordo), ma si arriva — e questo è evidentemente un eccesso — ad impedire che il parlamentare possa essere perquisito nella sua persona o nel suo domicilio alla ricerca delle prove, ricerca che non può che essere fatta anche con questi sistemi.

Ebbene — e mi avvio alla conclusione, perché penso che il tempo a mia disposizione stia per scadere — ci troviamo di fronte

al progetto di un nuovo articolo 68 della Costituzione, che è largamente insufficiente. Da questo punto di vista arrivo a dire, per assurdo, che per gli effetti che si determineranno nell'opinione pubblica sarebbe meglio lasciare inalterato l'articolo! Sarebbe meglio non modificarlo, piuttosto che far finta di cambiare le cose in un modo così timido, surrettizio e, tutto sommato, non in grado di dare soddisfazione a quell'ansia di rinnovamento che proviene dal paese e che noi abbiamo cercato di raccogliere (dico «noi» sentendomi, per la parte che mi compete, corresponsabile del lavoro di quest'Assemblea, pur sottolineando un forte contrasto per quanto riguarda l'articolo in sé).

La nostra posizione di fronte al provvedimento in esame è di sostanziale delegittimazione della volontà di cambiare che era alla base della procedura (devo dire molto rapida, accelerata e velocizzata, come oggi si dice usando una brutta espressione) che ci siamo dati nella presente circostanza.

In conclusione, signor Presidente, devo osservare che la nostra proposta di legge (condivisa anche da altre forze politiche) riconduceva tutta la materia ad un piano di grande semplicità, ritenendo che fosse giunto il tempo di parificare lo *status* del parlamentare a quello di qualsiasi altro cittadino di fronte alla magistratura, ferma restando l'esigenza, garantita dall'articolo 68 della Costituzione, di tutelare la libertà e il libero funzionamento delle Camere.

Voi, invece, avete compiuto uno sforzo che, al punto in cui siamo, mi permetto di giudicare quasi inutile, perché non darà soddisfazione a chi voleva dal Parlamento e dalla classe politica che in esso siede un segnale forte di rinnovamento, e determinerà problemi seri, alcuni dei quali già segnalati mentre altri emergeranno dal dibattito. Non è con queste misure che, se è iniziata la stagione delle riforme, possiamo dire che essa abbia già davanti a sé il tempo sereno e alle spalle il vento che la spinge. Ho l'impressione che ancora una volta, il gattopardo incomba su Montecitorio e su Palazzo Madama!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole CiccioMessere. Ne ha facoltà.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Signor Presidente, intendo sostenere la tesi che si arriverà forse all'approvazione di un testo probabilmente molto diverso da quello sottopostoci dal relatore, ma che difficilmente si percorrerà per intero il processo di revisione costituzionale. Si rinuncerà, così facendo, ad un'altra strada, più semplice, più diretta e più efficace, quella degli interventi sul regolamento e, forse, anche sul codice di procedura penale.

Sul primo problema già molti colleghi si sono espressi direttamente o indirettamente (lo ricordava qualcuno) con una serie di proposte di abrogazione totale del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Nella Commissione speciale abbiamo poi visto che queste posizioni, un poco demagogiche, sono state ricondotte (fatta eccezione per quella del Movimento sociale italiano) ad atteggiamenti di tipo diverso. Si trattava e si tratta di rispondere alla domanda fondamentale se le prerogative parlamentari previste dall'articolo 68 della Costituzione mantengano ancora oggi un loro significato come strumento di difesa contro i rischi di interventi lesivi della libertà e dell'autonomia del Parlamento.

È vero (lo hanno detto molti colleghi) che le minacce alla libertà e all'autonomia del Parlamento oggi sono ben diverse da quelle che possono mettere in atto la magistratura o altri corpi dello Stato. Esse sono, anzitutto, quelle provenienti dal vero e proprio potere dell'informazione, dalla stampa, che, prima di qualsiasi altro intervento giudiziario, lede la libertà e l'autonomia del Parlamento attraverso (lo vediamo ogni giorno) l'omissione di informazione (è l'aspetto più grave) su quanto succede al suo interno e tramite le «sentenze», le «condanne» pronunciate dai giornali, a prescindere da qualsiasi processo. Si assiste a vere e proprie lesioni dell'identità personale, che vengono esercitate dalla stampa e, ancor più, dalla televisione, nell'indifferenza della magistratura.

In linea di principio, pur dovendosi ridimensionare il tipo di minacce che possono essere esercitate da questi poteri dello Stato, la domanda è se possiamo escludere che membri delle Camere siano in qualche modo

colpiti da un uso strumentale del processo penale, promosso magari non all'interno dell'ordine giudiziario, ma da gruppi di potere esterni all'ordine stesso, dal potere economico, del potere giornalistico. Mi sembra difficile rispondere in maniera tassativa che questo rischio e che questa minaccia non esistano.

Analogamente, mi sembra difficile respingere un altro quesito, cioè se esista il rischio che magistrati si trasformino da amministratori imparziali della giustizia in giustizieri, che magistrati pretendano non di essere terza parte, arbitri, ma di essere essi stessi strumento per una modificazione politica del sistema. Purtroppo questi rischi esistono, sono concreti, sono verosimili, sono presenti a noi.

Di fronte a tali elementi, credo che nessun seguito debba essere dato ad atteggiamenti di tipo qualunquista ed antiparlamentare che emergono da qualche parte. Sinceramente non ho ancora capito (la mia non è una battuta) quale sia la posizione della lega in merito al problema; seguirò tutto il dibattito, ma sinceramente non ho ancora compreso la posizione di questo gruppo. Quello che mi preoccupa — ma fino ad un certo punto — è la posizione del Movimento sociale; sarebbe opportuno che questi nostri colleghi, parlano con tanta facilità dell'abolizione dell'articolo 68 della Costituzione, ricordassero che la fine del sistema parlamentare in Italia ha coinciso, appunto, con l'eliminazione fisica dei deputati dell'opposizione e, contestualmente, con il ripudio dell'inviolabilità parlamentare. Sempre, credo, nella nostra storia parlamentare le garanzie dei deputati sono state legate alla sorte della libertà del Parlamento! Spero sia soltanto una casualità la posizione che qui è stata espressa dal Movimento sociale.

È chiaro, però che dobbiamo fronteggiare una situazione di abuso dei tre istituti previsti dall'articolo 68 della Costituzione. Abusi vi sono stati; molto spesso l'immunità è diventata impunità. Dovremmo anche analizzare, signor Presidente, i responsabili di tali abusi per capire poi che tipo di intervento effettuare, se di tipo costituzionale, di tipo regolamentare, o di tipo semplicemente comportamentale. Credo, signor Presidente,

che gli abusi maggiori e poi i danni maggiori al funzionamento della giustizia non siano stati provocati dal diniego di autorizzazioni a procedere in determinati casi che gridavano vendetta, ma da tutti quei casi in cui le richieste di autorizzazione a procedere semplicemente non sono state esaminate o sono state ritardate nel loro esame. Ciò pur in presenza dell'articolo 18 del regolamento, che è il più chiaro del regolamento stesso. Tale articolo dispone, al comma 1, che la Giunta per le autorizzazioni a procedere «riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera,»... e prevede, altresì, al comma 2, che il Presidente della Camera «iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine». Non voglio, comunque, sollevare al riguardo polemiche individuali e personali, e quindi non insisterò molto su questo punto.

È certo, dunque, che esiste una responsabilità della Giunta; è certo che v'è una responsabilità nell'aver richiesto le proroghe. Ma per quanto riguarda l'abuso dell'istituto dell'autorizzazione a procedere vi è la massima responsabilità di chi ha consentito, nonostante il regolamento, che le cose andassero come sono andate, e quindi innanzitutto di chi ha concesso le proroghe richieste (voglio al riguardo sottolineare che pochi giorni fa il Presidente di quest'Assemblea ci ha comunicato di non aver accolto una richiesta di proroga di 30 giorni avanzata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e di aver ridotto tale proroga a 15 giorni), proroghe più volte reiterate, e di chi non ha iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea le relazioni, le proposte della Giunta.

Ricordo il mio primo intervento in aula, sul finire della VII legislatura. Era il 1979: entrai a far parte di questa Assemblea in sostituzione di un collega che si era dimesso e discussi della richiesta di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Almirante per il reato di ricostituzione del partito fascista. Ad ogni legislatura, in maniera ormai sfacciata, la Giunta per le autorizzazioni a procedere (e non solo la Giunta, ma l'Ufficio di

Presidenza nel suo complesso) consentiva che tale richiesta fosse messa in votazione al termine della legislatura stessa e, quindi, senza che la stessa sortisse alcun effetto, dal momento che avrebbe dovuto essere immediatamente ripresentata all'inizio della successiva. Così facendo si guadagnava il merito di un voto antifascista contro l'onorevole Almirante, che non aveva però alcun esito pratico, perché dopo qualche giorno terminava la legislatura e si ricominciava da capo, con i tempi della Camera!

Di fronte a un simile abuso non v'è alcuna necessità di modifica costituzionale e neppure di modifica regolamentare, ma unicamente l'esigenza di una corretta applicazione del regolamento della Camera. Ecco, quindi, la prima questione; occorre semplicemente attuare il regolamento.

Io credo che con altre due modifiche regolamentari, che a mio avviso sono appunto ammissibili, noi avremmo risolto gran parte dei nostri problemi, e cioè ridotto in qualche modo le cause degli abusi.

Al riguardo è necessario compiere una riflessione su un punto che era pacifico. Mi riferisco all'irrinunciabilità, all'indisponibilità da parte del singolo parlamentare delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione. È pacifico, leggendo tutti i testi, tranne i saggi di Gustavo Zagrebelsky, che questo istituto non sia disponibile per il singolo parlamentare. Pertanto, quando il parlamentare ci viene a chiedere che sia concessa nei suoi confronti l'autorizzazione a procedere non dico che sia un truffatore, ma comunque parla di un bene che non è disponibile da parte sua.

Io mi chiedo, comunque: il diritto dell'imputato al giudizio di merito è un bene che deve essere salvaguardato accanto agli altri che l'articolo 68 della Costituzione tutela? La mancata concessione dell'autorizzazione, che a prima vista sembrerebbe l'atteggiamento di più rigida difesa del Parlamento contro l'interferenza della magistratura, potrebbe viceversa risolversi in un pregiudizio per gli stessi beni che si vorrebbero tutelare, cioè quelli dell'imparzialità e della libertà della funzione?

Se vengo accusato, attraverso l'amplificazione della stampa, di un delitto spregevole,

ho immediatamente la possibilità, se riesco ad andare in giudizio, di liberarmi dall'accusa. L'azione del magistrato che dà credito all'eventuale denuncia si basa proprio sullo spirito corporativo della Camera, che normalmente non concede l'autorizzazione a procedere per questo tipo di reati.

Possiamo dismettere, rimuovere l'esigenza che l'accusato, non come singolo parlamentare ma come membro dell'Assemblea parlamentare, sia tutelato nei valori fondamentali da un giudizio di merito, o non si tratta piuttosto di un'esigenza fondamentale? Ebbene, essa è fondamentale, nel momento in cui si ridiscute l'articolo 68 della Costituzione alla luce dell'evoluzione.

Questa ridiscussione non può essere fatta soltanto tenendo conto delle grida di qualche migliaia di persone che vogliono i deputati impiccati. L'evoluzione è determinata anche dal potere che oggi hanno la carta stampata e la televisione: è facile distruggere l'identità di un parlamentare, e con questo quella del Parlamento: ecco il Parlamento composto di mascalzoni, di ladri...! Ci vuole molto poco! Mi chiedo allora in che modo l'imparzialità e la libertà del Parlamento possano essere tutelate, se contestualmente non si restituisce al deputato, in una rilettura dell'articolo 68, il diritto di ottenere giustizia dalla magistratura in termini celeri e certi.

Dunque, è necessario un intervento regolamentare, come quello che io ho sottoposto ai colleghi della Commissione speciale, che tenga conto della necessità di tutelare l'istituzione anche attraverso l'interesse del singolo deputato alla giustizia; occorrerebbe dunque prevedere che l'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 s'intende automaticamente concessa se il deputato interessato non ne chieda l'esame della Camera. Una modifica di questo genere, che nulla tocca, per quanto sono riuscito a comprendere (evidentemente mi sono documentato), di quanto previsto dall'articolo 68, consentirebbe di conciliare due necessità e permetterebbe alla Camera di liberarsi di decine e decine di richieste di autorizzazione, il più delle volte assolutamente insignificanti.

Per altro, il Parlamento finisce poi per non concedere l'autorizzazione, sulla scorta di

meccanismi corporativi, mentre sappiamo che, se le richieste fossero lasciate alla responsabilità del singolo parlamentare, non verrebbero neppure discusse dalle Camere. Occorre pertanto restituire dignità alle dichiarazioni dei deputati che chiedono che l'autorizzazione a procedere venga concessa.

Credo che questo sia un intervento necessario perché, allo stato dei fatti, per quanto ne so in qualità di membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere, non avremmo sicuramente — lo posso dire con certezza — esaminato nessuna delle autorizzazioni che ci sono state sottoposte, neppure la prima, che voi tutti conoscete e che era di una certa gravità. Anche in quella occasione, con chiarezza e limpidezza, il collega ha infatti chiesto che gli fosse consentito di ottenere giustizia rispetto ad accuse infamanti ed infanganti.

È necessario dunque approntare due modifiche regolamentari. La prima — vorrei che fosse chiaro — potrebbe essere realizzata per via regolamentare e non attraverso una norma costituzionale, come propone il relatore di maggioranza. Mi sembra infatti eccessivo servirsi di una disposizione di rango costituzionale per conseguire un risultato che si potrebbe ottenere agevolmente con una norma regolamentare.

Con la seconda modifica si vuole porre un freno ad un altro abuso che si verifica, in quanto molto spesso le decisioni più scandalose sono state prese non dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, bensì dall'Assemblea. Basta che qualche gruppo, qualche *lobby* rappresentata in Parlamento o qualche collega si alzi scandalizzato e accusi la Giunta di non aver tutelato sufficientemente l'autonomia del deputato — mentre il reato contestato era, ad esempio, una truffa o l'emissione di assegni a vuoto — perché l'Assemblea, senza conoscere alcunché, senza aver letto le motivazioni della Giunta e senza essere quindi informata del dibattito esauriente che si svolge in quella sede, voti respingendo la proposta della Giunta stessa!

Ebbene, nella proposta della Commissione tale questione viene affrontata. Il relatore per la maggioranza afferma infatti che la deliberazione di sospensione deve essere

motivata. Il che comporta una modifica regolamentare: mentre la proposta della Giunta — o dell'ipotetico organo che dovrà esaminare l'eventuale richiesta di sospensione — deve essere motivata, la decisione dell'Assemblea, qualora questa non si esprimesse in modo conforme all'opinione della Giunta, non è sicuramente motivata. Ritengo che in effetti tale modo di procedere sia inammissibile già oggi, proprio ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione vigente.

Mi chiedo allora perché non si introduca una modifica simile a quella prevista dall'articolo 18-ter del regolamento circa la possibilità di formulare proposte difformi dalle conclusioni della Giunta. Si potrebbe modificare il regolamento nel senso di prevedere che si possa votare in modo difforme da quanto proposto dalla Giunta solo in presenza di una richiesta motivata. Sarebbe cioè necessario un «pezzo di carta» in cui si spieghi perché si ritiene di negare o di concedere, discostandosi comunque da quanto proposto dalla Giunta, l'autorizzazione a procedere. È una modifica regolamentare che non solo non entra in conflitto con l'articolo 68 della Costituzione, ma che è ad esso conforme.

In tal modo si eliminerebbe una delle scappatoie attraverso le quali si realizza un vero e proprio abuso dell'istituto, come abbiamo potuto verificare nel corso della nostra vita parlamentare.

Non credo però che allo stato vi sia una maggioranza sufficiente a modificare in tal senso l'articolo 68; forse vi sarebbe una maggioranza sufficiente per la prima lettura, ma non per la seconda. Ad ogni modo, se vogliamo intervenire in questa materia, si può farlo per via regolamentare ed effettuando al contempo una serie di interventi proposti dal relatore ed emersi nel dibattito svoltosi nella Commissione speciale.

Per quanto concerne in modo più specifico il testo unificato, vorrei formulare un paio di osservazioni. La prima riguarda la norma in cui si prevede che la Camera di appartenenza può disporre con deliberazione motivata la sospensione del procedimento.

Il relatore ha eliminato l'inciso, presente nel vecchio testo, «ad istanza del parlamen-

tare». Ho già detto prima perché ritengo questo inciso di notevole importanza e quali siano i motivi di ordine politico, e credo anche giuridico, che stanno dietro a tale richiesta. Se si elimina quell'inciso, a istanza di chi la Camera eventualmente propone la sospensione del procedimento? A questo punto, nascono i rischi di una norma costituzionale che apparentemente sembra funzionare ma poi nella prassi assume una diversa valenza.

Mi sembra sconveniente prevedere che la sospensione venga chiesta su istanza di una maggioranza, perché bisogna preoccuparsi delle conseguenze regolamentari di una norma costituzionale. Mi sembra altrettanto disdicevole affidare questa possibilità ad un'istanza dei gruppi, trattandosi di questioni che attengono a diritti individuali. Prevedere che l'istanza debba provenire dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere significa che essa deve esaminare in via preliminare tutte le comunicazioni della magistratura e poi proporre al Presidente della Camera o all'Assemblea stessa di richiedere la sospensione del procedimento. In tal modo, onorevole Carlo Casini, non vi è il rischio di riproporre integralmente la situazione attuale, quella che il relatore voleva ribaltare prevedendo la possibilità per la Camera di intervenire solo in casi eccezionali?

O si conserva l'istanza del parlamentare o si precisa un'altra istanza. Ma io ho già spiegato perché, a mio parere, è giusto ed importante per l'evoluzione del diritto e per la situazione dei poteri reali nel nostro paese, che l'istanza provenga dal parlamentare; altrimenti, si lascia aperta una questione che rischia di aggravare le possibilità di abuso dell'articolo 68 della Costituzione.

Vi è poi un'altra norma che considero assolutamente inammissibile: il silenzio-assenso. Già altri colleghi hanno ricordato come in passato quest'Assemblea abbia concesso autorizzazioni a procedere nei confronti di deputati *peones* o abbia utilizzato questo strumento per lotte interne. Pensiamo, per esempio, alle vacanze estive: una richiesta di autorizzazione a procedere presentata alla metà di luglio, sicuramente non potrà essere esaminata entro sessanta giorni. Il povero interessato, magari perseguita-

to da un magistrato folle che lo ha denunciato per avere violentato la Madonnina, in questo lasso di tempo non potrà ottenere giustizia, e comunque non potrà ottenere un esame da parte del Parlamento della richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

Credo quindi che dobbiamo eliminare tale possibilità, perché essa va contro i diritti di quelle minoranze per difendere le quali questo istituto è nato; il suo fine è la tutela delle minoranze contro la prevaricazione del potere esecutivo e noi vogliamo affidare questa garanzia alle maggioranze e non attraverso il meccanismo diretto del voto, ma...

PRESIDENTE. Onorevole CiccioMessere, la prego di concludere il suo intervento, perché è esaurito il tempo a sua disposizione.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Concludo, ribadendo che, ove si ritenesse di procedere ad interventi di ordine costituzionale, tutto questo dovrà avvenire garantendo gli elementi cui ho fatto riferimento. Sotto questo profilo, ho presentato specifici emendamenti.

In particolare, riteniamo che non debba essere introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, manifestandosi piuttosto la necessità di prevedere elementi che garantiscano con certezza la decisione del Parlamento, nel momento in cui questa venga attivata — presumo su iniziativa del deputato — da una richiesta di esame del procedimento volta eventualmente a deliberare la sospensione. In questo caso, il Parlamento deve offrire delle garanzie innanzitutto nei confronti del deputato, facendo in modo che la relativa decisione intervenga entro il termine di 60 giorni, sì da evitare che il deputato interessato sia penalizzato.

In sostanza, deve essere configurato un obbligo di decidere per il Parlamento, magari attivando un meccanismo di ordine diverso ed eventualmente — come ha proposto un collega — prevedendo una possibilità di proroga. Infatti, può verificarsi che, di fronte a procedimenti complessi, i 60 giorni previsti non siano sufficienti. In ogni caso, è da evitare che la decisione venga

demandata al meccanismo dell'ostruzionismo silenzioso.

Sono queste le considerazioni che ho voluto sottoporre all'attenzione del relatore per la maggioranza con l'auspicio che la conclusione di questo dibattito non si risolva nella fittizia approvazione di un testo che sappiamo con certezza che probabilmente verrà esaminato dal Senato ma che, come già è accaduto nella precedente legislatura, rischia concretamente di arenarsi. Oggi abbiamo di fronte a noi la possibilità, concretizzabile attraverso modifiche regolamentari e comportamentali oltre che attraverso una corretta attuazione del regolamento, di eliminare immediatamente lo scandalo costituito dalle cosiddette impunità parlamentari! (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il confronto serrato svoltosi in Commissione; il contributo accademico che ci è stato offerto dalle audizioni e dalla lettura delle considerazioni che ci sono state consegnate da molti studiosi di diritto costituzionale; lo stesso lavoro, attento e puntuale, curato dal Servizio studi, ci consentono oggi una discussione niente affatto rituale ma, al contrario — se mi è consentito il termine —, vera, in quanto sedimentata da ogni argomento che non sia oggi — al punto in cui siamo — fortemente ancorato al fine di giungere ad una riforma costituzionale dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Tutto questo, colleghi, nella consapevolezza che oggetto del nostro intervento non è una questione secondaria, non è una norma costituzionale che, a dispetto del dibattito abbastanza scarno ed essenziale registratosi in sede di costituente, può essere considerata complementare rispetto all'impianto complessivo che la Costituzione repubblicana ha dato al nostro assetto dei poteri, ai rapporti tra i poteri e, in particolare, ai rapporti di reciproco equilibrio e di reciproca equiordinazione che i costituenti vollero consacrare.

Credo che dobbiamo partire esattamente da queste considerazioni per sapere con che cosa ci stiamo misurando. Sono acquisite alla nostra conoscenza generale e, ormai, anche al dibattito, quali siano le ragioni di contesto che spinsero all'introduzione dell'articolo 68 della Costituzione. Del resto, nella stessa relazione che accompagna il testo approvato dalla Commissione, il relatore, onorevole Casini, si è soffermato su questo punto.

È stato anche detto che oggi i rapporti tra magistratura e potere legislativo sono sicuramente mutati, per il fatto che la magistratura appare oggi nel nostro ordinamento un potere dotato di indipendenza e di autonomia. Anche questo è vero.

Ma è altrettanto vero che, nella formulazione dell'articolo 68 da parte dei costituenti, all'epoca fu estraneo ogni riferimento vincolante al principio di uguaglianza dei soggetti che oggi, invece, viene invocato come ragione e come fondamento della riforma. Questo riferimento alla necessità di adeguare la previsione costituzionale al principio di uguaglianza è ricorso più volte durante il dibattito svoltosi in Commissione. Ma i costituenti non avevano alcuna necessità di invocarlo. Il valore cui dovevano apprestare tutela era il libero esercizio della funzione parlamentare (una conquista altissima, una conquista somma dell'Italia repubblicana dopo la dittatura fascista); era l'integrità stessa del Parlamento; era la difesa del principio parlamentare, la pari dignità di tutte le forze politiche liberamente rappresentate; era la celebrazione della sovranità del popolo che si era espressa con il voto e che imponeva quindi la garanzia dell'esercizio libero della funzione parlamentare da parte degli eletti.

Era questo! E non è questo che deve essere cancellato. Credo che di ciò vi sia una consapevolezza diffusa nei gruppi politici perché nel corso del dibattito ho sentito più riferimenti a questa ricostruzione. E ne è prova il fatto che non è stata la critica alla formulazione dell'articolo 68 quella da cui si è partiti per la necessità di una riforma; non è dalla formulazione dell'articolo 68 che è partita la giusta — sottolineo giusta — protesta diffusa nel paese, ma piuttosto dall'ap-

plicazione che del regime dell'immunità è stata fatta, della sua trasformazione tragica da strumento di altissima celebrazione della volontà popolare espressasi con il voto in privilegio avvertito come ormai intollerabile, addirittura odioso.

Ho adoperato l'aggettivo «tragica» non per fini retorici; l'ho adoperato perché credo che sia veramente tragico per una democrazia ogni errore, ogni miseria — consentitemi tale termine — della cronaca che, ripetuta, a volte ripetuta con protervia, finisca con il travolgere la regola, per pesare sulla storia di una democrazia, per spezzare quel principio di identità per cui ciascun cittadino sente se stesso parte dello stesso ordinamento che è il tutto: principio che è alla base di ogni sistema democratico. Ed è da questo (su cui le forze tradizionali di maggioranza portano gravi responsabilità) che nasce spontaneo il richiamo al principio dell'uguaglianza. È inevitabile ed è storicamente — se mi consentite l'avverbio — giusto.

Però tutto questo non ci può esimere dal fare una osservazione amara. Constatato (chiederei ai colleghi della maggioranza di farlo insieme) che i costituenti ci avevano consegnato regole che erano esigibili solo con un livello alto di dignità, di responsabilità, di senso del limite, di rigore nell'esercizio parlamentare. Queste regole, invece, le maggioranze parlamentari, nel succedersi delle legislature, non sono state capaci di onorarle. Qui non voglio celebrare neanche il costume politico di un gruppo come il nostro che ha visto sempre i suoi deputati chiedere — per quanto influente possa essere, stante l'indisponibilità della tutela rappresentata dall'immunità — che l'autorizzazione a procedere venisse concessa. Non lo voglio celebrare perché evidentemente non è bastato, non è bastato neanche questo!

Ed è per questo che dobbiamo oggi confrontarci in quest'aula con il merito della questione. Credo innanzitutto che dobbiamo muoverci partendo da una considerazione che veniva fatta dal professor Conso nel corso della sua audizione: «Non cerchiamo vie traverse, non cerchiamo scorciatoie, l'unica strada è la riforma costituzionale; che sia una riforma costituzionale chiara, che sia

una norma chiara di limpida interpretazione».

Detto questo, mi accingo ad analizzare il testo unificato dell'articolo 68 approvato dalla Commissione.

Molti costituzionalisti (ed io credo a ragione) si sono pronunciati nel senso che era preferibile sostituire la parola «perseguibili» con la parola «responsabili», e ciò in considerazione di una giurisprudenza ormai costante della Corte costituzionale che rende insindacabile non solo sotto il profilo penale ma anche sotto quelli civile, amministrativo e disciplinare, il parlamentare per le «opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Credo che questa modifica del primo comma dell'articolo 68 possa essere accolta favorevolmente.

Nel secondo comma di tale articolo è stata introdotta, con un emendamento, la necessità di autorizzazione a procedere per la sottoposizione «a perquisizione personale o domiciliare». A tale riguardo, ricordo la prima opinione che venne espressa dal relatore, onorevole Casini, nel corso delle prime battute dei lavori della Commissione. Egli era dell'avviso che occorresse sottrarre all'autorizzazione a procedere la perquisizione domiciliare e personale.

Credo che avesse ragione; infatti abbiamo presentato un emendamento in questo senso, che però è stato bocciato in Commissione. In effetti, l'elemento della sorpresa è fondamentale, per una considerazione ovvia e di buon senso, affinché la perquisizione possa avere un risultato utile per le indagini. L'autorizzazione a procedere, in tal senso, svuota di ogni credibilità la stessa attività degli organi inquirenti.

Per quanto riguarda il riferimento all'arresto obbligatorio in flagranza, credo che la formulazione che è stata adottata nel testo unificato della Commissione sia da accettare, anche perché finalmente si tratterebbe di una formulazione che non ci obbligherebbe a rivedere il codice di procedura penale, che si esprime esattamente nello stesso senso al secondo comma dell'articolo 343.

Le perplessità sorgono invece dall'esame del comma 3 del testo unificato, ed io sento il dovere di esporle con grande chiarezza. Credo che l'avverbio «immediatamente» u-

sato nella formulazione, e che dà il senso che di ogni procedimento penale debba essere data una comunicazione già al momento dell'iscrizione della *notitia criminis* nel registro e del nome del parlamentare nei cui confronti eventualmente si dà corso alle indagini preliminari, significhi radicare la comunicazione a questo momento e dare contestualmente la possibilità alla Camera di disporre la sospensione del procedimento, con il rischio di ampliare eccessivamente il campo nel quale può attuarsi quella distorsione che si è verificata in passato.

Ciò che intendo dire è che quando la Camera si trova in presenza di un inizio di indagine — che necessariamente, per essere tale, deve essere scarno, essenziale, probabilmente privo in modo assoluto di ogni argomento di riscontro sotto il profilo probatorio — la possibilità di riscontrare un intento persecutorio nell'operato della magistratura è certamente più ampia. Credo che questo sia un rischio che occorre evitare.

Già nel corso dei lavori della Commissione mi ero determinata ad introdurre come elemento della discussione la possibilità che la comunicazione non avvenisse immediatamente, ma al momento del rinvio a giudizio nei momenti equipollenti (richiesta di provvedimento di cattura o di decreto penale). A quel punto, il materiale che viene offerto alla Camera per l'eventuale deliberazione di sospensione è più corposo, più ricco, e resta delimitata *in re* la possibilità di eventuali individuazioni di un intento persecutorio, che invece sarebbero favorite da un esame condotto dalla Camera sulla base di un materiale estremamente povero dal punto di vista probatorio.

Per quanto riguarda poi la previsione del silenzio-assenso, si sono rivelati ancora una volta preziosi i contributi forniti dai costituzionalisti ascoltati, i quali hanno riferito di analogo istituto già vigente in Francia.

Il limite maggiore che trovo in questa formulazione non è soltanto quello accennato poc'anzi — secondo me dovremmo, al contrario, evitare ogni margine di speculazione (adopero questo termine) e quindi di uso distorto dell'istituto —, ma risiede anche, nella formulazione del testo unificato,

nel fatto che il meccanismo della sospensione del procedimento interviene per qualunque tipo di reato.

Non sto qui a fare la distinzione — che pure è stata fatta in Commissione durante le audizioni e che non trovo utilissima — tra delitti e contravvenzioni. È proprio il riferimento a qualunque tipo di reato che mi lascia fortemente perplessa. Se infatti vogliamo cercare di consegnare (lo dico fra virgolette, e non voglio in alcun modo che questo termine possa essere equivocado) alla Camera uno strumento nuovo, risultante dal lavoro scaturito dalle critiche mosse all'attuale configurazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, dobbiamo cercare di elaborare una normativa che sia il meno possibile utilizzabile in maniera strumentale. Occorre, quindi, individuare uno strumento rigoroso in sé.

È questa, appunto, la critica di fondo che muovo al testo unificato. Abbiamo proposto in Commissione una serie di emendamenti che ripresenteremo in aula, ma devo dire che, laddove ci si è ascoltati reciprocamente, il lavoro svolto è risultato utile. Ciò dimostra che le posizioni possono da alcuni punti di vista confrontarsi in maniera produttiva.

Credo che occorrerebbe — ed in questo senso ci siamo espressi con un emendamento in Commissione — limitare la possibilità di una pronuncia della Camera, sotto il profilo dell'immunità (ovviamente non sotto quello dell'insindacabilità), a fatti che siano comunque riconducibili all'esercizio del mandato parlamentare.

L'espressione «mandato parlamentare» è già presente nella Costituzione e ad essa, quindi, corrisponde un'accezione riempita con gli anni di un significato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Mi dispiace di non avere qui con me una copia di una pronuncia della Cassazione in materia; tuttavia vi è da sottolineare che essa ha deliberato sulla distinzione e sulla differenza tra funzione parlamentare e mandato parlamentare.

Comunque, limitando — come dicevo — la possibilità di una pronuncia a fatti riconducibili all'esercizio del mandato, otterremmo un doppio risultato: da una parte, i voti dati e le opinioni espresse — cioè gli strumenti tipici dell'esercizio della funzione par-

lamentare — rimarrebbero nell'ambito del regime dell'insindacabilità; dall'altra, con una previsione specifica di immunità per gli atti che possono essere ricompresi nell'esercizio del mandato, eviteremmo un'altra operazione pericolosa, registratasi nelle pronunce della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dell'Assemblea. Mi riferisco alla scelta di far rientrare nell'ambito dell'insindacabilità comportamenti considerati come proiezione esterna dell'attività parlamentare, mentre essi erano in realtà scissi dalla funzione parlamentare, e non radicati nel suo ambito.

La nostra, la mia, è certamente una posizione più radicale rispetto a quella approvata dalla Commissione. Ritengo che essa raccolga in maniera più compiuta le indicazioni provenienti dal paese, non soltanto — come qui si è detto — dalle piazze, ma anche da una parte della coscienza avvertita, democratica e libera che su questioni del genere si pronuncia e si è pronunciata da anni.

Quello che qui mi preme sottolineare, onorevoli colleghi, è che una modifica costituzionale come quella che il Parlamento — su impulso, mi sembra giusto ricordarlo, del Presidente Scalfaro — si appresta a varare è una questione che investe tutto il Parlamento. In questo senso, spero che essa porti il segno del contributo responsabile di tutte le forze rappresentate; e rivolgo, quindi, alle forze della maggioranza un invito all'ascolto ed al confronto.

Mi auguro che il dibattito — che non mi aspetto e nemmeno spero che sia privo di punte di asprezza e di diversità — faccia registrare infine un comune intento: riuscire, almeno qui ed ora, su questa questione, a rispondere con rigore alla necessità di una riforma che soddisfi realmente la domanda di mutamento. Non vorrei in proposito condividere le pessimistiche previsioni del collega Ciccimessere; si tratta di considerazioni caratterizzate da un forte realismo politico, e tuttavia — lo ribadisco — non vorrei condividerle. In questo senso, raccolgo anche il messaggio contenuto in una notizia d'agenzia che ho letto prima di entrare in

quest'aula e che riferiva una dichiarazione dell'onorevole Casini.

Vorrei che per questa via, attraverso la nostra capacità di reciproco ascolto e di lavoro serio, impegnato e rigoroso per la riforma di un punto nodale della nostra Carta, del nostro impianto costituzionale, si potesse rilegittimare compiutamente anche l'esercizio della nostra funzione in quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 14 luglio 1992, alle 9:

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

VIOLANTE ed altri; **FINI** ed altri; **PAPPALARDO**; **BATTISTUZZI** ed altri; **PIERLUIGI CASTAGNETTI** ed altri; **ALFREDO GALASSO** ed altri; **TASSI**; **PAISSAN** ed altri; **BINETTI** ed altri; **BOSSI** ed altri; **MASTRANTUONO** ed altri: **Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055).**

— *Relatori:* Carlo Casini, per la maggioranza; Berselli, di minoranza.

La seduta termina alle 20,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografico alle 23.*

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1992

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 - Roma